



CREDEMASSICURAZIONI



IMPRESA PROTETTA BY CREDEMASSICURAZIONI

PER TUTELARE LA TUA ATTIVITÀ ARTIGIANALE
E LA TUA PICCOLA O MEDIA IMPRESA

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** e **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo** – Edizione CRSMO08959DUE0724
- **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”) e **Fac - Simile del Modulo di Proposta di Assicurazione** – Edizione CRSMO08959TUE0724

Da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della polizza e da leggere attentamente.

Edizione CRSMO08959TUE0724

Data di ultimo aggiornamento 22 luglio 2024

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: Impresa Protetta by Credemassicurazioni

Data ultimo aggiornamento: 22/07/2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza tutela dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione delle attività artigianali e di piccola o media impresa. Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate e indicate nel modulo di accettazione della proposta di assicurazione.



Che cosa è assicurato?

La sezione **Danni ai Beni** contiene le garanzie:

✓ **Incendio e complementari per Fabbricato, Contenuto e Impianti per la produzione di energie rinnovabili**, riguarda i danni al fabbricato, al contenuto (macchinari, attrezzature e merci) e agli impianti per la produzione di energie rinnovabili, provocati da incendio, ma anche da altre cause, quali ad esempio il fulmine, l'esplosione e da una serie di garanzie particolari di seguito elencate: ricorso terzi; beni assicurati a condizioni speciali; eventi socio-politici; terrorismo; eventi atmosferici, sovraccarico neve; spargimento d'acqua; ricerca del guasto; acqua piovana; gelo; fenomeno elettrico; merci in refrigerazione.

✓ **Furto**, riguarda i danni da furto e rapina dei beni assicurati, comprese coperture particolari come furto e rapina dei beni presso terzi e furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere, mostre.

✓ **Cristalli**, riguarda i danni di rottura di lastre facenti parte dei beni assicurati.

✓ La sezione "Elettronica" con la garanzia **"All risk elettronica"** riguarda i danni materiali e diretti che possono subire le apparecchiature elettroniche provocati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

✓ La sezione "Danni indiretti" con la garanzia **"Diaria da interruzione d'attività"**, tutela l'assicurato dai danni derivanti dall'impossibilità di usare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un sinistro in conseguenza di un sinistro coperto dalle garanzie Incendio e complementari e/o All Risk Elettronica.

La sezione **Danni a Terzi** contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire qualora, in relazione alla proprietà, alla conduzione dell'attività svolta, si provochino danni a terzi:

- ✓ RC verso terzi (R.C.T.)
- ✓ RC verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
- ✓ RC prodotti

Sono inoltre disponibili le garanzie:

- ✓ Tutela Legale Penale (sempre operante)
- ✓ Tutela Legale Civile
- ✓ Assistenza (sempre operante)



Che cosa non è assicurato?

✗ **Non sono assicurabili** le attività indicate nell'Allegato 1 delle Condizioni di assicurazione, le aziende con un fatturato, al momento dell'emissione di polizza, di più di 5.000.000 € e con più di 35 prestatori di lavoro.

Le garanzie **Incendio e complementari** non sono operanti in caso di danni:

✗ Causati da eventi catastrofici come terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, inondazioni, frane

✗ Subiti dalle merci in refrigerazione, salvo se acquistata la garanzia "Merci in refrigerazione"

La garanzia **Furto** non è operante:

✗ Per i danni causati in occasione di atti di guerra (anche informatica), insurrezione, occupazione militare, invasione;

La garanzia **Cristalli** non è operante in caso di:

✗ Scheggiature e rigature

La garanzia **All risk elettronica** non è operante per:

✗ I danni conseguenti a virus informatici

La garanzia **Diaria da interruzione d'attività** non comprende i danni:

✗ Da furto, rapina, scippo ed estorsione

La garanzia **Responsabilità civile verso terzi** non comprende i danni:

✗ Derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento

✗ Derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili

✗ Da furto

✗ Ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'Assicurato; ad opere e/o cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori

✗ A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo

✗ Derivanti da malattie professionali

✗ Da Perdite Pecuniarie

La garanzia **RC Prodotti** non comprende i danni:

✗ Riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti

✗ Danni derivanti da prodotti geneticamente modificati



Ci sono limiti di copertura?

Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre possono essere previste franchigie e/o scoperti.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ Le garanzie di cui alla sezione Danni ai beni e Assistenza valgono nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ Limitatamente alla sezione Danni a terzi, la polizza vale per i danni che si verificano nel mondo intero ma, per i Sinistri verificatisi al di fuori dell'Europa, la Polizza opera con lo Scoperto del 10% con il minimo di 5.000 € e con il Massimale di 50.000 €.
- ✓ Per le garanzie di Tutela Legale, salvo restrizioni per talune garanzie, la copertura vale in Europa Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché essere causa di annullamento del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è annuale e puoi pagarlo in un'unica soluzione o mensilmente (in quest'ultimo caso potrà essere applicato un aumento del premio). Puoi pagare il premio autorizzando l'addebito diretto sul tuo conto corrente bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell'assicurazione. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso**, entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Inoltre, è possibile non dar corso al tacito rinnovo del contratto mediante **disdetta** da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Credemassicurazioni. In caso di recesso, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l'esercizio di tali diritti non verrà addebitato alcun costo.

Contratto di assicurazione multirischi



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: Impresa Protetta by Credemassicurazioni

Data di ultimo aggiornamento: 22/07/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); per informazioni e assistenza contattare il numero verde **800 27.33.36**; Sito Internet: www.credemassicurazioni.it; Email: info@credemassicurazioni.it; Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2023, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 67,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 53,2 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2023, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://credemassicurazioni.it/it/pillar-iii>

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 385,7% e ottenuto come rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 91,3 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 23,7 milioni), e pari al 857,1% come rapporto tra i Fondi Propri Ammissibili (€ 91,3 milioni) e il Requisito Patrimoniale Minimo (€ 10,7 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Salvo il pacchetto "Incendio e complementari Fabbricato", è obbligatorio acquistare almeno 2 pacchetti.

Le garanzie Tutela Legale Penale e Assistenza sono sempre operanti.

I pacchetti sono acquistabili secondo le modalità riportate nella seguente tabella.

Saranno operanti solo le garanzie acquistate e indicate nel modulo di Accettazione della Proposta.

Pacchetto	Garanzie	Modalità di Acquisto
Incendio e complementari Fabbricato	Incendio, Ricorso Terzi da incendio, Beni assicurati a condizioni speciali, Eventi Socio politici, Terrorismo, Eventi	Sempre disponibile

Incendio e complementari Contenuto (Apparecchiature, Macchinari, Merci)	Atmosferici (grandine, vento e cose da esso trasportate), Sovraccarico neve, Spargimenti di Acqua, Acqua piovana, Ricerca del Guasto in caso di spargimenti di acqua, Gelo, Fenomeno Elettrico.	Sempre disponibile
Impianti per la produzione di energie rinnovabili		Disponibile se hai acquistato il pacchetto "Incendio e Complementari Fabbriato"
Merci in refrigerazione	Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero	Disponibile se hai acquistato il pacchetto "Incendio e Complementari Contenuto"
Furto	Furto, rapina ed estorsione guasti cagionati dai ladri, furto commesso da prestatori di lavoro, furto e rapina dei beni presso terzi, furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre	Disponibile se hai acquistato o il pacchetto "Incendio e Complementari Fabbriato" o il pacchetto "Incendio e Complementari Contenuto" o il pacchetto "Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)"
Cristalli	Rottura Lastre	Disponibile se hai acquistato il pacchetto "Incendio e Complementari Fabbriato"
All Risk Elettronica	I danni materiali direttamente causati alle Apparecchiature Elettroniche costruite da non oltre 10 anni	Sempre disponibile
Diaria da interruzione di Attività	Diaria in caso di giorni lavorativi di interruzione dell'Attività	Disponibile se hai acquistato il pacchetto "Incendio e Complementari Fabbriato" o il pacchetto "All risk elettronica"
Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)	RCT, RCO, incarichi previsti dal testo unico sulla sicurezza, rivalsa INPS, proprietà e conduzione di fabbricato, cose di proprietà dei prestatori di lavoro, veicoli di terzi, spese di salvataggio, RC della committenza, rischi di circolazione su aree private, responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro, distacco di manodopera, beni in comodato o locazione, lavori presso terzi - danni a persone e a cose, errato trattamento dei dati personali (privacy), danni a cose in consegna e custodia, garanzia postuma	Sempre disponibile
RC prodotti	RC per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati sul modulo di Accettazione della Proposta	Disponibile se hai acquistato il pacchetto "Responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)"
Tutela legale penale	Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, pacchetto sicurezza	Sempre operante
Tutela legale civile	Vertenze con i fornitori, per ristrutturazione edilizie, appalti o subappalti, materia di locazione e diritto di proprietà e altri diritti reali, vertenze per rapporti di lavoro, impugnazione di delibera assembleari condominiali, Vertenze con istituti pubblici e di assicurazioni, sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente e responsabilità amministrativa.	Sempre disponibile

Assistenza	Intervento di un tecnico specializzato in caso di emergenze (idraulico, elettricista, fabbro, falegname, vetraio, rientro anticipato dell'assicurato, intervento di emergenza per salvataggio beni per danni da acqua condotta	Sempre operante
------------	--	-----------------

La Polizza è prestata a condizione che i locali nei quali viene svolta l'Attività indicata nel modulo di Accettazione della Proposta abbiano caratteristiche costruttive di una delle seguenti classi:

- Classe 1: strutture portanti verticali e del Tetto e Solai in cemento armato o laterizi; pareti esterne e copertura in materiali Incombustibili
- Classe 2: strutture portanti verticali e del Tetto, Solai, pareti esterne e copertura in materiali Incombustibili
- Classe 3: strutture portanti verticali, Solai, pareti esterne e copertura in materiali Incombustibili; strutture portanti del Tetto in materiali combustibili



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Sezione **Danni ai Beni**

Le garanzie **Incendio e Complementari (Fabbricato, Contenuto, Impianti per la produzione rinnovabili)** non sono operanti in caso di danni:

- ✗ Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, ribellioni, rivoluzioni, guerra informatica (Cyber Crime)
- ✗ Causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo,
- ✗ Di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva
- ✗ Causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, del coniuge, dei genitori, dei figli, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui sopra
- ✗ Indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati
- ✗ Di scoppio e implosione alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ Di smarrimento o di Furto dei Beni Assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla garanzia Incendio
- ✗ Subiti dalle Merci in refrigerazione (salvo se acquistata la specifica garanzia)
- ✗ Da spargimenti di acqua (articolo 10.1 F) 1) - Rischio assicurato) causati da stillicidio, infiltrazione, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche, umidità
- ✗ I danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte manipolazione, distruzione, indisponibilità, malfunzionamento di programmi codificati o software, hardware, firmware e chips integrati e i dati contenuti
- ✗ Danni causati dall'utilizzo o malfunzionamento di Internet o reti similari, reti Intranet, trasmissione elettronica di dati compresa quella a/dai siti Web o similari, virus, malware o software similari, violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
- ✗ Danni derivanti da difetti dei Beni Assicurati noti al Contraente e/o Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza
- ✗ Danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle

	competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'Attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione Per la garanzia Ricorso Terzi, sono esclusi i danni ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo Per le garanzie Eventi Socio-politici e Terrorismo, sono esclusi i danni da: ✗ Confisca, sequestro, requisizione dei Beni Assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto ✗ Scritte o imbrattamento ✗ Interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre Per la garanzia Eventi Atmosferici, sono esclusi i danni da: ✗ Intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi ✗ Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali ✗ Mareggiata e penetrazione di acqua marina ✗ Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico ✗ Cedimento o franamento del terreno Per la garanzia Sovraccarico neve, sono esclusi i danni: ✗ Da valanghe e slavine ✗ Da gelo, ancorché conseguente a Sinistro coperto dalla presente garanzia ✗ Da scivolamento della neve ✗ Da cedimento o franamento del terreno ✗ Ai Fabbricati non conformi alle norme, vigenti al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto ✗ Ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro Contenuto ✗ Ai capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e al Contenuto degli stessi ✗ Alle tettoie autoportanti e simili ed al loro Contenuto ✗ A lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione ✗ Ai fabbricati incompleti nelle coperture e relativo Contenuto ✗ Ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere ✗ A recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e simili installazioni esterne ✗ A enti all'aperto, ad eccezione dei carrelli elevatori, dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione e relativo Contenuto ✗ A manufatti di materia plastica (diversi da Tendostrutture, Tensostrutture) ✗ Per la garanzia Spargimenti d'acqua, Credemassicurazioni non indennizza i danni dovuti a umidità, stillicidio e gelo. Per la garanzia Acqua piovana, Credemassicurazioni non risponde dei danni: 1) Causati da: ✗ Penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti o dei serramenti ✗ Inondazione, alluvione, Mareggiata e penetrazione di acqua marina ✗ Infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, gelo, accumulo di neve ✗ Cedimento o franamento del terreno
--	---

	2) Subiti da: ✗ Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale, ad eccezione delle Merci che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm o poste nei locali interrati e seminterrati ✗ Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere ✗ Recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e simili installazioni esterne ✗ Enti all'aperto ✗ Fabbricati, Tendostrutture, Tensostutture, tettoie, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti e relativo Contenuto ✗ Capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto ✗ Serramenti, vetrate e lucernari in genere ✗ Manufatti di materia plastica (diversi da Tendostrutture, Tensostutture), Lastre in fibrocemento o cemento-amianto Per la garanzia Gelo, Credemassicurazioni non risponde dei danni: ✗ Da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato ✗ Ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale caldaia) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro ✗ Da stillicidio e umidità ✗ Subiti dagli enti all'aperto ✗ A Tendostrutture e Tensostutture e relativo Contenuto Per la garanzia Fenomeno Elettrico, Credemassicurazioni non indennizza i danni: ✗ Conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici ✗ Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei Beni Assicurati ✗ Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei Beni Assicurati Per la garanzia Merci in Refrigerazione, Credemassicurazioni non indennizza: ✗ I danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica dell'ente fornitore ✗ Le Merci in refrigerazione presso terzi. La garanzia Furto non è operante per i danni: ✗ Verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi ✗ Commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con quelle indicate al punto precedente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto in caso di furto commesso da persone dipendenti; da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; da persone legate a quelle indicate al punto precedente da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono ✗ Indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; ✗ Avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i Beni Assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai Valori
--	---

	l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno ✗ Causati ai beni riposti all'aperto ✗ A Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili non installati sul Tetto del Fabbricato La garanzia Cristalli non è operante in caso di rotture: ✗ Causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, Guerra Informatica (Cyber Crime) ✗ Causate o agevolate con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata ✗ Causate da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche ✗ Causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, esondazioni, alluvioni e frane ✗ Di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti ✗ Derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o dei Fissi e Infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate ✗ Le Lastre oggetto di commercializzazione e/o riparazione ✗ Di Lastre aventi valore artistico Sezione Elettronica La garanzia All risk elettronica non indennizza i danni: ✗ Causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, Guerra Informatica (Cyber Crime) ✗ Causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte ✗ Causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata ✗ Causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, esondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti e frane ✗ Di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualì degli agenti atmosferici ✗ Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei Beni Assicurati ✗ Verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di Carico e Scarico al di fuori dell'Ubicazione ✗ Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei Beni Assicurati ✗ Di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili ✗ Da smarrimenti o ammanchi ✗ Attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza ✗ Causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne ✗ Derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software, mancata disponibilità dei dati malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da atto doloso informatico (Cyber Crime) ✗ Direttamente o indirettamente causati da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali da qualsiasi autorità governativa sanitaria
--	--

Sezione **Danni Indiretti**

La garanzia **Diaria da interruzione di attività** non indennizza le perdite conseguenti i danni:

- ✗ Causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, Guerra Informatica (Cyber Crime)
- ✗ Ad emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo
- ✗ A un Sinistro non indennizzabile a termini delle Sezioni Incendio ed Elettronica
- ✗ A danni subiti da Merci in refrigerazione per effetti di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno
- ✗ A un Sinistro che sia divenuto indennizzabile per effetto di estensioni di garanzia inserite successivamente alla data di stipulazione della presente Polizza e non previste dal set informativo relativamente alle Sezioni Incendio ed Elettronica
- ✗ A prestazioni o servizi di cui l'Assicurato si è avvalso successivamente alla scadenza del Periodo di Indennizzo

A prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- ✗ Dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata qualora il Contraente sia persona giuridica
- ✗ Tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità
- ✗ Difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei Beni Assicurati distrutti o danneggiati, reperimento delle Merci o delle macchine/impianti, imputabili a eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge
- ✗ Mancata disponibilità, da parte dell'Assicurato, dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'Attività
- ✗ Revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti
- ✗ Derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software, mancata disponibilità dei dati malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da atto doloso informatico (Cyber Crime)
- ✗ Le perdite o le spese conseguenti a danni materiali o non materiali, diretti o indiretti che riguardino eventi relativi agli Impianti di produzione di energie rinnovabili

Sezione **Danni a Terzi**

La garanzia **Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso di prestatori di lavoro (RCO)**, e non comprende i danni:

- ✗ Causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, Guerra Informatica (Cyber Crime)
- ✗ Da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- ✗ Da inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento
- ✗ Causati da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età
- ✗ A natanti e aeromobili sotto Carico o Scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle Cose ed alle persone a bordo degli stessi
- ✗ Verificatisi su aree aeroportuali
- ✗ Derivanti da errori, omissioni o ritardi nell'elaborazione di atti e documenti; da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge
- ✗ A Cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno
- ✗ Da detenzione e/o impiego di esplosivi
- ✗ Cagionati da Merci o prodotti in genere dopo la consegna a terzi
- ✗ Diretti o indiretti da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da

	trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte ✗ Derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto ✗ Derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF) ✗ Di carattere punitivo (limitatamente ai Sinistri verificatisi in Usa, Canada e Messico), le sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio ✗ verificatisi su impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva La garanzia RC Prodotti non comprende i danni: ✗ Relativi a fatti o circostanze già noti all'Assicurato al momento della stipula della Polizza ✗ Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge ✗ Causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte ✗ Derivanti da prodotti fabbricati per veicoli a motore in genere destinati alla circolazione su strade pubbliche nonché quelli destinati all'industria aeronautica e/o spaziale ✗ Derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto ✗ Derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici ✗ Derivati dalla cattiva conservazione, mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali (temperatura, umidità, composizione dei gas ambientali) ✗ Da Furto e/o da mancata/errata segnalazione di allarme quando il prodotto oggetto del contratto è una apparecchiatura e/ un impianto di allarme/antifurto, casseforti, serrature, porte blindate e simili La presente garanzia non vale per: ✗ Le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso ✗ Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Credemassicurazioni ✗ Le spese per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge ✗ Il rimborso delle spese sostenute per pubblicità, vendite promozionali, campagne di relazione pubbliche volte a riottenere la fiducia del pubblico ✗ Il rimborso, nei casi di riparazione in alternativa al ritiro del prodotto, delle spese per eventuali migliorie ✗ Il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages) ✗ I danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore e manutentore ✗ Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultanti difettosi o presunti tali ✗ Le spese da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano ✗ Le spese di fornitura e/o mancata rispondenza del prodotto all'uso a cui è destinato ✗ I danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi ✗ I danni derivanti da prototipi Relativamente alle attività che prevedono servizi ai Veicoli, la Polizza non comprende i danni: ✗ Alle parti dei Veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le loro sostituzioni o riparazioni ✗ Causati da Furto e Incendio ✗ Da mancato uso o disponibilità dei Veicoli
--	--

	✗ Alle Cose che si trovano sui Veicoli ✗ Per i prodotti destinati al settore dell'edilizia, i danni provocati o derivanti, in qualunque modo, da muffe, funghi, spore, fermenti o biocontaminati in genere Sezione Tutela Legale Le garanzie Tutela Legale Penale e Tutela Legale Civile non coprono le seguenti spese: ✗ Compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite ✗ Compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale ✗ Compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG ✗ Spese per l'indennità di trasferta ✗ Spese di Esecuzione Forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro ✗ Spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria ✗ Imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia ✗ Multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere ✗ Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali ✗ Spese non concordate con ARAG ✗ Ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione ✗ spese recuperate dalla controparte Nella garanzia delitti dolosi: ✗ le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato diversi da assoluzione con Decisione Passata in Giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento) o prescrizione Nella garanzia Pacchetto Sicurezza: ✗ Le spese sostenute nei delitti dolosi nei casi di estinzione del Reato diversi da assoluzione, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento) o prescrizione ✗ Le spese sostenute a primo rischio per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali ✗ Nella garanzia Vertenze con i fornitori: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente ✗ Nella garanzia ristrutturazione edilizia: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente ✗ Nella garanzia appalto o subappalto: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente ✗ Nella garanzia locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente ✗ Nella garanzia rapporti di lavoro: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente ✗ Nella garanzia impugnazione di delibere assembleari condominiali: ✗ Le spese sostenute per le Vertenze relative alle spese condominiali e per le Vertenze tra condòmini ✗ Le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente ✗ Nella garanzia istituti o enti pubblici di assicurazioni: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente
--	---

	La sezione non opera per Sinistri relativi a: ✗ Diritto di famiglia, successioni o donazioni ✗ Materia fiscale o amministrativa ✗ Fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive ✗ Danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici ✗ Fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme ✗ Diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust ✗ Fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie ✗ Compravendita di quote societarie, Vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'azienda Contraente ✗ Affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda ✗ Proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o Veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche ✗ Fatti dolosi degli Assicurati ✗ Fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente ✗ Prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'azienda Contraente nell'esercizio della sua Attività ✗ Compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare ✗ Interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti" ✗ Fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare ✗ Attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti ✗ Attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori ✗ Vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi ✗ Contratti di agenzia, rappresentanza o mandato ✗ Esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario ✗ Vertenze con la banca ✗ Adesione ad azioni di classe (class action) ✗ Difesa penale per abuso di minori ✗ Controversie con Credemassicurazioni Sezione Assistenza Le garanzie della sezione Assistenza non comprendono i sinistri che siano conseguenza diretta di: ✗ Guerre, insurrezioni, occupazioni militari ✗ Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane e altri sconvolgimenti della natura ✗ Emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte ✗ Atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

INCENDIO E COMPLEMENTARI

RISCHIO ASSICURATO	SCOPERTO/FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Incendio Fabbricato	---	Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta
Caduta o rovina di ascensori e montacarichi dovuta a rottura di congegni.	---	La garanzia opera con il Limite di Indennizzo di € 15.000 per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
Limitatamente agli Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili (se assicurati)	20% minimo € 1.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa, la Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta
Per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea	---	5% dell'Indennizzo con il massimo di 25.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e riallocare il Contenuto illeso	---	5% dell'Indennizzo con il massimo di 50.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti	---	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000
Ricorso Terzi Interruzione di esercizio	---	€ 20% della Somma Assicurata
Beni Assicurati a Condizioni Speciali	€ 250	€ 10.000 euro per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
Eventi socio-politici	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite Fabbricato, Attrezzature, Macchinari e Merci
Per danni a Tendostrutture e Tensostutture	10% minimo 2.500 €	€ 5.000 euro per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
Limitatamente agli Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili (qualora assicurati)	20% minimo € 1.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa, la Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta
Terrorismo	10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite Fabbricato, Attrezzature, Macchinari e Merci col massimo di € 1.000.000
Limitatamente agli Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili (qualora assicurati)	20% minimo € 1.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa, la Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta
Eventi atmosferici	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite Fabbricato, Attrezzature, Macchinari e Merci
Per danni a Tendostrutture e Tensostutture	10% minimo 2.000 €	€ 2.500 euro per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

Limitatamente agli Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili (se assicurati)	20% minimo € 1.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa, la Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta
Sovraccarico neve	10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa del 50% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite Fabbricato, Attrezzature, Macchinari e Merci.
Per danni a Tendostrutture e Tensostrutture	10% minimo 1.500 €	€ 15.000 euro per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
Limitatamente agli Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili (qualora assicurati)	20% minimo € 1.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa, la Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta
Spargimenti d'acqua	€ 250	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa € 50.000
Acqua piovana	10% minimo 1.500 €	50.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Ricerca del guasto	€ 350	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa € 3.000
Gelo	€ 350	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa € 20.000
Fenomeno Elettrico	€ 500	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa € 5.000
Limitatamente agli Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili (se assicurati)	20% minimo € 1.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa, la Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta
Merci in refrigerazione	10% minimo € 250	Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta
Per Merci in refrigerazione poste sui Veicoli	10% minimo 250 €	10% della Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta

FURTO

RISCHIO ASSICURATO	SCOPERTO/FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Furto	20%	Somma Assicurata indicata in nel modulo di Accettazione della Proposta
Furto con impianto di allarme Antifurto attivato (presenza Antifurto indicata nel modulo di Accettazione della Proposta)	10%	
Inosservanza obblighi impianto di allarme Antifurto	20%	
Se opera in concomitanza con altro Scoperto fermo il minimo eventualmente previsto	25%	
Furto attraverso aperture e/o protezioni con caratteristiche peggiorative rispetto a quanto richiesto all'articolo 13.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura ma sia operante l'impianto di allarme Antifurto	10%	
Furto / Rapina ed Estorsione dei Valori	---	10% della Somma Assicurata minimo € 1.000 massimo € 10.000
Furto attraverso aperture, protezioni e strutture difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto	20%	Somma Assicurata indicata in nel modulo di Accettazione della Proposta

indicato all'articolo 13.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura		
Guasti cagionati dai ladri e Furto di Fissi e Infissi	---	10% della Somma Assicurata minimo di € 2.000
Atti vandalici	---	10% della Somma Assicurata minimo di € 2.000
Perdita di Valori durante il trasporto	15%	10% della Somma Assicurata massimo € 5.000
Spese sanitarie conseguenti ad Infortunio	---	€ 2.500
Spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti	---	5% dell'Indennizzo massimo € 10.000
Spese per la duplicazione dei documenti sottratti	---	€ 1.500
Spese per installazione e potenziamento di impianti di prevenzione e mezzi di chiusura	---	10% della Somma Assicurata massimo € 10.000
Furto e Rapina dei beni presso terzi	---	20% della Somma Assicurata
Furto e Rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre	20% Minimo € 500	25% della Somma Assicurata

CRISTALLI

RISCHIO ASSICURATO	FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Rottura Lastre	€ 100 per Sinistro	€ 1.000 per singola Lastra 10.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa

ALL RISK ELETTRONICA

RISCHIO ASSICURATO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Per singolo Sinistro, salvo se diversamente precisato	150 €	---	Somma Assicurata
Beni presso terzi	---	---	25% della Somma Assicurata
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o di sabotaggio	---	10% con il minimo € 150	70% della Somma Assicurata, per singola partita, per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Fenomeno Elettrico	---	10% con il minimo di € 500 con il massimo di € 2.500	Somma Assicurata complessiva della presente sezione per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Allagamento in locali seminterrati e interrati	---	10% con il minimo € 500	30% della Somma Assicurata, per singola partita, per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Apparecchiature Elettroniche ubicate sotto Tendostrutture e Tensostrutture	---	25% con il minimo € 200	30% delle Somme Assicurate complessive della presente sezione massimo di € 20.000 per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Spese per la sostituzione dei Conduttori Esterni collocati nei muri o nei pavimenti del Fabbricato il ripristino di muri, intonaci e pavimentazioni	---	20% con il minimo di € 150	20% della Somma Assicurata per le Apparecchiature Elettroniche con il massimo di € 2.500 per Sinistro e per Annualità Assicurativa

Spese sgombero residui Qualora il Sinistro interessi contestualmente garanzie prestate con le Sezioni Incendio, Catastrofale e Furto si conviene che Credemassicurazioni indennizzerà le suddette spese una sola volta	---	---	5% dell'Indennizzo
Qualora il Sinistro interessi contestualmente garanzie prestate con le Sezioni Incendio e Furto.	---	---	€ 40.000 complessivamente per tutte le sezioni interessate
Spese rimozione e ricollocamento	---	---	20% della Somma Assicurata per le Apparecchiature Elettroniche con il massimo € 5.200 per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Onorari Periti Qualora il Sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente Polizza si conviene che Credemassicurazioni rimborsa i suddetti onorari una sola volta	---	---	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000 per Sinistro
Furto attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi	---	20% con il minimo di € 150	Somma Assicurata complessivamente per la presente sezione
Furto beni installati all'aperto	---	25% con il minimo di € 150	

Impianto di allarme Antifurto

RISCHIO ASSICURATO	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Impianto di allarme Antifurto conforme e operante	10%	Somma Assicurata complessivamente per la presente sezione
Inosservanza obblighi impianto di allarme Antifurto	20%	
Se opera in concomitanza con altro Scoperto fermo il minimo eventualmente previsto	25%	
Se opera in concomitanza con altra Franchigia, ferma restando la Franchigia prevista	20%	
Furto attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi e impianto di allarme Antifurto operante	10% con il minimo di € 150	

Condizioni particolari sempre operanti

RISCHIO ASSICURATO	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Apparecchiature Elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'Ubicazione per danni da Furto, Rapina, scippo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, Terrorismo o sabotaggio e caduta accidentale	25% con il minimo di € 200	10.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Ricorso terzi - per danni da interruzione di Attività	---	50.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Dati e relativi supporti	10% con il minimo di € 150	15.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Programmi in licenza d'uso	10% con il minimo di € 150	10.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

RISCHIO ASSICURATO	FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Diaria	3 giorni	180 giorni se riprende Attività 60 giorni se non riprende Attività
Per danni conseguenti a Fenomeno Elettrico di cui ai punti: Rischio assicurato per la garanzia Incendio e Complementari Fabbricato Sezione Elettronica	---	30% della Diaria per un massimo di 30 giorni
Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui all'articolo 10.1 F) 1) della garanzia Incendio e Complementari Fabbricato	---	30% della Diaria per un massimo di 30 giorni
Per danni conseguenti alla garanzia Acqua Piovana di cui all'articolo 10.1 F) 2) della garanzia Incendio e Complementari Fabbricato	---	30% della Diaria
Per danni conseguenti a Sovraccarico neve di cui all'articolo 10.1 E) 4) della garanzia Incendio e Complementari Fabbricato	---	30% della Diaria
Onorari Periti, consulenti e professionisti. Qualora il Sinistro interessi più sezioni prestate con la presente Polizza si conviene che Credemassicurazioni indennizzerà i suddetti onorari una sola volta	---	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000 per Sinistro

Limiti di Indennizzo aggregati

Per danni conseguenti a: Rigurgito di fognatura privata, di cui all'articolo 10.1 F) 1) della garanzia Incendio e Complementari Fabbricato	€ 50.000
Per danni conseguenti alla garanzia Acqua Piovana di cui all'articolo 10.1 F) 2) della garanzia Incendio e Complementari Fabbricato	€ 100.000
Per danni conseguenti alla garanzia Gelo di cui all'articolo 10.1 F) 4) della garanzia Incendio e Complementari Fabbricato	€ 100.000
Per danni conseguenti alla garanzia Merci in refrigerazione di cui all'articolo 10.1 H della garanzia Incendio e Complementari Fabbricato	Entro il limite del doppio della Somma Assicurata per garanzia diretta

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

RISCHIO ASSICURATO	SCOPERTO/FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Responsabilità Civile verso Terzi - danno a Cose nell'ambito di esecuzione lavori	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 50.000	Massimale indicato sul modulo di Accettazione della Proposta
Cose di proprietà dei Prestatori di Lavoro	€ 250	€ 75.000 per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Danni cagionati a Veicoli ed a Cose sugli stessi	€ 250 per ogni veicolo	€ 100.000 per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Danni cagionati a Cose da Incendio	---	€ 300.000 per Sinistro
Spese di salvataggio (Limitatamente ai danni a Cose)	250 €	€ 10.000 per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Errato trattamento dei dati personali (privacy)	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000	10% del Massimale entro il limite di 150.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa

Danni a Cose in consegna e custodia	10% con il minimo di € 250	10% del Massimale entro il limite di 50.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Lavori presso terzi – Danni a Cose Limitatamente ai danni a cosa cagionati da Incendio	500 €	€ 150.000 per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Condutture e impianti sotterranei	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000	50.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa
Postuma - limitatamente ai danni a Cose	Scoperto del 10% con il minimo di € 250	Massimale per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
Responsabilità solidale	---	100.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa

RC PRODOTTI

RISCHIO ASSICURATO	SCOPERTO/FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
RC Prodotti	---	Massimale indicato nel modulo di Accettazione della Proposta
Danni Materiali e Diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato	---	50% del Massimale per Sinistro, per Sinistro in Serie e per Annualità Assicurativa
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	---	10% del Massimale indicato nel modulo di Accettazione della Proposta
Conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto è nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento	---	€ 300.000 per Annualità Assicurativa e per Sinistro in Serie
Bombole, cisterne, serbatoi, container, contenitori e imballaggi in genere	---	20% del Massimale per Sinistro, per Annualità Assicurativa e per Sinistro in Serie
Estintori, apparecchiature antincendio Relativamente ai danni a Cose	20%	€ 300.000 per Annualità Assicurativa e per Sinistro in Serie
Vetrine termiche, banchi refrigeranti, celle frigorifere	---	20% del Massimale per Sinistro, per Annualità Assicurativa e per Sinistro in Serie
Turaccioli e tappi	---	20% del Massimale per Sinistro, per Annualità Assicurativa e per Sinistro in Serie
Vernici, pitture, inchiostri, smalti, stucchi, coloranti, detergenti, lubrificanti anticongelanti e prodotti chimici in genere	---	€ 30.000 per Sinistro, per Annualità Assicurativa e per Sinistro in Serie

SEZIONE TUTELA LEGALE

RISCHIO ASSICURATO	LIMITE DI INDENNIZZO
Tutela Legale Penale	10.000 € per Sinistro e con un massimo di 50.000 € per Annualità Assicurativa
Tutela Legale Civile	10.000 € per Sinistro e con un massimo di 50.000 € per Annualità Assicurativa

SEZIONE ASSISTENZA	
RISCHIO ASSICURATO	LIMITE DI INDENNIZZO
Invio di un idraulico	€ 1.000 per Sinistro e fino a 3 volte per Annualità Assicurativa.
costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza	€ 500 per Sinistro
Invio di un elettricista	€ 1.000 per Sinistro e fino a 3 volte per Annualità Assicurativa.
costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza	€ 500 per Sinistro
Invio di un fabbro o di un falegname	€ 1.000 per Sinistro e fino a 3 volte per Annualità Assicurativa.
costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza	€ 500 per Sinistro
Invio di un vetraio	€ 1.000 per Sinistro e fino a 3 volte per Annualità Assicurativa.
per Sinistro costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza	€ 500 per Sinistro
Rientro anticipato dell'Assicurato	€ 1.000 per Sinistro e fino a 3 volte per Annualità Assicurativa.
Autovettura a noleggio	Massimo di tre giorni
Intervento di emergenza per salvataggio beni	€ 1.000 per Sinistro e fino a 3 volte per Annualità Assicurativa.
Deposito temporaneo del Contenuto	massimo di 30 giorni
Intervento di emergenza per danni da acqua	€ 1.000 per Sinistro e fino a 3 volte per Annualità Assicurativa.
Deposito temporaneo del Contenuto	Massimo di 30 giorni

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Il Contraente deve consegnare tutta la documentazione necessaria e compilare correttamente il modulo di denuncia del Sinistro, disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it , entro: • 10 giorni dalla data di accadimento del Sinistro per i DANNI AI BENI • 10 giorni da quando ha avuto conoscenza del fatto per la garanzia RCT e RCO • 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del fatto per la garanzia RC PRODOTTI Puoi inviare la richiesta di apertura del Sinistro anche tramite l'Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni.
	TUTELA LEGALE La gestione dei Sinistri delle garanzie di Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direttore Generale - con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: • Telefono centralino: 045/8290411 • Mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it
	ASSISTENZA In caso di sinistro compreso nella sezione Assistenza , contattare la centrale operativa al numero verde 800.896991 (dall'estero, prefisso internazionale seguito da 011.7425566), comunicando le proprie generalità, il numero di polizza, il tipo di assistenza richiesta, il numero di telefono e l'indirizzo di chiamata.
	Assistenza diretta/in convenzione: i servizi e le prestazioni di Assistenza previste all'interno della sezione ASSISTENZA sono organizzati ed erogati tramite la Centrale Operativa di Blue Assistance

	S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua, con cui Credemassicurazioni S.p.A. è convenzionata. Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri della Sezione Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Credemassicurazioni, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato alle aziende artigianali e alle piccole medie imprese che, al momento della sottoscrizione, non abbiano un fatturato annuo superiore a 5.000.000 €, che abbiano massimo 35 prestatori di lavoro e che non svolgano una delle attività indicate nell'Allegato 1 delle condizioni di assicurazione. È rivolto alle imprese che vogliono tutelare la propria attività da eventuali rischi relativi all'immobile e/o al suo contenuto, non connessi al mancato pagamento delle rate dei finanziamenti sottoscritti con Credito Emiliano. Il prodotto prevede la possibilità di assicurare i danni provocati da incendio e altri danni naturali (fabbricato, contenuto, impianti per la produzione di energie rinnovabili), con possibilità di coprire le merci in refrigerazione, da furto, dalla rottura di cristalli, a terzi in relazione alla conduzione dell'immobile, verso i prestatori di lavoro e per id anni causati a terzi dai prodotti.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione come riportati nella seguente tabella, espressi in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	30%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://credemassicurazioni.it/it/contatti/segnalazione-reclami La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CREDEMASSICURAZIONI



IMPRESA PROTETTA BY CREDEMASSICURAZIONI

PER TUTELARE LA TUA ATTIVITÀ ARTIGIANALE
E LA TUA PICCOLA O MEDIA IMPRESA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione CRS008959TUE0724

Redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Data di ultimo aggiornamento 22 luglio 2024

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it



INTRODUZIONE

Il prodotto Impresa Protetta by Credemassicurazioni ti tutela dai diversi rischi che possono capitare alla tua Attività di artigiano o di piccola o media impresa.



QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

La tua Attività ha un Fatturato annuo al momento dell'emissione della Polizza entro i 5.000.000 € e hai un massimo di 35 Prestatori di lavoro



QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- Il tuo Fatturato al momento dell'emissione della Polizza è superiore a 5.000.000 €
- Hai più di 35 Prestatori di lavoro
- Il codice ATECO della tua Attività è tra quelli indicati nell'Appendice 1 – Attività non assicurabili
- Il Fabbricato e/o il Magazzino dove svolgi l'attività è Collabente

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono le norme che regolano la Polizza in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da sezioni in cui vengono illustrate le garanzie, i rischi esclusi e cosa fare in caso di Sinistro.

SEZIONE DANNI AI BENI

- INCENDIO E COMPLEMENTARI FABBRICATO, CONTENUTO e IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
- MERCI IN REFRIGERAZIONE
- FURTO
- CRISTALLI

SEZIONE ELETTRONICA

- ALL RISK ELETTRONICA

SEZIONE DANNI INDIRETTI

- DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

SEZIONE DANNI AI TERZI

- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
- RC PRODOTTI

SEZIONE TUTELA LEGALE

- TUTELA LEGALE PENALE (sempre operante)
- TUTELA LEGALE CIVILE

SEZIONE ASSISTENZA

- ASSISTENZA (sempre operante)

Salvo il pacchetto "Incendio e complementari Fabbricato", è obbligatorio acquistare almeno 2 pacchetti.

Le garanzie Tutela Legale Penale e Assistenza sono sempre operanti.

I pacchetti sono acquistabili secondo le modalità riportate nella seguente tabella.

Pacchetto	Modalità di Acquisto
<i>Incendio e complementari Fabbricato</i>	Sempre disponibile
<i>Incendio e complementari Contenuto</i>	Sempre disponibile
<i>Impianti per la produzione di energie rinnovabili</i>	Disponibile se hai acquistato il pacchetto “ <i>Incendio e Complementari Fabbricato</i> ”
<i>Merci in refrigerazione</i>	Disponibile se hai acquistato il pacchetto “ <i>Incendio e Complementari Contenuto</i> ”
<i>Furto</i>	Disponibile se hai acquistato o il pacchetto “ <i>Incendio e Complementari Fabbricato</i> ” o il pacchetto “ <i>Incendio e Complementari Contenuto</i> ” o il pacchetto “Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)”
Cristalli	Disponibile se hai acquistato il pacchetto “ <i>Incendio e Complementari Fabbricato</i> ”
All risk elettronica	Sempre disponibile
<i>Diaria da interruzione di Attività</i>	Disponibile se hai acquistato il pacchetto “ <i>Incendio e Complementari Fabbricato</i> ” o il pacchetto “All risk elettronica”
Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)	Sempre disponibile
RC prodotti	Disponibile se hai acquistato il pacchetto “Responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)”
Tutela legale penale	Sempre operante
Tutela legale civile	Sempre disponibile
Assistenza	Sempre operante

Saranno operanti solo le garanzie acquistate e indicate nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

Ti ricordiamo che il pagamento del Sinistro viene corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che troverai in queste sezioni.

APPENDICI

Sono documenti aggiuntivi alle *Condizioni di Assicurazione*

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile citati con una breve spiegazione.

INFORMAZIONI UTILI

Le parti evidenziate in questo modo sono quelle da leggere attentamente.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)

800 – 27.33.36

Assistenza attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno

800 – 89.69.91
Dall'estero:
0039 011-7425566

INDICE

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 1

	1	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	1
	2	CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E DELL'ATTIVITÀ	2
	3	EFFICACIA DELLA POLIZZA	3
	4	RECESSO, DISDETTA E CESSAZIONE	4
	5	INFORMAZIONI SUL PREMIO	5
	6	DOVE VALE LA COPERTURA	5
	7	EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO	6
	8	ALTRE INFORMAZIONI	7
	9	COMUNICAZIONI	7

SEZIONE DANNI AI BENI 8

INCENDIO E COMPLEMENTARI FABBRICATO - INCENDIO E COMPLEMENTARI CONTENUTO
- IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI

	10	CHE COSA POSSO ASSICURARE	8
	11	CHE COSA NON È ASSICURATO	12
	12	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	16

FURTO 18

	13	CHE COSA POSSO ASSICURARE	18
	14	CHE COSA NON È ASSICURATO	21
	15	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	22

CRISTALLI 23

	16	CHE COSA POSSO ASSICURARE	23
	17	CHE COSA NON È ASSICURATO	24
	18	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	24

SEZIONE ELETTRONICA 25

ALL RISK ELETTRONICA

	19	CHE COSA POSSO ASSICURARE	25
	20	CHE COSA NON È ASSICURATO	27
	21	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	28

SEZIONE DANNI INDIRETTI 30

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

	22	CHE COSA POSSO ASSICURARE	30
	23	CHE COSA NON È ASSICURATO	31
	24	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	32
	25	CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	33

SEZIONE DANNI A TERZI 38

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I
PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

	26	CHE COSA POSSO ASSICURARE	38
	27	CHE COSA NON È ASSICURATO	43
	28	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	44
	29	CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	45

RC PRODOTTI	46
 30 CHE COSA POSSO ASSICURARE	46
 31 CHE COSA NON È ASSICURATO	47
 32 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	48
 33 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	49
SEZIONE TUTELA LEGALE	49
TUTELA LEGALE PENALE (SEMPRE OPERANTE)	49
 34 CHE COSA POSSO ASSICURARE	49
TUTELA LEGALE CIVILE (OPZIONALE)	51
 35 CHE COSA NON È ASSICURATO	53
 36 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	54
 37 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	54
SEZIONE ASSISTENZA	57
ASSISTENZA	57
 38 CHE COSA POSSO ASSICURARE	57
 39 CHE COSA NON È ASSICURATO	59
 40 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	59
 41 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	60
AREA NON ASSICURATIVA	60
 42 SERVIZIO DI PRONTO RIPRISTINO	60
APPENDICE 1 - ATTIVITÀ NON ASSICURABILI	62
GLOSSARIO	1
ALLEGATI	
FAC SIMILE DEL MODULO DI PROPOSTA	
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO	

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni a tutte le garanzie



1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Contraente* deve fornire a *Credemassicurazioni* le informazioni che possono influire sulla valutazione del rischio in modo preciso e completo. Se non lo fa consapevolmente o con colpa grave su fatti che conosce o potrebbe normalmente conoscere, il contratto può essere annullato e può perdere il diritto all'*Indennizzo* (come previsto dall'articolo 1892 del codice civile). Se non lo fa, ma inconsapevolmente o senza colpa grave o su fatti che non conosce e che non poteva verificare, *Credemassicurazioni* può recedere dal contratto (come previsto dall'articolo 1893 del codice civile).

Se il *Contraente* trasferisce la sede legale o la residenza fuori dall'Italia, deve informare immediatamente *Credemassicurazioni*. Le garanzie termineranno a mezzanotte del giorno in cui si è trasferito.

Se il *Contraente* non informa *Credemassicurazioni* del trasferimento, fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente, dovrà anche risarcire *Credemassicurazioni* per qualsiasi danno derivante da questa omissione.

1.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Credemassicurazioni ha il diritto di visitare i *Beni Assicurati* e di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, sulla documentazione inerente gli elementi variabili per il calcolo del *Premio*. Il *Contraente* ha l'obbligo di consentire a *Credemassicurazioni* il libero accesso ai luoghi di lavoro e di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Se il rischio assicurato si aggrava, il *Contraente* deve informare immediatamente *Credemassicurazioni* per iscritto. In caso di *Sinistro*, la mancata segnalazione di tali cambiamenti può comportare la perdita del diritto all'*Indennizzo* (come stabilito dall'articolo 1898 del Codice Civile).

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:

! Dopo aver stipulato la *Polizza*, il numero di *Prestatori di Lavoro dell'Attività* aumenta da 30 a 40. Nell'articolo 2.3 – Rischi non assicurabili, è indicato che *Credemassicurazioni* non assicura le *Attività* con più di 35 *Prestatori di Lavoro*.

1.4 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni* è tenuta a ridurre il *Premio* successivamente alla comunicazione, come previsto dall'articolo 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di *Recesso*.

1.5 ATTIVITÀ SVOLTA

Il *Contraente*, ai fini dell'operatività della *Polizza*, dichiara che l'*Attività* esercitata nell'azienda corrisponde a quella indicata nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

La *Polizza* opera per il completo ciclo di lavorazione comprese le eventuali attività preliminari, complementari e accessorie. I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente l'*Attività* svolta insegna e consiglia di usare o che l'*Assicurato* ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

1.6 CONTIGUITÀ E VICINANZA

Il *Contraente* è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei *Beni Assicurati* esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

1.7 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* deve tempestivamente comunicare per iscritto a *Credemassicurazioni* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *Sinistro* il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.



2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E DELL'ATTIVITÀ

2.1 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

La Polizza è prestata a condizione che i locali nei quali viene svolta l'Attività indicata nel modulo di Accettazione della Proposta abbiano caratteristiche costruttive di una delle seguenti classi:

- **Classe 1:** strutture portanti verticali e del Tetto e Solai in cemento armato o laterizi; pareti esterne e copertura in materiali *Incombustibili*
- **Classe 2:** strutture portanti verticali e del Tetto, Solai, pareti esterne e copertura in materiali *Incombustibili*
- **Classe 3:** strutture portanti verticali, Solai, pareti esterne e copertura in materiali *Incombustibili*; strutture portanti del Tetto in materiali combustibili

È tollerata la presenza di:

- a) Materiali diversi da quelli indicati nelle strutture portanti verticali del Tetto e nei Solai, purché relativi a porzioni di Fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta
- b) Materiali diversi da quelli indicati in porzioni di pareti esterne e copertura per non oltre 1/3 delle rispettive superfici
- c) Coibentazioni e soffittature in materiali combustibili
- d) Le Tendostrutture e le Tensostrutture comunque costruite purché non superino i 3/10 dell'area coperta
- e) Le Dipendenze con caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate in Polizza purché non superino i 2/10 dell'area coperta

In caso di assicurazione di porzione del Fabbricato le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione sia all'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.

In caso di assicurazione del solo Magazzino, le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia al Magazzino sia all'intero fabbricato di cui il Magazzino assicurato fa parte.

2.2 TOLLERANZE

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

1. *Infiammabili* nei locali e nell'area in uso al Contraente:
 - Sino a 250 kg di *Infiammabili*
 - Gli *Infiammabili* esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all'esterno del Fabbricato ed i carburanti nei serbatoi dei Veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore
2. *Merci Speciali* nei locali e nell'area in uso al Contraente:
 - Sino a 100 kg di *Merci Speciali*
 - Le *Merci Speciali* riposte negli appositi depositi ubicati all'esterno del Fabbricato
 - Nei locali e nell'area in uso al Contraente non hanno influenza nella valutazione del rischio 1 kg di *Esplodenti*.

2.3 RISCHI NON ASSICURABILI

Credemassicurazioni non assicura le Attività:

- 1) Con più di 35 Prestatori di Lavoro
- 2) Che rientrino, per settore merceologico e tipologia, tra quelle elencate dall'Allegato 1 – Aziende non Assicurabili
- 3) Che contengano nei locali e nell'area in uso all'assicurato *Infiammabili* e *Merci Speciali* in eccedenza ai quantitativi tollerati ovvero 250 kg di *Infiammabili* e 100 kg di *Merci Speciali*
- 4) Dove, nei locali e nell'area in uso al Contraente, siano presenti *Esplodenti*
- 5) Esercitate in Fabbricati e Magazzini Collabenti
- 6) Che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, abbiano un Fatturato annuo superiore a 5.000.000 €

Al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste, le garanzie smettono di essere operanti.

L'eventuale successivo incasso del Premio da parte di Credemassicurazioni non costituisce una deroga, infatti il Premio verrà restituito da Credemassicurazioni.



3 EFFICACIA DELLA POLIZZA

3.1 CONCLUSIONE DELLA POLIZZA

Il contratto è concluso nel momento in cui il *Contraente* riceve l'*Accettazione della Proposta*. Per la sottoscrizione della polizza il *Contraente* può utilizzare anche il Servizio di "Firma Elettronica".

3.2 DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA

Se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, la *Polizza* è attiva dalle ore 24 del giorno di "Decorrenza della *Polizza*" indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*. In alternativa ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del *Premio*. Il contratto ha durata iniziale di un anno.

Se il *Contraente* non paga il *Premio*, la *Polizza* viene sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende validità dalle ore 24 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze e il diritto di *Credemassicurazioni* di ricevere il pagamento dei *Premi* scaduti come previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile.

3.3 TACITO RINNOVO DELLA POLIZZA

In assenza di disdetta, la *Polizza* si rinnova automaticamente alla scadenza per un anno e così in seguito per ogni scadenza annuale.

I *Premi* delle garanzie potranno essere ricalcolati ad ogni annualità tenendo conto delle variabili tariffarie e normative in vigore alla *Scadenza della Polizza*. In questo caso, *Credemassicurazioni*, entro 45 giorni dalla *Scadenza*, invierà al *Contraente* una comunicazione con indicato il *Premio* di rinnovo per l'annualità successiva.

Si ricorda la facoltà del *Contraente* di non rinnovare la polizza disdettandola come previsto al successivo articolo 4.3 - *Disdetta della Polizza*.

3.4 COMUNICAZIONI AL RINNOVO ANNUALE DELLA POLIZZA

Ad ogni scadenza anniversaria della *Polizza* il *Contraente* deve comunicare a *Credemassicurazioni*:

- Qualsiasi variazione del numero di *Prestatori di Lavoro*
- Eventuale variazione del *Fatturato* annuo

Credemassicurazioni, sempreché il numero complessivo dei *Prestatori di Lavoro* non superi le 35 (trentacinque) unità e il *Fatturato* annuo non superi i 7.000.000 €, provvederà a rideterminare il *Premio* per l'annualità seguente in base ai nuovi parametri.

Fermo restando quanto sopra, se per inesatte o incomplete dichiarazioni del *Contraente* il numero di *Prestatori di Lavoro* dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i *Sinistri* verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati con l'applicazione di quanto indicato all'articolo 32.4 - *Regola Proporzionale*.

3.5 SOSTITUZIONE DI POLIZZA

Il *Contraente*, in qualsiasi momento, può richiedere la *Sostituzione di Polizza* modificando le garanzie, le *Somme Assicurate* e i *Massimali*. In tal caso, la *Polizza Sostituita* cesserà e si applicheranno esclusivamente le previsioni della nuova *Polizza* dalla sua data di effetto.

3.6 CAMBIO DI PRODOTTO DA PROTEZIONE ARTIGIANO A IMPRESA PROTETTA BY CREDEMASSICURAZIONI

Nel caso in cui il *Contraente* sia già titolare di una polizza Protezione Artigiano di *Credemassicurazioni* e chieda, alla scadenza annuale, il *Cambio di Prodotto* da Protezione Artigiano alla presente *Polizza*. La polizza Protezione Artigiano cesserà e si applicheranno esclusivamente le previsioni della nuova *Polizza* dalla sua data di effetto.



4 RECESSO, DISDETTA E CESSAZIONE

4.1 RECESSO

Il *Contraente* può recedere dalla *Polizza* entro 60 giorni dalla data di *Decorrenza*.

Il *Recesso* libera *Credemassicurazioni* e il *Contraente* da qualsiasi obbligazione a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui *Credemassicurazioni* riceve il *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del *Recesso*, verrà rimborsata al *Contraente* la parte di *Premio* relativa al rischio non corso, al netto delle eventuali imposte di legge. *Credemassicurazioni* ha diritto a trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Per esercitare il diritto di *Recesso*, il *Contraente* può scegliere tra le seguenti opzioni:

- Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni* (farà fede la data di ricezione della raccomandata)
- Inviare una comunicazione al recapito di posta elettronica certificata di *Credemassicurazioni*
- Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto la *Polizza*

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non sono previsti costi a carico del *Contraente*.

4.2 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, *Credemassicurazioni* può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *Recesso*, la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

4.3 DISDETTA DELLA POLIZZA

Sia il *Contraente* sia *Credemassicurazioni* possono disdettare la *Polizza*.

La disdetta va inviata mediante lettera raccomandata, spedita:

- Nel caso di disdetta del *Contraente*: a *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la *Polizza*, almeno 15 giorni prima della scadenza della *Polizza*
- Nel caso di disdetta da *Credemassicurazioni*: alla *Residenza* dichiarata del *Contraente*, almeno 15 giorni prima della scadenza della *Polizza*

Il *Contraente* può consegnare la disdetta anche direttamente a mano alla sede di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario* dove è stata sottoscritta la *Polizza*. In questo caso, farà fede la data di ricezione della comunicazione scritta di disdetta.

La disdetta ha come effetto la chiusura definitiva del rapporto contrattuale alla scadenza annua.

4.4 ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA POLIZZA

L'estinzione anticipata della *Polizza* è possibile in caso di cessazione dell'*Attività* assicurata e il *Contraente* otterrà la restituzione della parte di *Premio* pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.

Per effettuare l'estinzione anticipata, occorre che il *Contraente* ne dia tempestiva comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*.

4.5 CESSAZIONE DELLA POLIZZA

La *Polizza* termina anticipatamente alle ore 24 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

- Trasferimento della residenza o della sede legale del *Contraente* al di fuori dell'Italia
- Ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione di *Recesso*
- Modifica dell'*Attività* svolta in una di quelle elencate al precedente articolo 2.3 - Rischi non assicurabili

Al *Contraente* verrà restituito il *Premio* versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto.



5 INFORMAZIONI SUL PREMIO

5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* della *Polizza* è *annuale* e può essere pagato a *Credemassicurazioni* in un'unica soluzione o mensilmente. Per quest'ultima opzione potrà essere applicato un aumento del *Premio*.

Gli importi del *Premio* annuo o della prima rata di *Premio*, se scelto il pagamento mensile, sono indicati nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

Il pagamento avviene tramite addebito diretto su conto corrente bancario tramite un mandato all'incasso dato dal *Contraente* a *Credemassicurazioni*. Il pagamento effettuato in queste modalità costituisce regolare ricevuta.

5.2 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Al fine di mantenere aggiornato il valore delle prestazioni, la *Polizza* è indicizzata. Pertanto, le *Somme Assicurate* delle garanzie riportate nel modulo di *Accettazione della Proposta* ed i relativi *Premi* sono assoggettati ad adeguamento automatico alla scadenza annuale.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

- Al termine "Indice": l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT
- Al termine "Indice Base": l'indice relativo al mese di giugno dell'anno che precede la data di decorrenza della *Polizza* o dell'ultima modifica contrattuale
- Al termine "Nuovo Indice": l'indice relativo al mese di giugno dell'anno che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio

si conviene che le *Somme Assicurate* ed i relativi *Premi* saranno adeguati ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "Nuovo Indice" e "Indice Base".

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, le *Somme Assicurate* e i relativi *Premi* venissero a superare il 30% degli importi fissati nell'anno precedente, sarà facoltà delle *Parti* recedere dal contratto. In tal caso, il *Contraente* e *Credemassicurazioni* dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano, la volontà di esercitare il diritto di *Recesso* che avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

La predetta comunicazione di *Recesso* dovrà essere inviata:

- Dal *Contraente* alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata stipulata la *Polizza*
- Da *Credemassicurazioni* all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante a *Credemassicurazioni*

5.3 REGIME FISCALE

Per questa *Polizza* le imposte applicate sono le seguenti:

- Sezioni Danni ai *Beni*, *Elettronica*, *Danni Indiretti*, *Danni a terzi*: 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)
- Sezione Tutela Legale: 21,25%
- Sezione Assistenza: 10,00%



6 DOVE VALE LA COPERTURA

6.1 DOVE VALE LA COPERTURA

La *Polizza* vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. Le garanzie di cui alla sezione Danni ai beni e Assistenza valgono nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Limitatamente alla sezione Danni a terzi, la *Polizza* vale per i danni che si verificano nel mondo intero ma, per i *Sinistri* verificatisi al di fuori dell'*Europa*, la *Polizza* opera con lo *Scoperto* del 10% con il minimo di 5.000 € e con il *Massimale* di 50.000 €.

Per la sezione Tutela Legale, le garanzie:

- Delitti colposi o *Contravvenzioni*
- Delitti dolosi
- Dissequestro
- Danni causati in materia di protezione dei dati personali
- Danni subiti
- *Vertenze* con i fornitori
- Ristrutturazione edilizia
- Appalto o subappalto
- Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- Rapporti di lavoro

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il *Sinistro* e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- Impugnazione di provvedimenti o *Sanzioni Amministrative*
- Reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali
- Impugnazione di delibere assembleari condominiali
- Istituti o enti pubblici di assicurazioni
- Responsabilità amministrativa da *Reato* in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il *Sinistro* e si trova l'ufficio giudiziario competente.



7 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

7.1 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

Qualora la *Polizza* sia stata stipulata in occasione dell'erogazione di un mutuo o di altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "Portabilità") ovvero di rinegoziazione del contratto di finanziamento, il *Contraente* potrà ottenere la risoluzione anticipata della *Polizza* con restituzione della parte di *Premio* unico totale pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo richiesta di mantenere in essere la *Polizza*.

In caso di risoluzione anticipata della *Polizza*, verrà restituito al *Contraente* l'importo dovuto, entro 30 giorni dalla data di risoluzione. Tale importo è calcolato per il premio puro (definito come la differenza tra il premio annuo totale, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della Copertura; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della Copertura.

Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso:

L'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di *Decorrenza* e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l'importo del premio annuo totale - al netto di eventuali imposte - per un rapporto avente:

- Al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione della *Polizza* e la data di scadenza della stessa
- Al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di *Decorrenza* e la data di scadenza della *Polizza*

Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del contratto di mutuo

<i>Decorrenza</i> della <i>Polizza</i>	01/11/2023
Scadenza della <i>Polizza</i>	01/11/2024
Premio annuo Totale	2.927,83 €
Premio Imponibile	2.414,97 €
Data estinzione anticipata totale	28/06/2024
Giorni intercorrenti tra la data di <i>Decorrenza</i> e la data di scadenza	366
Giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione e la data di scadenza	126
Importo da restituire al <i>Contraente</i>	831,38 €



8 ALTRE INFORMAZIONI

8.1 CONTROVERSIE

Per le controversie relative al presente contratto di assicurazione è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia a meno che il *Contraente* risulti un consumatore come previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in quest'ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del *Contraente*.

8.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è regolato, valgono le norme di legge.

8.3 PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile.

8.4 CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'*Attività*, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà di *Credemassicurazioni* decidere, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire la *Polizza*.

Se non vi è accordo tra le *Parti* entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni la *Polizza* è automaticamente risolta e *Credemassicurazioni* provvederà al rimborso della parte di *Premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

8.5 ALTRI IMPEDIMENTI ALL'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Credemassicurazioni non è tenuta a liquidare *Sinistri* o erogare qualsiasi tipo di prestazione derivante dalla *Polizza*, qualora la liquidazione o la prestazione possano esporre *Credemassicurazioni* a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da:

- Risoluzioni delle Nazioni Unite
- Norme, leggi o regolamenti dell'Italia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito, ai quali *Credemassicurazioni* debba attenersi in forza di trattati internazionali e purché tali disposizioni non risultino in contrasto con norme nazionali e/o dell'Unione Europea

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni eventuale altra norma difforme contenuta nella *Polizza*.



9 COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemassicurazioni* dovranno essere indirizzate a:

- **Credemassicurazioni S.p.A.**
Via Luigi Sani, 3 – 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA
e-mail: info@credemassicurazioni.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Durante la durata della *Polizza*, *Credemassicurazioni* invierà le informazioni alla sede legale o all'indirizzo di residenza del *Contraente* o all'indirizzo mail indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta* o all'indirizzo di posta elettronica certificata del *Contraente*.

AREA RISERVATA – HOME INSURANCE

Sul sito web www.credemassicurazioni.it il *Contraente* potrà accedere all'*Area Riservata* per gestire la *Polizza*, visualizzarne i dettagli (ad esempio, le *Coperture Assicurative*, le *Condizioni di Assicurazione*, lo stato dei pagamenti dei *Premi*). Potrà anche effettuare operazioni dispositive come denunciare un *Sinistro* o modificare i propri dati personali. L'accesso richiede credenziali personali fornite da *Credemassicurazioni* al primo accesso, senza costi aggiuntivi.

SEZIONE DANNI AI BENI

INCENDIO E COMPLEMENTARI FABBRICATO

INCENDIO E COMPLEMENTARI CONTENUTO

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI



10 CHE COSA POSSO ASSICURARE

10.1 RISCHIO ASSICURATO

A. Credemassicurazioni indennizza l'Assicurato, dei danni materiali direttamente causati ai *Beni Assicurati* esclusivamente indicati nel modulo di *Accettazione delle Proposte (Fabbricato, Macchinari, Attrezzature, Merci, Impianti per la produzione di energie rinnovabili)*, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1) Incendio
- 2) Fulmine
- 3) Esplosione e Scoppio anche esterni, purché non causati da ordigni esplosivi
- 4) Implosione
- 5) Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate nonché meteoriti o corpi celesti
- 6) Onda sonica determinata da aeromobili
- 7) Urto di *Veicoli* in transito sulla pubblica via o di natanti, non appartenenti al *Contraente* o all'Assicurato né in suo uso o servizio
- 8) Caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- 9) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini
- 10) Fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di *Apparecchiature Elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i *Beni Assicurati* oppure beni posti nell'ambito di 100 metri dai predetti
- 11) Mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di *Apparecchiature Elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i *Beni Assicurati* oppure beni posti nell'ambito di 100 metri dai predetti

Tali eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B. Credemassicurazioni rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute e documentate:

- 1) Per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea, purché ubicata nell'ambito della stessa provincia o di altra provincia confinante con la stessa, i residui del *Sinistro*
- 2) Per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare il *Contenuto* illeso, resesi necessarie a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione

In eccedenza alle *Somme Assicurate*:

- 3) Per gli onorari di competenza del *Perito*, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo *Perito*. Qualora il *Sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente *Polizza* si conviene che Credemassicurazioni indennizzerà i suddetti onorari una sola volta
- 4) Per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *Fabbricato*
- 5) Per riparare i danni arrecati ai *Beni Assicurati*:

- Per ordine delle Autorità
- Dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione

C. Ricorso Terzi - *Credemassicurazioni* tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali direttamente e involontariamente cagionati ai beni di terzi da *Sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione e della sezione Elettronica (se acquistata).

La *Polizza* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

Ai fini del presente punto il *Sinistro* si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi:

- a) Il *Contraente*
- b) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente
- c) Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica
- d) Le società che, rispetto al *Contraente* e Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli Amministratori delle medesime
- e) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b) e c) a seguito di decesso di questi ultimi.

L'Assicurato deve immediatamente informare *Credemassicurazioni* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; *Credemassicurazioni* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque *Transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *Credemassicurazioni*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

La garanzia Ricorso Terzi è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

D. Beni Assicurati a Condizioni Speciali - *Credemassicurazioni* indennizza il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:

- 1) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici
- 2) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni.

La garanzia opera per i beni elencati ai punti 1) e 2) per gli eventi della presente sezione.

L'Indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *Sinistro* e verrà corrisposto da *Credemassicurazioni* soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.

E. EVENTI SOCIO-POLITICI, TERRORISMO, EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE

1 Eventi Socio-politici

Credemassicurazioni indennizza l'Assicurato:

- a) Dei *Danni Materiali e Diretti* causati ai *Beni Assicurati* da *Incendio, Esplosione, Scoppio*, implosione, caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio
- b) Degli altri *Danni Materiali e Diretti* causati ai *Beni Assicurati* anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio

Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di *Furto*, qualora fosse operante la specifica garanzia *Furto* e/o la garanzia *Cristalli*, la presente garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta sezione.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i *Beni Assicurati*, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione

medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, *Credemassicurazioni* indennizza i soli danni da *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, implosione anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

2 Terrorismo

- a) *Credemassicurazioni* indennizza:
- b) I *Danni Materiali e Diretti* causati agli enti assicurati da *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, implosione, caduta aeromobili, loro parti e Cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di *Terrorismo*
- c) Gli altri *Danni Materiali e Diretti* causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatesi in conseguenza di *Terrorismo*

Ai fini delle garanzie *Terrorismo* ed Eventi Socio-politici non sono considerati terzi:

- a) Il *Contraente*
- b) Il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*
- c) Qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi
- d) Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica
- e) I successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b) e c) a seguito di decesso di questi ultimi.

3 Eventi Atmosferici

Credemassicurazioni indennizza l'*Assicurato* dei *Danni Materiali e Diretti* causati ai *Beni Assicurati*:

- a) Da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze
- b) Da bagnamento verificatosi all'interno dei Fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Gli eventi atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto un singolo *Sinistro*.

4 Sovraccarico neve

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, *Credemassicurazioni* indennizza i *Danni Materiali e Diretti causati ai Beni Assicurati* causati da crollo totale o parziale del *Fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento ai *Beni Assicurati*.

Per crollo si intende:

- Il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *Fabbricato* dal resto della sua struttura
- Una deformazione della struttura portante del *Fabbricato* che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina

La semplice deformazione di una o più parti del *Fabbricato* priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.

Le garanzie relative a Eventi socio-politici, *Terrorismo*, Eventi atmosferici e Sovraccarico neve operano sui beni, se assicurati, *Fabbricato* (compresi gli *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* se indicati nel modulo di *Accettazione della Proposta*) e *Contenuto*.

F. SPARGIMENTI D'ACQUA – ACQUA PIOVANA – RICERCA DEL GUASTO – GELO

1 Spargimenti d'acqua

Credemassicurazioni indennizza l'*Assicurato* dei *Danni Materiali e Diretti* causati ai *Beni Assicurati* da spargimenti di acqua o altri liquidi o fluidi conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento esistenti nei Fabbricati contenenti i *Beni Assicurati* nonché traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti Fabbricati.

2 Acqua Piovana

Credemassicurazioni indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati ai *Beni Assicurati* da *Allagamento* a seguito di accumulo di acqua piovana proveniente dall'esterno del *Fabbricato* contenente i *Beni Assicurati*, ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali.

3 Ricerca del guasto

Credemassicurazioni indennizza, in caso di danno da spargimenti di acqua indennizzabile in base alla presente garanzia le spese sostenute per:

- a) Riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del *Fabbricato*, che hanno dato origine allo spargimento di acqua

- b) Demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate

2 Gelo

Fermo quanto disposto per la garanzia spargimenti di acqua e ad integrazione della stessa, *Credemassicurazioni* indennizza i *Danni Materiali e Diretti causati al Fabbricato* ed agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel *Fabbricato* stesso, causati da gelo.

Le garanzie relative a Spargimenti d'acqua – Ricerca del guasto – Gelo, operano sui beni, se assicurati, *Fabbricato* (compresi gli *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* se indicati nel modulo di Accettazione del *Proposta*) e *Contenuto*.

G. FENOMENO ELETTRICO

Credemassicurazioni indennizza i *Danni Materiali e Diretti da Fenomeno Elettrico* ai seguenti *Beni Assicurati*:

- 1) Agli impianti al servizio del *Fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno dello stesso
- 2) Agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici ed elettronici, esistenti nell'*Attività* e in uso all'*Assicurato*

H. MERCI IN REFRIGERAZIONE

Credemassicurazioni risponde dei danni subiti dalle *Merci* in refrigerazione fino alla concorrenza della *Somma Assicurata* convenuta, a causa di:

- 1) Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
- 2) Fuoriuscita del fluido frigorifero

Conseguenti:

- 3) A eventi garantiti con le garanzie *Incendio* e complementari *Fabbricato*
- 4) All'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso

La garanzia opera anche se gli eventi previsti ai punti 1) e 2) di cui sopra sono causati da persone (*Prestatori di Lavoro* o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di *Terrorismo* o di sabotaggio.

La garanzia opera anche per le *Merci* poste su *Veicoli* di proprietà del *Contraente* o in sua gestione, a condizione che:

- 1) Il veicolo sia in sosta all'interno dell'*Ubicazione* e che sia collegato all'impianto elettrico funzionante della medesima
- 2) Sia fornito d'impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle *Merci* trasportate
- 3) Nel semestre precedente la stipula della *Polizza*, siano state eseguite da parte di un'officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tale controllo e la manutenzione siano ripetuti, successivamente, ogni sei mesi.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore e/o, relativamente al settore alimentare, ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle *Merci* tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

Credemassicurazioni non indennizza:

- I danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica dell'ente fornitore
- Le *Merci* in refrigerazione presso terzi

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

10.2 CLAUSOLA DI UNIVERSALITÀ

Qualora un bene, non escluso, contenuto nell'*Ubicazione* non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni contenute nel glossario, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene stesso verrà attribuito alla partita *Macchinario*.

10.3 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un *Limite di Indennizzo*, cioè la somma indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce "*Somma Assicurata*", e

l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'articolo 12.1 – Limiti d'*Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti*.

10.4 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

- A. La forma di assicurazione prevista è a *Valore Intero*, salvo ove sia espressamente prevista la forma di assicurazione a *Primo Rischio Assoluto*.
- B. Il valore per:
- 1) Il *Fabbricato*, escluse le *Tendostrutture* e le *Tensostrutture*, è determinato dal *Valore a Nuovo*, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 articolo 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori
 - 2) Le *Tendostrutture* e le *Tensostrutture* è determinato dal *Valore allo stato d'uso*
 - 3) Il *Macchinario* è determinato dal *Valore a Nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio.

Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato per:

- I *Valori* dal *Valore Nominale*
 - I *Preziosi* dal *Valore Commerciale*
 - Gli oggetti pregiati dal *Valore Commerciale*
 - Per gli effetti personali dei *Prestatori di Lavoro*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dal *Valore Commerciale*
- 4) Le *Merci* è determinato dal *Valore Commerciale*. Nelle lavorazioni industriali le *Merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
- Fanno eccezione i *Veicoli* e i *Veicoli all'aperto* (quando fanno parte di *Merci*) per i quali il valore è determinato:
- In caso di veicolo nuovo (non immatricolato): dal *Valore Commerciale*
 - In caso di veicolo usato o a Km Zero: dal valore del veicolo rilevabile dal listino "Eurotax blu". Per i *Veicoli* non disciplinati da "Eurotax blu" dal *Valore Commerciale*
- 5) I *Beni Assicurati a Condizioni Speciali* è determinato dal *Valore a Nuovo*. La forma di assicurazione è a *Primo Rischio Assoluto*
- 6) Gli *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* è determinato dal *Valore a Nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio
- 7) Le *Lastre* è determinato dal *Valore a Nuovo*



11 CHE COSA NON È ASSICURATO

11.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) Causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale, *Guerra Informatica* (Cyber Crime)
- b) Di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva
- c) Causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte
- d) Causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del coniuge, dei genitori, dei figli dell'*Assicurato* o del *Contraente*, di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando l'*Assicurato* o il *Contraente* non sia una persona fisica
- e) Causati da eruzioni vulcaniche, maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, esondazioni o frane
- f) Di smarrimento o di *Furto* dei *Beni Assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla garanzia *Incendio*
- g) Di *Scoppio* e implosione alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o mancata o insufficiente manutenzione
- h) Indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *Beni Assicurati* salvo quanto già previsto dall'articolo 10.1

- Rischio assicurato
- i) Subiti dalle *Merci* in refrigerazione (salvo se acquistata la specifica garanzia)
- j) Da spargimenti di acqua (articolo 10.1 F) 1) - Rischio assicurato) causati da stillicidio, infiltrazione, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche, umidità

Relativamente ai danni dovuti a fumi, gas e vapori, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei locali protetti.

Sono sempre esclusi:

- I danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
 - Manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software
 - Indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati
 - Utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare
 - Uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi
 - Qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi
 - Trasmissione elettronica di dati compresa quella a/dai siti Web o similari
 - Virus da computer, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili)
 - Violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto)
 - Violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni
- I danni derivanti da difetti dei *Beni Assicurati* noti al *Contraente* e/o *Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della *Polizza*
- I danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'*Attività* o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.

Nonostante quanto sopra riportato, la presente *Polizza* indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai *Beni Assicurati*, anche se verificatisi in contemporaneità e/o concomitanza con un'epidemia o pandemia purché tali danni non abbiano alcun rapporto o connessione con tali eventi

Inoltre:

- Per la garanzia *Ricorso Terzi*, *Credemassicurazioni* non risarcisce i danni:
 - Ai beni che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i *Veicoli* dei *Prestatori di Lavoro* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati
 - Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- Per le garanzie *Eventi Socio-politici e Terrorismo*, *Credemassicurazioni* non risponde dei danni conseguenti o comunque riconducibili a:
 - a) Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *Beni Assicurati* per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata
 - b) Scritte o imbrattamento
 - c) Da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
- Per la garanzia *Eventi Atmosferici*, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni conseguenti o comunque riconducibili a:
 - a) Intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi
 - b) Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali
 - c) Mareggiata e penetrazione di acqua marina
 - d) Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
 - e) Cedimento o franamento del terreno

subiti da:

- Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, serre e a quanto in esse contenuto
- Recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili

installazioni esterne

- Enti all'aperto, ad eccezione dei carrelli elevatori, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione e quanto in essi contenuto
- Fabbricati, *Tendostrutture*, *Tensostrutture*, tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*), capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto. La garanzia comprende tuttavia i danni materiali direttamente causati dalla grandine a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*) sempreché non si tratti di manufatti di materia plastica, *Lastre* in fibro-cemento o cemento-amianto
- Serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *Tetto* o dalle pareti
- Manufatti di materia plastica (diversi da *Tendostrutture* e *Tensostrutture*), *Lastre* in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.
- Per la garanzia Sovraccarico neve, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni conseguenti o comunque riconducibili:
 - a) Da valanghe e slavine
 - b) Da gelo, ancorché conseguente a *Sinistro* coperto dalla presente garanzia
 - c) Da scivolamento della neve
 - d) Da cedimento o franamento del terreno
 - e) Ai Fabbricati non conformi alle norme, vigenti al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche relative ai sovraccarichi di neve ed al loro *Contenuto*
 - f) Ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro *Contenuto*
 - g) Ai capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e al *Contenuto* degli stessi
 - h) Alle tettoie autoportanti e simili ed al loro *Contenuto*
 - i) A lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve
 - j) Ai fabbricati incompleti nelle coperture e relativo *Contenuto*
 - k) Ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere
 - l) A recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e simili installazioni esterne
 - m) A enti all'aperto, ad eccezione dei carrelli elevatori, dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione e relativo *Contenuto*
 - n) A manufatti di materia plastica (diversi da *Tendostrutture*, *Tensostrutture*)
- Per la garanzia Spargimenti d'acqua, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni dovuti a umidità, stillicidio e gelo.

- Per la garanzia Acqua piovana, *Credemassicurazioni* non risponde dei danni:

1) Causati da:

- a) Penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti
- b) Penetrazione di acqua piovana attraverso rotture, brecce o lesioni del *Tetto*, delle pareti o dei serramenti
- c) Inondazione, alluvione
- d) Mareggiata e penetrazione di acqua marina
- e) Infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, gelo, accumulo di neve
- f) Cedimento o franamento del terreno

2) Subiti da:

- a) *Merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale, ad eccezione delle *Merci* che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm
- b) *Merci* poste nei locali interrati e seminterrati
- c) Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere
- d) Recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e simili installazioni esterne
- e) Enti all'aperto
- f) Fabbricati, *Tendostrutture*, *Tensostrutture*, tettoie, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*), e relativo *Contenuto*
- g) Capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto
- h) Serramenti, vetrate e lucernari in genere

i) Manufatti di materia plastica (diversi da *Tendostrutture*, *Tensostrutture*), *Lastre* in fibro-cemento o cemento-amianto

• Per la garanzia *Gelo*, *Credemassicurazioni* non risponde dei danni:

- a) Da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del *Fabbricato*
- b) Ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale caldaia) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *Sinistro*
- c) Da stillicidio e umidità
- d) Subiti dagli enti all'aperto
- e) A *Tendostrutture* e *Tensostrutture* e relativo *Contenuto*

• Per la garanzia *Fenomeno Elettrico*, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni:

- a) Conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici
- b) Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *Beni Assicurati*
- c) Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *Beni Assicurati*

Per la garanzia *Merci* in Refrigerazione, *Credemassicurazioni* non indennizza:

- a) I danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica dell'ente fornitore
- b) Le *Merci* in refrigerazione presso terzi.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di un terremoto, gli impianti elettrici del *Fabbricato* vengono danneggiati.

11.2 BENI ESCLUSI

Si intendono sempre esclusi:

- a) I tubi, le valvole elettroniche e altre fonti di luce delle *Apparecchiature Elettroniche*, salvo che i danni siano connessi a *Sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *Beni Assicurati*
- b) Le *Apparecchiature Elettroniche*
- c) *Merci* già caricate a bordo dei *Veicoli*, che si trovano nell'*Ubicazione*, se assicurate con contratto di assicurazione diverso dalla *Polizza*. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le *Merci* saranno da considerarsi in garanzia
- d) Telefoni cellulari e smartphone che non siano oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell'ambito dell'*Attività*
- e) Altri tipi di impianti per la produzione di energie rinnovabili diversi da quanto indicato nella definizione di *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili*.

Relativamente agli *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* (se assicurati), *Credemassicurazioni* non indennizza i danni a:

- a) Inverter in esercizio da oltre 7 anni
- b) Impianti non installati sul *Tetto* del *Fabbricato*
- c) Impianti che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della *Polizza*. In caso di mancato superamento da parte degli impianti assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE (Gestore Servizi Energetici), l'*Assicurato* decadrà dal diritto all'*Indennizzo*
- d) Pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti in materia al momento della data di effetto della *Polizza*, a seconda della tipologia di impianto
- e) Pannelli "stand-alone" (impianti autonomi funzionanti a isola)

11.3 BENI IN LEASING

A parziale deroga dell'articolo 10.1 - Rischio assicurato, *Credemassicurazioni* non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la *Polizza* risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.



12 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

12.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di Indennizzo*, le *Franchigie* e gli *Scoperti* per le garanzie *Incendio* e complementari per *Fabbricato* e *Contenuto*.

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *Beni Assicurati* con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche *Franchigie* previste dalle singole garanzie, una sola *Franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *Scoperti* previsti.

ARTICOLO 10.1 - RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO/ FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
A	<i>Incendio Fabbricato</i>	---	Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta
	Caduta o rovina di ascensori e montacarichi dovuta a rottura di congegni.	---	La garanzia opera con il Limite di Indennizzo di € 15.000 per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
	Limitatamente agli Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili (se assicurati)	20% minimo € 1.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa, la Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta
B 1)	Per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea	---	5% dell'Indennizzo con il massimo di 25.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa
B 2)	Per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e riallocare il Contenuto illeso	---	5% dell'Indennizzo con il massimo di 50.000 € per Sinistro e per Annualità Assicurativa
B 4)	Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti	---	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000
C	Ricorso Terzi Interruzione di esercizio	---	€ 20% della Somma Assicurata
D	<i>Beni Assicurati a Condizioni Speciali</i>	€ 250	€ 10.000 euro per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
E 1)	Eventi socio-politici	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato</i> , <i>Attrezzature</i> , <i>Macchinari</i> e <i>Merci</i>
Per danni a <i>Tendostrutture</i> e <i>Tensostrutture</i>		10% minimo 2.500 €	€ 5.000 euro per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
Limitatamente agli Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili (qualora assicurati)		20% minimo € 1.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa, la Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta
E 2)	<i>Terrorismo</i>	10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato</i> , <i>Attrezzature</i> , <i>Macchinari</i> e <i>Merci</i> col massimo di € 1.000.000
Limitatamente agli Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili (qualora assicurati)		20% minimo € 1.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa, la Somma Assicurata indicata nel modulo di Accettazione della Proposta
E 3)	Eventi atmosferici	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	Per Sinistro e per Annualità Assicurativa del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato</i> , <i>Attrezzature</i> , <i>Macchinari</i> e <i>Merci</i>

Per danni a <i>Tendostrutture</i> e <i>Tensostrutture</i>		10% minimo 2.000 €	€ 2.500 euro per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i> .
Limitatamente agli <i>Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili</i> (se assicurati)		20% minimo € 1.000	Per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i> , la <i>Somma Assicurata</i> indicata nel modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
E 4)	Sovraccarico neve	10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	Per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i> del 50% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato</i> , <i>Attrezzature</i> , <i>Macchinari</i> e <i>Merci</i> .
Per danni a <i>Tendostrutture</i> e <i>Tensostrutture</i>		10% minimo 1.500 €	€ 15.000 euro per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i> .
Limitatamente agli <i>Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili</i> (qualora assicurati)		20% minimo € 1.000	Per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i> , la <i>Somma Assicurata</i> indicata nel modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
F 1)	Spargimenti d'acqua	€ 250	Per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i> € 50.000
F 2)	Acqua piovana	10% minimo 1.500 €	50.000 € per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
F 3)	Ricerca del guasto	€ 350	Per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i> € 3.000
F 4)	Gelo	€ 350	Per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i> € 20.000
G	<i>Fenomeno Elettrico</i>	€ 500	Per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i> € 5.000
F 1) F 2) F 3) F 4) G	Limitatamente agli <i>Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili</i> (se assicurati)	20% minimo € 1.000	Per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i> , la <i>Somma Assicurata</i> indicata nel modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
H	<i>Merci</i> in refrigerazione	10% minimo € 250	<i>Somma Assicurata</i> indicata nel modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
	limitatamente al punto b) guasto accidentale	20% minimo € 500	<i>Somma Assicurata</i> indicata nel modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
	Per <i>Merci</i> in refrigerazione poste sui <i>Veicoli</i>	10% minimo € 250 €	10% della <i>Somma Assicurata</i> indicata nel modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>

Esempio

Incendio parziale del <i>Fabbricato</i> assicurato.			
Descrizione	Ammontare del danno	Limite di Indennizzo	Indennizzo
Incendio parziale del <i>Fabbricato</i> assicurato	€ 50.000	<i>Somma Assicurata Fabbricato</i> (es. € 150.000)	€ 50.000
Spese per sgomberare e trasportare i residui alla più vicina discarica idonea	€ 3.000	5 % dell' <i>Indennizzo</i> pagabile a termini di <i>Polizza</i> (50.000 x 5% = 2.500 €)	€ 2.500
Per depositare presso terzi il <i>Contenuto</i> illeso	€ 1.500	5 % dell' <i>Indennizzo</i> pagabile a termini di <i>Polizza</i> (50.000 x 5% = 2.500 €)	€ 1.500
Totale <i>Indennizzo</i> al cliente: 54.000 €			

12.1 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *Sinistro* del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

Tale disposizione non si applica:

- Qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *Franchigie* o *Scoperti* risulti uguale o inferiore a € 25.000
- Per quei *Beni Assicurati* per le quali sia indicata la forma di garanzia *Primo Rischio Assoluto*

FURTO



13 CHE COSA POSSO ASSICURARE

13.1 RISCHIO ASSICURATO

A Credemassicurazioni indennizza l'Assicurato dei *Danni Materiali e Diretti* causati ai *Beni Assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1) *Furto*, a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nei locali contenenti i beni ed i *Valori*:
 - Violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili purché oggettivamente rilevabili, nonché da utilizzo di altri congegni di apertura che non lasciano tracce visibili ("magic key" o "chiave bulgara"). Nei casi ove l'accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, Credemassicurazioni ha il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, onde verificarne la conformità con esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia
 - Per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale
- 2) *Rapina ed Estorsione*
- 3) Guasti cagionati dai ladri alle parti di *Fabbricato* ed a *Fissi e Infissi* (compreso il *Furto* dei medesimi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni ed i *Valori* assicurati Relativamente alle *Lastre*, qualora fosse operante la specifica garanzia *Cristalli*, la presente opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla stessa
- 4) Atti vandalici commessi dai ladri in occasione di *Furto, Rapina o Estorsione* consumati o tentati
- 5) Sottrazione di *Valori* durante il trasporto
 - La garanzia opera per:
 - Il *Furto* avvenuto in seguito ad *Infortunio* o improvviso malore del *Portavalori*
 - Il *Furto con Destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *Portavalori* ha indosso o a portata di mano i *Valori*
 - Il *Furto* strappando di mano o di dosso al *Portavalori* i *Valori*
 - La *Rapina*

avvenuti al di fuori dell'*Ubicazione* dell'*Attività*.

La *Polizza* è estesa al temporaneo deposito dei *Valori* nelle abitazioni del *Portavalori* o di terzi ove abbia a soggiornare.

B Credemassicurazioni rimborsa, anche in eccedenza alle *Somme Assicurate*, le spese ragionevolmente sostenute e documentate relative a:

- 1) Spese sanitarie conseguenti ad *Infortunio* subito dal *Portavalori* a seguito degli eventi previsti alla lettera A punto 5
- 2) Spese ed onorari di competenza del *Perito*, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo *Perito*. Qualora il *Sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente *Polizza* si conviene che Credemassicurazioni indennizzerà i suddetti onorari una sola volta
- 3) Spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al *Portavalori* a seguito degli eventi previsti alla lettera A punto 5 (Perdita di *Valori*)
- 4) Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (documentate entro sessanta giorni dalla data di accadimento del *Sinistro* medesimo sempreché non sia stata inviata da Credemassicurazioni comunicazione di *Recesso* dal contratto per *Sinistro*), attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci.

C Credemassicurazioni, qualora indicanti nel modulo di *Accettazione della Proposta*, indennizza i *Danni Materiali e Diretti* derivanti da *Furto* degli *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul *Tetto* del *Fabbricato*, a condizione che:

- Il *Furto* sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto assicurato è fissato

- Le installazioni di impianti sui tetti siano state fatte su edifici non abbandonati
- Le installazioni di impianti ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano provviste di almeno uno dei seguenti sistemi *Antifurto*:
 - Tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo o, in alternativa, saldati, avere la testa spaccata, avere all'interno della testa una sfera di acciaio inamovibile o comunque prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni anti svitamento)
 - Tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti
 - Chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter
 - Sistema *Antifurto* di localizzazione GPS
 - Sistema *Antifurto* dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'*Indennizzo*.

Questa garanzia opera in parziale deroga all'articolo 13.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esempio



Un malvivente cerca di entrare nel *Fabbricato* assicurato rompendo le tapparelle e le finestre ma senza riuscire ad entrare e rubare dei beni.

La *Somma Assicurata* per la garanzia *Furto* è di 30.000 € e il danno causato è di 5.000 €. Il cliente riceverà un indennizzo di 3.000 € (10% della *Somma Assicurata*)

13.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA

Credemassicurazioni assicura i danni di *Furto* a condizione che i *Beni Assicurati* siano riposti all'interno di fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) Pareti perimetrali, *Solai* o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *Vetro Antisfondamento*, cemento armato e non
- 2) *Tetto* in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)
- 3) Tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *Vetro Antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei Fabbricati

Credemassicurazioni non indennizza i danni da *Furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c.

Credemassicurazioni indennizza i danni a termini di *Polizza*, sotto deduzione di uno *Scoperto* del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato nel solo caso in cui il *Furto* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o Fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate.

Credemassicurazioni non indennizza i danni da *Furto* del *Contenuto* di *Tendostrutture* e *Tensostrutture*.

13.3 BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Credemassicurazioni rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:

- 1) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici
- 2) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, *Lastre* o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni

La garanzia opera per i beni elencati ai punti 1) e 2), per i rischi previsti all'articolo 13.1 - Rischio assicurato - lettera A e per le condizioni particolari elencate al prossimo articolo 13.4 - Condizioni Particolari

L'*Indennizzo* sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *Sinistro* e verrà corrisposto da

Credemassicurazioni soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.

13.4 CONDIZIONI PARTICOLARI

Le condizioni particolari sotto elencate sono sempre operanti fermo restando quanto previsto dagli articoli 14.1 – Rischi Esclusi e 15.1 - *Limiti di Indennizzo e Scoperti*

13.5 FURTO COMMESSO DA PRESTATORI DI LAVORO

Credemassicurazioni indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati da Furto avvenuto nei modi previsti dall'articolo 13.1 - Rischio assicurato, anche se l'autore del Furto è un Prestatore di Lavoro del Contraente o dell'Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- L'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali, dei Mezzi di Custodia nonché dei sistemi di prevenzione
- Che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di Lavoro adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei Mezzi di Custodia o dei mezzi di protezione interni

13.6 FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI

Credemassicurazioni indennizza l'Assicurato dei Danni Materiali e Diretti derivanti da Furto e Rapina del Contenuto e Beni Assicurati a Condizioni Speciali, anche presso un'Ubicazione diversa da quella indicata nel modulo di Accettazione della Proposta e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché custoditi all'interno di Fabbricati, fermo il disposto di cui all'articolo 13.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Questa garanzia non opera per oggetti pregiati, Preziosi non costituenti Merci o parti di Macchinario o Attrezzatura e Valori

13.7 FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

Credemassicurazioni indennizza l'Assicurato dei Danni Materiali e Diretti derivanti da Furto e Rapina del Contenuto presso altri Fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Questa garanzia non opera per oggetti pregiati, Preziosi non costituenti Merci o parti di Macchinario o attrezzatura e Valori

13.8 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza, corrisponde al Contraente un importo che prevede un Limite di Indennizzo, cioè la somma indicata su modulo di Accettazione della Proposta alla voce "Somma Assicurata", e l'applicazione di uno Scoperto indicato all'articolo 15.1 - Limiti d'Indennizzo e Scoperti.

13.9 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

La forma di assicurazione prevista è a Primo Rischio Assoluto.

Il valore per il Contenuto è determinato dal Valore a Nuovo, compresi gli oneri fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio.

Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato per:

- I Valori dal Valore Nominale
- I Preziosi dal Valore Commerciale
- Gli oggetti pregiati dal Valore Commerciale
- Gli effetti personali dei Prestatori di Lavoro, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dal Valore Commerciale
- Le Merci, vendute e non ancora consegnate, dal Valore Commerciale, dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto sia superiore al corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- Le Merci colpite da Sinistro che abbia originato un Danno Liquidabile, non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese
- L'avvenuta vendita risulti comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente ed accettato dall'Assicurato in data antecedente il Sinistro
- Le Merci vendute non siano state assicurate dall'acquirente
- Il criterio di valutazione delle Merci stabilito dal presente punto è altresì operante per la determinazione delle Somme

Assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto all'articolo 12.2 - Assicurazione parziale e deroga alla Regola Proporzionale

Fanno eccezione i *Veicoli* e i *Veicoli all'aperto* (quando fanno parte di *Merci*) per i quali il valore è determinato:

- ° In caso di veicolo nuovo (non immatricolato): dal *Valore Commerciale*
- ° In caso di veicolo usato o a Km Zero: dal valore del veicolo rilevabile dal listino "Eurotax blu". Per i *Veicoli* non disciplinati da "Eurotax blu" dal *Valore Commerciale*

Nelle lavorazioni industriali le *Merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

- Le *Lastre* è determinato dal *Valore a Nuovo*

Credemassicurazioni indennizza il *Valore a Nuovo* dei sopraindicati beni alle seguenti condizioni:

- In nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base allo stato d'uso
- Il supplemento di indennità relativo al *Valore a Nuovo* è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere

Relativamente ai titoli di credito rimane stabilito che:

- Credemassicurazioni non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste
- L'Assicurato deve restituire a Credemassicurazioni l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

13.10 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

Qualora sia indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* l'esistenza di impianto automatico di allarme *Antifurto*, l'Assicurato deve:

- Metterlo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti i *Beni Assicurati* non vi sia presenza di persone
- Stipulare un regolare contratto di manutenzione
- Richiedere immediatamente l'intervento del servizio di manutenzione straordinaria in tutti i casi di interruzione anche parziale nel funzionamento dell'impianto d'allarme, adottando per tutto il periodo della non efficienza adeguate misure di sicurezza e sorveglianza, sostitutive dell'impianto d'allarme stesso

In caso di inosservanza, da parte del *Contraente* o dell'Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi sopra indicati, la garanzia opera con lo *Scoperto* del 20%.

Detto *Scoperto*, se operante in concomitanza con altro *Scoperto* eventualmente previsto, verrà elevato al 25% fermo restando il minimo eventualmente previsto.

Nel solo caso in cui il *Furto* avvenga attraverso apertura e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto richiesto all'articolo 13.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura ma sia operante l'impianto di allarme contrattualizzato, lo *Scoperto* applicato sarà del 10%.

13.11 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Dal momento del *Sinistro* e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le *Somme Assicurate* ed i *Limiti di Indennizzo* interessati dal *Sinistro* stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti*, senza corrispondente restituzione di *Premio*.

Si conviene, però, che sia le *Somme Assicurate* sia i *Limiti di Indennizzo* sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni *Sinistro*, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo annuo di assicurazione, la *Somma Assicurata*.

14 CHE COSA NON È ASSICURATO



14.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare,

- invasione, *Guerra Informatica* (Cyber Crime), atti di *Terrorismo* o sabotaggio, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi
- b) Verificatisi in occasione di Incendi, *Esplosioni* anche nucleari, *Scoppi*, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esondazioni, frane ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi
- c) Commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata
- d) Commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- 1) Da persone che abitano con quelle indicate al punto c) o occupano i locali contenenti i *Beni Assicurati* o locali con questi comunicanti
 - 2) Da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'articolo 13.5 - *Furto* commesso da *Prestatori di Lavoro*
 - 3) Da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono
 - 4) Da persone legate a quelle indicate al punto c) da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti
- e) Avenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i *Beni Assicurati* rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai *Valori* l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno
- f) Causati ai beni riposti all'aperto
- g) A *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* non installati sul *Tetto* del *Fabbricato*
- h) Indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *Beni Assicurati*

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:

 Un *Prestatore di Lavoro* lascia inavvertitamente nel cortile dell'*Attività* delle *Merci* che vengono rubate durante la notte.

14.2 BENI IN LEASING

A parziale deroga dell'articolo 13.1 - Rischio assicurato lettera A, *Credemassicurazioni* non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la *Polizza* risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.



15 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

15.1 LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTI

Si riportano di seguito i *Limiti di Indennizzo* e gli *Scoperti* relativi alla garanzia *Furto*:

ARTICOLO 13.1 - RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
A 1)	Furto	20%	Somma Assicurata indicata in nel modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
	Furto con impianto di allarme <i>Antifurto</i> attivato (presenza <i>Antifurto</i> indicata nel modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>)	10%	
	Inosservanza obblighi impianto di allarme <i>Antifurto</i>	20%	
	Se opera in concomitanza con altro <i>Scoperto</i> fermo il minimo eventualmente previsto	25%	
	Furto attraverso aperture e/o protezioni con caratteristiche peggiorative rispetto a quanto richiesto all'articolo 13.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura ma sia operante l'impianto di allarme <i>Antifurto</i>	10%	
	Furto / <i>Rapina</i> ed <i>Estorsione</i> dei <i>Valori</i>	---	10% della <i>Somma Assicurata</i> minimo € 1.000 massimo € 10.000
A 3)	Furto attraverso aperture, protezioni e strutture difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato all'articolo 13.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura	20%	Somma Assicurata indicata in nel modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
	Guasti cagionati dai ladri e Furto di <i>Fissi</i> e <i>Infissi</i>	---	10% della <i>Somma Assicurata</i> minimo di € 2.000

A 4)	Atti vandalici	---	10% della <i>Somma Assicurata</i> minimo di € 2.000
A 5)	Perdita di <i>Valori</i> durante il trasporto	15%	10% della <i>Somma Assicurata</i> massimo € 5.000
B 1)	Spese sanitarie conseguenti ad <i>Infortunio</i>	---	€ 2.500
B 2)	Spese ed onorari di competenza del <i>Perito</i> , Consulenti e Professionisti	---	5% dell' <i>Indennizzo</i> massimo € 10.000
B 3)	Spese per la duplicazione dei documenti sottratti	---	€ 1.500
B 4)	Spese per installazione e potenziamento di impianti di prevenzione e mezzi di chiusura	---	10% della <i>Somma Assicurata</i> massimo € 10.000

CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)		SCOPERTO /FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
13.6	<i>Furto e Rapina</i> dei beni presso terzi	---	20% della <i>Somma Assicurata</i>
13.7	<i>Furto e Rapina</i> dei beni presso esposizioni, fiere e mostre	20% Minimo € 500	25% della <i>Somma Assicurata</i>

Esempio

	<i>Furto con effrazione nel Fabbricato assicurato con mezzi di chiusura operanti</i> <i>Somma Assicurata Furto</i> indicata nel modulo di <i>Accettazione della Proposta</i> : 100.000 €			
	Descrizione	Ammontare del danno	Limite di Indennizzo	Indennizzo
	<i>Furto di Valori</i>	€ 20.000	10% della <i>Somma Assicurata</i> (100.000 €) = 10.000 € minimo € 1.000 - massimo € 10.000	€ 10.000
	Danneggiamento porta blindata	€ 10.000	10% della <i>Somma Assicurata</i> (100.000 €) = 10.000 € minimo di € 2.000	€ 10.000
	Atti vandalici sulle pareti	€ 3.500	10% della <i>Somma Assicurata</i> (100.000 €) = 10.000 € minimo di € 2.000	€ 3.500
Totale <i>Indennizzo</i> al cliente: € 23.500				

15.2 VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI DELL'AZIENDA

Fermo quanto disposto agli articoli 13.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura e 14.1 - Rischi Esclusi, qualora il *Furto* sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei *Beni Assicurati*, *Veicoli* che si trovano nei locali dell'*Attività assicurata*, *Credemassicurazioni* indennizza il danno sotto deduzione di uno *Scoperto* del 15%. Se detto *Scoperto* opera in concomitanza con altri *Scoperti* previsti nella *Polizza*, lo stesso verrà aggiunto a questi ultimi; se opera in concomitanza con una *Franchigia*, quest'ultima verrà considerata come minimo assoluto.

CRISTALLI

16 CHE COSA POSSO ASSICURARE



16.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni rimborsa all'*Assicurato*, nella forma a *Primo Rischio Assoluto* le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, salvo quanto previsto dall'articolo 17.1 - Rischi Esclusi, delle *Lastre* assicurate, con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

16.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un *Limite di Indennizzo*, cioè la somma indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce "Somma Assicurata", e l'applicazione della *Franchigia* indicata all'articolo 18.1 – Limiti d'Indennizzo e *Franchigie*. Per le *Lastre* l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.



17 CHE COSA NON È ASSICURATO

17.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza le rotture:

- Derivanti da crollo di *Fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *Fabbricato*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle *Lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *Lastre* o dei *Fissi e Infissi* o dei mobili su cui le stesse sono collocate
- Causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, *Guerra Informatica* (Cyber Crime)
- Causate o agevolate con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
- Causate direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte
- Causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, esondazioni, alluvioni e frane
- Di *Lastre* che alla data dell'entrata in vigore della presente *Polizza* non fossero integre ed esenti da difetti
- Le *Lastre* oggetto di commercializzazione e/o riparazione
- Di *Lastre* aventi valore artistico

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *Polizza*.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



Una *Lastra* del *Fabbricato* si rompe a seguito di una scossa di terremoto.



18 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

18.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano di seguito i *Limiti di Indennizzo* e le *Franchigie* relativi alla presente garanzia

ARTICOLO 16.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Rottura <i>Lastre</i>	€ 100 per Sinistro	€ 1.000 per singola <i>Lastra</i> 10.000 € per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>

SEZIONE ELETTRONICA

ALL RISK ELETTRONICA



19 CHE COSA POSSO ASSICURARE

19.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni, nel limite della *Somma Assicurata*, indennizza all'Assicurato i danni materiali direttamente causati alle *Apparecchiature Elettroniche* costruite da non oltre 10 anni, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

- A. Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della *Somma Assicurata*, anche le spese documentate sostenute:
- Per riparazioni provvisorie a seguito di *Sinistro* indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo
 - Per la ricerca del danno dei *Conduttori Esterni*, sono compresi i costi:
 - Per la sostituzione dei *Conduttori Esterni* collocati nei muri o nei pavimenti del *Fabbricato*
 - Per il ripristino di muri, intonaci e pavimentazioni
 - Per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *Sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione. Qualora un medesimo *Sinistro* interessi sia le garanzie della presente sezione sia le garanzie *Incendio* e complementari *Fabbricato* e *Furto*, il massimo *Indennizzo* per le spese di demolizione e sgombero non potrà comunque essere superiore a € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate
 - Per rimuovere, eventualmente depositare (comprese le spese di montaggio e smontaggio) presso terzi, ricollocare le *Apparecchiature Elettroniche* assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione
 - Per riparare i danni arrecati ai *Beni Assicurati* a seguito di *Sinistro* per ordine delle Autorità
- B. Credemassicurazioni rimborsa, in eccedenza alla *Somma Assicurata*, così come indicato nel successivo articolo 21.1 – *Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti*, anche le spese
- 1) Sostenute dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente sezione
 - 2) Per gli onorari di competenza del *Perito*, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo *Perito* Qualora il *Sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente *Polizza* si conviene che Credemassicurazioni rimborsa i suddetti onorari una sola volta.

19.2 DANNI DA FURTO

Credemassicurazioni indennizza l'Assicurato dei *Danni Materiali e Diretti* derivanti dal *Furto* dei *Beni Assicurati*, a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:

- Violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili purché oggettivamente rilevabili, nonché da utilizzo di altri congegni di apertura che non lasciano tracce visibili ("magic key" o "chiave bulgara").
- Per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale
- In modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva si avvenuta a mezzi di chiusura operanti

La garanzia è prestata nel presupposto che i *Beni Assicurati* siano riposti all'interno di fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Pareti perimetrali, *Solai* o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *Vetro Antisfondamento*, cemento armato e non

- b) *Tetto* in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)
- c) Tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *Vetro Antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei Fabbricati

Credemassicurazioni non indennizza i danni da *Furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c.

19.3 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

Qualora sia indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* l'esistenza di impianto automatico di allarme *Antifurto*, l'*Assicurato* deve:

- Metterlo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti i *Beni Assicurati* non vi sia presenza di persone
- Stipulare un regolare contratto di manutenzione
- Richiedere immediatamente l'intervento del servizio di manutenzione straordinaria in tutti i casi di interruzione anche parziale nel funzionamento dell'impianto d'allarme, adottando per tutto il periodo della non efficienza adeguate misure di sicurezza e sorveglianza, sostitutive dell'impianto d'allarme stesso

In caso di inosservanza, da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi sopra indicati, la garanzia opera con lo *Scoperto* del 20%.

Detto *Scoperto*, se operante in concomitanza con altro *Scoperto* eventualmente previsto, verrà elevato al 25% fermo restando il minimo eventualmente previsto.

Se operante invece in concomitanza con una *Franchigia*, fermo lo *Scoperto* del 20% la *Franchigia* verrà considerata minimo di *Scoperto*.

Nel solo caso in cui il *Furto* avvenga attraverso apertura e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto richiesto all'articolo 13.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura ma sia operante l'impianto di allarme contrattualizzato, lo *Scoperto* applicato sarà del 10%

19.4 CONDIZIONI PARTICOLARI

Le condizioni particolari sotto elencate sono sempre operanti fermo restando quanto previsto dagli articoli 20.1 - Rischi Esclusi e 21.1 - *Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti*.

19.5 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE A IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE

Credemassicurazioni indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati alle *Apparecchiature Elettroniche ad impiego mobile* all'esterno dell'*Ubicazione*, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di *Carico* e *Scarico* e durante il loro utilizzo nel mondo intero.

La garanzia *Furto*, nella fase di trasporto su *Veicoli*, opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell'autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo.

Credemassicurazioni non indennizza i danni di *Furto* commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di *Furto* o irreperibilità in seguito a *Incidente stradale*.

19.6 RICORSO TERZI

Credemassicurazioni tiene indenne l'*Assicurato* fino alla concorrenza del *Massimale*, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *Danni Materiali e Diretti* involontariamente cagionati ai beni di terzi da *Danno Liquidabile* a termini della presente sezione.

La *Polizza* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il *Massimale* stabilito, e sino alla concorrenza del 20% del *Massimale* stesso.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato*.

Questa garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- Ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i *Veicoli dei Prestatori di Lavoro* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati
- Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e/o del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) Il *Contraente*
- b) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente
- c) Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica
- d) Le Società le quali rispetto al *Contraente* e all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli Amministratori delle medesime
- e) I successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b) e c) a seguito di decesso di questi ultimi.

19.7 DATI E RELATIVI SUPPORTI

Credemassicurazioni rimborsa all'Assicurato i costi necessari sostenuti, conseguenti al *Sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *Sinistro*, Credemassicurazioni rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

La Polizza è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Credemassicurazioni non rimborsa:

- I danni ai programmi
- I costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali a supporti

19.8 PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

In caso di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso, Credemassicurazioni rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, entro due anni dal *Sinistro*. La Polizza è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

19.9 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Le *Apparecchiature Elettroniche* si intendono garantite:

- Ovunque nell'ambito dell'*Ubicazione*, sottotetto e – se all'aperto – solo se stabilmente ancorate al suolo o al *Fabbricato*, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in Polizza
- Presso un'*Ubicazione* diversa da quella indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano, nonché presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 25% della rispettiva *Somma Assicurata*.

19.10 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di Polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un *Limite di Indennizzo*, cioè la somma indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce "*Somma Assicurata*", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'articolo 21.1 – Limiti d'*Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti*.



20 CHE COSA NON È ASSICURATO

20.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) Causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale, *Guerra Informatica* (Cyber Crime)
- b) Causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del

- nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte
- c) Causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
 - d) Causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, esondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti e frane
 - e) Di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici
 - f) Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *Beni Assicurati*
 - g) Verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di *Carico* e *Scarico* al di fuori dell'*Ubicazione*
 - h) Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *Beni Assicurati*
 - i) Di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili
 - j) Da smarrimenti o ammanchi
 - k) Attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*
 - l) Causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne
 - m) Conseguenti a virus informatici
 - n) Derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software, mancata disponibilità dei dati malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da atto doloso informatico (Cyber Crime)

Credemassicurazioni non indennizza altresì:

- o) I danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'*Attività* o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.

Nonostante quanto sopra riportato, la presente *Polizza* indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai *Beni Assicurati*, anche se verificatisi in contemporaneità e/o concomitanza con un'epidemia o pandemia purché tali danni non abbiano alcun rapporto o connessione con tali eventi.

Questa esclusione non si applica ai danni materiali direttamente causati ai *Beni Assicurati* a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

Credemassicurazioni non indennizza i costi:

- Inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti
- Di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Se gli eventi esclusi sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla *Polizza* garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di un virus informatico, le apparecchiature elettroniche smettono di funzionare.



21 LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

21.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riportano di seguito i *Limiti di Indennizzo*, le *Franchigie* e gli *Scoperti* relativi alla presente garanzia

ARTICOLO 21.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Scoperto	Limiti di Indennizzo
Per singolo <i>Sinistro</i> , salvo se diversamente precisato	150 €	---	Somma Assicurata

Beni presso terzi		---	---	25% della <i>Somma Assicurata</i>
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di <i>Terrorismo</i> o di sabotaggio		---	10% con il minimo € 150	70% della <i>Somma Assicurata</i> , per singola partita, per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
Fenomeno Elettrico		---	10% con il minimo di € 500 con il massimo di € 2.500	<i>Somma Assicurata</i> complessiva della presente sezione per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
Allagamento in locali seminterrati e interrati		---	10% con il minimo € 500	30% della <i>Somma Assicurata</i> , per singola partita, per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
Apparecchiature Elettroniche ubicate sotto Tendostrutture e Tensostrutture		---	25% con il minimo € 200	30% delle <i>Somme Assicurate</i> complessive della presente sezione massimo di € 20.000 per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
A 2)	Spese per la sostituzione dei <i>Conduttori Esterni</i> collocati nei muri o nei pavimenti del <i>Fabbricato</i> il ripristino di muri, intonaci e pavimentazioni	---	20% con il minimo di € 150	20% della <i>Somma Assicurata</i> per le <i>Apparecchiature Elettroniche</i> con il massimo di € 2.500 per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
A 3)	Spese sgombero residui Qualora il <i>Sinistro</i> interessi contestualmente garanzie prestate con le Sezioni <i>Incendio</i> , <i>Catastrofale</i> e <i>Furto</i> si conviene che <i>Credemassicurazioni</i> indennizzerà le suddette spese una sola volta	---	---	5% dell' <i>Indennizzo</i>
	Qualora il <i>Sinistro</i> interessi contestualmente garanzie prestate con le Sezioni <i>Incendio</i> e <i>Furto</i> .	---	---	€ 40.000 complessivamente per tutte le sezioni interessate
A 4)	Spese rimozione e ricollocamento	---	---	20% della <i>Somma Assicurata</i> per le <i>Apparecchiature Elettroniche</i> con il massimo € 5.200 per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
B 2)	Onorari Periti Qualora il <i>Sinistro</i> interessi più Sezioni prestate con la presente <i>Polizza</i> si conviene che <i>Credemassicurazioni</i> rimborsa i suddetti onorari una sola volta	---	---	5% dell' <i>Indennizzo</i> con il massimo di € 20.000 per <i>Sinistro</i>
19.2	<i>Furto</i> attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi	---	20% con il minimo di € 150	<i>Somma Assicurata</i> complessivamente per la presente sezione
	<i>Furto</i> beni installati all'aperto	---	25% con il minimo di € 150	

19.3	Impianto di allarme <i>Antifurto</i>			
	Impianto di allarme <i>Antifurto</i> conforme e operante	---	10%	Somma Assicurata complessivamente per la presente sezione
	Inosservanza obblighi impianto di allarme <i>Antifurto</i>	---	20%	
	Se opera in concomitanza con altro <i>Scoperto</i> fermo il minimo eventualmente previsto	---	25%	
	Se opera in concomitanza con altra <i>Franchigia</i> , ferma restando la <i>Franchigia</i> prevista	---	20%	
	<i>Furto</i> attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi e impianto di allarme <i>Antifurto</i> operante	---	10% con il minimo di € 150	
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI				
19.5	<i>Apparecchiature Elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'Ubicazione</i> per danni da <i>Furto, Rapina</i> , scippo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, <i>Terrorismo</i> o sabotaggio e caduta accidentale	---	25% con il minimo di € 200	10.000 € per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
19.6	Ricorso terzi - per danni da interruzione di <i>Attività</i>	---	---	50.000 € per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
19.7	Dati e relativi supporti	---	10% con il minimo di € 150	15.000 € per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
19.8	Programmi in licenza d'uso	---	10% con il minimo di € 150	10.000 € per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>

SEZIONE DANNI INDIRETTI

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ



22 CHE COSA POSSO ASSICURARE

22.1 RISCHIO ASSICURATO

In caso di interruzione totale o parziale dell'*Attività* a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini delle Sezioni *Incendio* ed *Elettronica*, *Credemassicurazioni*:

- 1) Riconosce all'*Assicurato* la *Diaria*, indicata su modulo di *Accettazione della Proposta*, moltiplicata per i giorni lavorativi di interruzione dell'*Attività*
- 2) Indennizza la perdita effettiva derivante da inattività totale o parziale e/o prolungamento dell'inattività, imputabile a divieto di accesso ai *Beni Assicurati*, imposto dalle Autorità. Questa garanzia opera per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni consecutivi e con il *Limite di Indennizzo* di € 30.000 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*. L'inattività verrà da accertata da *Credemassicurazioni* tramite i propri tecnici.

La garanzia opera con la *Franchigia* di tre giorni e per un periodo massimo di:

- 180 giorni se riprende l'*Attività*
- 60 giorni se non riprende l'*Attività*

La presente garanzia è operante anche per i casi in cui il *Danno Liquidabile* a termini delle Sezioni *Incendio*, *Elettronica* risulti interamente assorbito dai relativi *Scoperti e/o Franchigie*.

Esempio



A seguito di un *Incendio* nel *Fabbricato* assicurato (*Sinistro* indennizzabile), l'*Attività* deve restare chiusa per 5 giorni per permettere alcuni lavori per il ripristino dell'immobile.

Il *Massimale* indicato nel modulo di *Accettazione della proposta* è di 1.000 €. 5 giorni di chiusura - 3 giorni di *Franchigia* = 2 giorni
 $2 \times 1.000 \text{ €} = 2.000 \text{ €}$ di indennizzo

22.2 ONORARI PERITI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI

Credemassicurazioni rimborsa, in eccedenza alle *Somme Assicurate*, le spese documentate sostenute per gli onorari di competenza del *Perito*, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo *Perito*. Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*Indennizzo* con il massimo di € 20.000 per *Sinistro*. Qualora il *Sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente *Polizza* si conviene che Credemassicurazioni indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

22.3 MASSIMALE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un *Limite di Indennizzo*, cioè la somma indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce "Massimale", e l'applicazione di una *Franchigia* indicata all'articolo 24.1 - Limiti d'*Indennizzo* e *Franchigie*.

22.4 CESSAZIONE DEL RISCHIO - RISOLUZIONE DELLA GARANZIA

La presente sezione si intende risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- Fallimento o ammissione dell'*Attività* alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale
- Messa in liquidazione o cessazione dell'*Attività*

In tutti i casi, il *Premio* dell'annualità in corso relativo alla presente garanzia è dovuto per intero a Credemassicurazioni.

23 CHE COSA NON È ASSICURATO



23.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza le perdite o le spese conseguenti:

- Ad emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte
- A guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale, *Guerra Informatica* (Cyber Crime)
- A un *Sinistro* non indennizzabile a termini delle Sezioni *Incendio* ed *Elettronica*
- A danni subiti da *Merci* in refrigerazione per effetti di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero
- A *Furto*, *Rapina*, scippo ed *Estorsione*
- A un *Sinistro* che sia divenuto indennizzabile per effetto di estensioni di garanzia inserite successivamente alla data di stipulazione della presente *Polizza* e non previste dal set informativo relativamente alle Sezioni *Incendio* ed *Elettronica*
- A prestazioni o servizi di cui l'*Assicurato* si è avvalso successivamente alla scadenza del *Periodo di Indennizzo*
- A prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - Dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata qualora il *Contraente* sia persona giuridica
 - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità salvo quanto previsto all'articolo 22.1 - Rischio assicurato
 - Difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei *Beni Assicurati* distrutti o danneggiati, reperimento delle *Merci* o

delle macchine/impianti, imputabili a eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge

- Mancata disponibilità, da parte dell'Assicurato, dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'Attività
- Revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono sempre esclusi:

- i) I danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
- Manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software
 - Indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati
 - Utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare
 - Uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi
 - Qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi
 - Trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari
 - Virus da computer, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili)
 - Violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto)
 - Violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni

Credemassicurazioni non rimborsa altresì le perdite o le spese conseguenti a danni materiali o non materiali, diretti o indiretti che riguardino eventi relativi agli Impianti di produzione di energie rinnovabili.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A causa di un'alluvione, il *Fabbricato* in cui viene svolta l'*Attività* viene chiuso per tre giorni in attesa di verifiche sulla sicurezza. Dato che l'alluvione è una esclusione della Sezione Incendio, non è possibile attivare la garanzia Diaria da interruzione di *Attività*.



24 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

24.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano di seguito i *Limiti di Indennizzo* e le *Franchigie* relativi alla presente garanzia

ARTICOLO 22.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di Indennizzo
<i>Diaria</i>	3 giorni	180 giorni se riprende <i>Attività</i> 60 giorni se non riprende <i>Attività</i>
Per danni conseguenti a <i>Fenomeno Elettrico</i> di cui ai punti: • Rischio assicurato per la garanzia <i>Incendio</i> e Complementari <i>Fabbricato</i> • Sezione Elettronica	---	30% della <i>Diaria</i> per un massimo di 30 giorni
Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui all'articolo 10.1 F) 1) della garanzia <i>Incendio</i> e Complementari <i>Fabbricato</i>	---	30% della <i>Diaria</i> per un massimo di 30 giorni
Per danni conseguenti alla garanzia Acqua Piovana di cui all'articolo 10.1 F) 2) della garanzia <i>Incendio</i> e Complementari <i>Fabbricato</i>	---	30% della <i>Diaria</i>

Per danni conseguenti a Sovraccarico neve di cui all'articolo 10.1 E) 4) della garanzia <i>Incendio e Complementari Fabbricato</i>		---	30% della <i>Diaria</i>
25.2	Onorari Periti, consulenti e professionisti. Qualora il <i>Sinistro</i> interessi più sezioni prestate con la presente <i>Polizza</i> si conviene che <i>Credemassicurazioni</i> indennizzerà i suddetti onorari una sola volta	---	5% dell' <i>Indennizzo</i> con il massimo di € 10.000 per <i>Sinistro</i>

La tabella che segue riporta i *Limiti di Indennizzo* aggregati da applicare quando un *Sinistro* coinvolge la presente sezione, la sezione Elettronica e le garanzie *Incendio e Complementari Fabbricato*.

Limiti di Indennizzo aggregati	
Per danni conseguenti a: Rigurgito di fognatura privata, di cui all'articolo 10.1 F) 1) della garanzia <i>Incendio e Complementari Fabbricato</i>	€ 50.000
Per danni conseguenti alla garanzia Acqua Piovana di cui all'articolo 10.1 F) 2) della garanzia <i>Incendio e Complementari Fabbricato</i>	€ 100.000
Per danni conseguenti alla garanzia Gelo di cui all'articolo 10.1 F) 4) della garanzia <i>Incendio e Complementari Fabbricato</i>	€ 100.000
Per danni conseguenti alla garanzia <i>Merci</i> in refrigerazione di cui all'articolo 10.1 H della garanzia <i>Incendio e Complementari Fabbricato</i>	Entro il limite del doppio della <i>Somma Assicurata</i> per garanzia diretta



25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

25.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* deve consegnare tutta la documentazione necessaria e compilare correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro*, disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it, entro 10 giorni dalla data di accadimento del *Sinistro*.

Questo modulo può essere inviato all'*Intermediario* oppure direttamente a *Credemassicurazioni*.

Puoi inviare la richiesta di apertura del *Sinistro* anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Inoltre, il *Contraente* deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico di *Credemassicurazioni* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile
- Fare, nei 5 giorni successivi alla data di accadimento del *Sinistro*, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai *Reati* perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da *Credemassicurazioni*, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a *Credemassicurazioni*
- Conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *Beni Assicurati* esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da *Credemassicurazioni* o dai *Periti* ai fini delle loro indagini e verifiche
- Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento
- Per la garanzia Ricorso terzi, dare immediata comunicazione a *Credemassicurazioni* delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; *Credemassicurazioni* avrà facoltà

di assumere la gestione della causa e la difesa del *Contraente* o dell'*Assicurato* se non coincide con il *Contraente*. Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono astenersi da qualunque *Transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *Credemassicurazioni*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

- Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *Sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile

Ti ricordiamo che, per gestire correttamente il *Sinistro*, *Credemassicurazioni* può richiederti ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

In caso di danno alle *Merci* deve altresì mettere a disposizione di *Credemassicurazioni* la documentazione contabile di magazzino e l'eventuale documentazione analitica del costo relativo delle *Merci* (sia finite sia in corso di lavorazione, sia danneggiate).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

25.2 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati sia dal *Contraente* sia da *Credemassicurazioni*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

25.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del *Reato* ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

25.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da *Credemassicurazioni*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle *Parti* fra due *Periti* nominati uno da *Credemassicurazioni* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *Periti* devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo *Perito* interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *Perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio *Perito* o se i *Periti* non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio *Perito*; quelle del terzo *Perito* sono ripartite a metà.

Le *Parti* sin d'ora concordano di non promuovere alcun processo di mediazione come disciplinato dalla vigente normativa se prima non si sarà data piena applicazione alla disciplina contenuta in detto articolo.

25.5 MANDATO DEI PERITI

I *Periti* devono:

- 1) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *Sinistro*
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
- 3) Verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25.1 – Obblighi in caso di *Sinistro*
- 4) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *Beni Assicurati*, di cui all'*Ubicazione* del rischio indicata nel modulo di *Accettazione della Proposta*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri stabiliti nelle singole Sezioni
- 5) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio
- 6) Relativamente alla *Diaria* i *Periti* devono:

- 7) Determinare il numero di giorni consecutivi riconosciuti necessari a ricostituire la capacità produttiva e commerciale prima del *Sinistro*
- 8) Determinare per quanti giorni la *Diaria* sia dovuta per intero
- 9) Determinare per quanti giorni la *Diaria* sia dovuta solo parzialmente e la quota per ciascun giorno

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 25.4 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *Perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *Periti* nel verbale definitivo di perizia. I *Periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

25.6 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *Valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *Sinistro*, se rendere operante il presente articolo o, in alternativa, l'articolo 25.8 - *Indennizzo separato*.

25.7 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*Attività* - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

25.8 INDENNIZZO SEPARATO

Dietro richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dall'articolo 25.9 - Pagamento dell'*Indennizzo* a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti del pagamento dell'*Indennizzo* per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una *Polizza* distinta.

A tale scopo i *Periti* e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da *Credemassicurazioni* a titolo di indennità per il *Sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito dall'articolo 25.2 - Titolarità dei diritti nascenti dalla *Polizza*.

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *Sinistro*, se rendere operante il presente articolo o, in alternativa, quanto previsto dall'articolo 25.6 - Anticipo sugli *Indennizzi*.

25.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, *Credemassicurazioni* deve provvedere al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Limitatamente alla garanzia *Incendio* e complementari prestata per il *Fabbricato*, i *Macchinari* della garanzia *Incendio* e complementari *Contenuto* (se assicurati) ed alla sezione Elettronica (solo in caso di bene non riparabile) il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- a) Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*Indennizzo* secondo il *Valore allo stato d'uso*
- b) Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui alla precedente lettera a), determina l'ammontare complessivo dell'*Indennizzo*

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, ridotto a 12 mesi per *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* e per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, *Lastre* e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro i termini suindicati, *Credemassicurazioni* corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le *Parti* escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (articolo 1284, quarto comma, Codice Civile).

Se è stato aperto un *Procedimento Penale* sulla causa del *Sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti negli articoli 11.1 lettera d), 14.1 lettera d), 17.1 lettera c), 20.1 lettera c)

- Rischi Esclusi - danni causati od agevolati con dolo e/o colpa grave.

25.10 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso a *Credemassicurazioni* appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di *Credemassicurazioni*, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a *Credemassicurazioni* l'intero importo riscosso a titolo di *Indennizzo* per i beni medesimi. Se invece *Credemassicurazioni* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*Indennizzo* riscosso da *Credemassicurazioni* per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*Indennizzo* a termini di *Polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*Indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *Sinistro*, *Credemassicurazioni* indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *Sinistro*.

25.11 RINUNCIA RIVALSA

Credemassicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso:

- Le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge
- Le società controllanti, controllate e collegate
- I clienti e i fornitori
- purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

25.12 DETERMINAZIONE DEL DANNO SEZIONE INCENDIO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *Beni Assicurati* avevano al momento del *Sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri ai precedenti articoli 10.4 e 13.9 - Forma di assicurazione - Valore dei *Beni Assicurati*, la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.

- 1) Per il *Fabbricato* si stima il *Valore a Nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo. Fanno eccezione i seguenti beni:
 - Per le *Lastre* in fibro-cemento o cemento-amianto, relativamente alla garanzia Sovraccarico neve si stima il *Valore allo stato d'uso*
 - Per le *Tendostrutture* e le *Tensostrutture* è determinato dal *Valore allo stato d'uso*.

Sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/1/1977 articolo 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere. Se, a seguito di *Sinistro* indennizzabile per la garanzia *Incendio* e Complementari *Fabbricato*, il costo di ricostruzione dovesse subire incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del danno indennizzabile, relativamente alle sole componenti strutturali del *Fabbricato*, ne terrà conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse. Relativamente a impianti di allarme, videosorveglianza e segnalazione qualora sia operante anche la sezione Elettronica la determinazione del danno e il relativo *Indennizzo* avverrà utilizzando le condizioni più favorevoli all'*Assicurato*.

- 2) Per il *Macchinario* in stato di attività si stima il *Valore a Nuovo* al momento del *Sinistro*, oppure, se inferiore al *Valore a Nuovo*, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*, al netto di IVA e altri oneri fiscali, se recuperabili, e dell'eventuale valore economico dei residui e dei costi di trasporto e montaggio. Fanno eccezione i seguenti beni:

- a) Per i *Valori* si stima il *Valore Nominale*

- b) Per i *Preziosi* si stima il *Valore Commerciale*
- c) Per gli effetti personali dei *Prestatori di Lavoro*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti si stima il *Valore Commerciale*.
- 3) Per le *Apparecchiature Elettroniche*, premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto a), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto b), si conviene che:
- a) In caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore economico dei residui
- b) In caso di bene non suscettibile di riparazione si procede come segue:
- Nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *Sinistro*, si stima il *Valore a Nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore economico dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore
 - Nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *Sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto
 - Nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *Sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti a) e b) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il *Valore a Nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *Valore allo stato d'uso*. *Credemassicurazioni* ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

- 4) Per le *Merci*, deducendo dal *Valore Commerciale* delle *Merci* assicurate il valore di quelle rimaste illese, si stima il valore residuo delle *Merci* danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Nelle lavorazioni industriali le *Merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *Sinistro*, esclusi gli oneri fiscali qualora siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Fanno eccezione i *Veicoli* e i *Veicoli all'aperto* (quando fanno parte di *Merci*) per i quali si stima:
- a) in caso di danno totale:
- A veicolo nuovo (non immatricolato): il *Valore Commerciale* al momento del *Sinistro*
 - A veicolo usato o a Km Zero: il valore del veicolo rilevabile dal listino "Eurotax blu". Per i *Veicoli* non disciplinati da "Eurotax blu" si stima il *Valore Commerciale*
- b) in caso di danno parziale:
- A veicolo nuovo (non immatricolato): il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il *Valore Commerciale*
 - A veicolo usato o a Km Zero: il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il deprezzamento, rilevabile dal listino "Eurotax blu", dovuto all'età ed allo stato d'uso del veicolo. Si considera il danno come parziale quando le spese di riparazione del veicolo non superano l'80% del *Valore Commerciale* del veicolo al momento del *Sinistro*.

Qualora il *Sinistro* si verifichi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite.

- 5) Per i *Beni Assicurati a Condizioni Speciali*:
- a) Per archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto
- b) Per i modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, *Lastre* e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili si stima il *Valore a Nuovo* con massimo del doppio del *Valore allo stato d'uso* al momento del *Sinistro*, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico
- L'*Indennizzo* sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *Sinistro* e verrà corrisposto da *Credemassicurazioni* soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.
- 6) Per le *Lastre* l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.
- 7) Per gli *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* la determinazione del danno è data dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *Sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare

il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*, al netto del valore dei residui. In nessun caso *Credemassicurazioni* è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *Valore allo stato d'uso*. Limitatamente ai danni subiti dagli inverter in esercizio da oltre cinque anni in nessun caso *Credemassicurazioni* è tenuta ad indennizzare importo superiore al relativo *Valore allo stato d'uso*.

Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato in base al *Valore allo stato d'uso*, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

Detto termine di 24 mesi è ridotto a 12 mesi per *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* e per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, *Lastre* e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili. La deduzione dal *Valore a Nuovo* di tale deprezzamento determina l'*Indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *Valore a Nuovo* ed il *Valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto. Il supplemento di indennità relativo al *Valore a Nuovo* è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.

Resta convenuto che se le singole *Somme Assicurate*, per *Fabbricato*, *Contenuto*, *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* risultano, al momento del *Sinistro*, uguali o inferiori al *Valore allo stato d'uso*, ai fini dell'applicazione della *Regola Proporzionale* di cui all'articolo 12.2 - Assicurazione parziale e deroga alla *Regola Proporzionale* si prenderà come riferimento il suddetto *Valore allo stato d'uso*.

25.13 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER LA SEZIONE DANNI INDIRETTI

L'*Indennizzo* è dato dal prodotto della *Diaria* per i giorni lavorativi d'inattività totale.

La *Diaria* è riconosciuta:

- 1) A partire dal terzo giorno lavorativo successivo al giorno del *Sinistro* che ha originato l'interruzione dell'*Attività*
- 2) Fino alla ricostituzione della capacità produttiva e commerciale prima del *Sinistro* e comunque non oltre 180 giorni dal giorno della data del *Sinistro*
- 3) Nel caso in cui l'*Assicurato* non riprenda più l'*Attività*, fino ad un massimo di 60 giorni dalla data del *Sinistro*.

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la *Diaria* si intende ridotta in proporzione.

25.14 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- *Credemassicurazioni*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze
- L'*Assicurato* deve restituire a *Credemassicurazioni* l'*Indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci
- Il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che la *Polizza* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

SEZIONE DANNI A TERZI

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)



26 CHE COSA POSSO ASSICURARE

26.1 RISCHIO ASSICURATO

A RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Credemassicurazioni tiene indenne l'*Assicurato* e i suoi *Prestatori di Lavoro*, nello svolgimento delle *Attività* dichiarate nel modulo di *Accettazione della Proposta* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'*Attività*.

La *Polizza* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, di persone delle

quali debba rispondere, esclusi gli *Appaltatori*, i *Subappaltatori* ed i *Lavoratori Autonomi*. Sono esclusi i danni del fatto doloso degli Amministratori dell'*Assicurato*.

La *Polizza*, oltreché per i rischi derivanti dall'esercizio dell'*Attività* dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debbano rispondere in relazione a tutti i rischi, anche quelli sussidiari ed accessori, alla normale conduzione dell'*Attività* ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- 1) Proprietà, uso e installazione di insegne, attrezzature, cartelli e striscioni pubblicitari, ovunque installati, nel rispetto della normativa vigente
- 2) Organizzazione e/o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso l'allestimento, il montaggio e/o smontaggio di stand
- 3) Gestione di mense aziendali, di bar e distributori automatici di cibi e bevande situati nell'*Ubicazione*, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande
- 4) Gestione di spacci aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell'*Ubicazione*
- 5) Servizio di pulizia dell'*Ubicazione* per l'esercizio dell'*Attività* eseguiti sia in economia sia appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese (nonché loro titolari e/o addetti) sono considerate terzi
- 6) Proprietà e/o conduzione di *Fabbricati* (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio dell'*Attività* descritta sul modulo di *Accettazione della Proposta* e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili
- 7) Danni derivanti da spargimento di acqua. La *Polizza* non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne
- 8) Operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti, dei *Macchinari*, delle *Attrezzature*, delle *Apparecchiature Elettroniche* e dell'arredamento dell'*Ubicazione*
- 9) Organizzazione e svolgimento di visite guidate, corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari e attività similari
- 10) Gestione del CRAL aziendale, compreso lo svolgimento di attività dopolavoristiche sportive, ricreative, sociali e gite aziendali; conduzione di colonie marine e montane in favore di *Prestatori di Lavoro* e loro familiari
- 11) Esistenza di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'*Ubicazione*, compresa la Responsabilità Civile personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative, la presente *Polizza* è operante, fermi i *Massimali* nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tali altre coperture. Si intende compresa anche la somministrazione di prodotti farmaceutici
- 12) Esistenza del servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dell'*Ubicazione*
- 13) Esistenza del servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'*Ubicazione*
- 14) Proprietà, uso e circolazione anche all'esterno dell'*Ubicazione* di biciclette e *Veicoli* elettrici, con l'esclusione dei rischi di circolazione di *Veicoli* per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi di Legge
- 15) Operazioni di prelievo e consegna di *Merci* e materiali, comprese le operazioni di *Carico* e *Scarico*
- 16) Esistenza, nell'ambito dell'*Ubicazione*, di distributori di carburante, di officine meccaniche, cabine elettriche, centrali termiche e qualsiasi altro impianto ad uso accessorio dell'attività
- 17) Esistenza di binari di raccordo, passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali compreso l'uso di locomotive e vagoni in azione sugli stessi, con l'esclusione dei danni al materiale rotabile
- 18) Proprietà di Cose inerenti all'*Attività*, ubicate presso terzi
- 19) Omessa o insufficiente segnaletica, ripari e recinzioni posti a salvaguardia e protezione dell'incolumità dei terzi
- 20) Uso di *Macchinari* in genere e/o *Attrezzature* di officina, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e *Merci* (come muletti, carrelli e/o simili), in dotazione all'*Assicurato*, anche se non di proprietà con l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista obbligo di assicurazione ai sensi di legge. L'uso dei muletti, carrelli e/o simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni e/o adiacenti l'*Ubicazione* anche se non recintati e/o delimitati e anche se le predette aree risultino essere in uso ad altre aziende o persone. Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista obbligo di assicurazione ai sensi di legge.

B RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Credemassicurazioni tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli *Infortuni* sofferti da *Prestatori di Lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle *Attività* per le quali è prestata la *Polizza*
- 2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a *Prestatori di Lavoro* di cui al precedente punto 1) a), o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad *Infortunio* dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.

Per i titolari, soci e familiari coadiuvanti l'assicurazione vale esclusivamente per quanto previsto al precedente punto 1) e cioè per l'azione di rivalsa dall'INAIL.

L'assicurazione responsabilità civile verso *Prestatori di Lavoro* è efficace a condizione che, al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi di legge in merito alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'*Assicurato* non sia in regola con gli obblighi suindicati, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

26.2 GARANZIE PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Le condizioni particolari sotto elencate sono sempre operanti ferma l'efficacia di quanto disposto dall'articolo 27.1 – Rischi Esclusi Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *Franchigie*, *Scoperti* e *Limiti di Indennizzo* esposti all'articolo 31.1 – Limiti d'*Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti*.

26.3 INCARICHI PREVISTI DAL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

La *Polizza* comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni e integrazioni.

26.4 RIVALSA INPS

La *Polizza* R.C.T. e R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

26.5 PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATO

La garanzia R.C.T. e R.C.O. comprende la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla conduzione di *Fabbricati* o porzioni di *Fabbricato* destinati all'esercizio dell'*Attività* e, quando ne sia proprietario, dalla proprietà dei medesimi. Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione di *Fabbricati*, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto, le attrezzature sportive ed i giochi.

La *Polizza* comprende inoltre i danni derivanti da:

- Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'*Assicurato*
- Caduta accidentale di neve da fabbricati e piante
- Da spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture al servizio del *Fabbricato*.

Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne. La *Polizza* vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni. Agli effetti di questa garanzia i *Prestatori di Lavoro* sono considerati terzi, sempreché il *Sinistro* non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione R.C.O.

26.6 COSE DI PROPRIETÀ DEI PRESTATORI DI LAVORO

La *Polizza* R.C.T. e R.C.O. comprende i danni a *Cose* di proprietà dei *Prestatori di Lavoro*, come pure dei *Prestatori di Lavoro* degli *Appaltatori* e *Subappaltatori*. La *Polizza* non opera per i *Preziosi*, denaro, titoli di credito, *Valori* in genere.

26.7 VEICOLI DI TERZI

La *Polizza* comprende i danni ai *Veicoli*, anche se di proprietà dei *Prestatori di Lavoro*, che siano:

- In sosta nell'ambito dell'*Ubicazione* o nell'ambito di esecuzione dei lavori
- In consegna o custodia all'*Assicurato*
- Sotto *Carico* e *Scarico*

La garanzia vale anche per i danni alle *Cose* trovantesi a bordo dei *Veicoli* sopraindicati.

26.8 INCENDIO

La *Polizza* comprende i danni cagionati a terzi derivanti da *Incendio*, *Esplosione*, implosione e *Scoppio* del *Fabbricato* e delle sue pertinenze ove si svolge l'*Attività* e del relativo *Contenuto* di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenuto. Qualora per lo stesso rischio esista altra copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente *Polizza* si intenderà operante fermi i *Massimali* nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura.

26.9 SPESE DI SALVATAGGIO

La *Polizza* comprende il rimborso delle spese sostenute dall'*Assicurato* per immediato ed urgente intervento, non inconsideratamente effettuato, finalizzato a limitare le conseguenze dannose di un fatto di cui egli sia responsabile e purché relativo ad un *Sinistro* risarcibile ai termini di *Polizza*. Sono esclusi i costi di ripristino o di ricostruzione.

26.10 CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO E SUBAPPALTO – R.C. DELLA COMMITTENZA

Premesso che l'*Assicurato* può cedere in subappalto parte dei lavori rientranti nell'*Attività*, si precisa che la garanzia R.C.T. e R.C.O. opera per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, di *Appaltatori* e *Subappaltatori* mentre eseguono le attività per conto dell'*Assicurato*, fermo il diritto di rivalsa di *Credemassicurazioni* nei confronti dei responsabili. Agli *Appaltatori*, ai *Subappaltatori* ed ai loro *Prestatori di Lavoro*, viene riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente al caso di morte e lesioni gravi o gravissime come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

26.11 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU AREE PRIVATE

La garanzia R.C.T. e R.C.O. comprende i rischi di circolazione di *Veicoli* a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico. Qualora esista altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, la presente garanzia è operante in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura.

26.12 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. comprende la Responsabilità Civile personale dei *Prestatori di Lavoro*:

- Per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'*Assicurato* stesso, nello svolgimento della loro attività per conto dell'*Assicurato*
- Per danni involontariamente cagionati ad altri *Prestatori di Lavoro* dell'*Assicurato*, limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale; in tal caso la garanzia è operante nei limiti del *Massimale*

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale dei *Prestatori di Lavoro* in relazione allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

26.13 SOCIETÀ COOPERATIVE

Qualora l'*Assicurato* sia una società costituita in forma di cooperativa si conviene che, relativamente alle garanzie R.C.T. e R.C.O., i soci lavoratori di cooperativa sono equiparati ai *Prestatori di Lavoro*.

26.14 DISTACCO DI MANODOPERA

Premesso che i *Prestatori di Lavoro* dell'*Assicurato* possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'*Assicurato* può avvalersi di lavoratori di altre aziende, il tutto nel rispetto delle norme di legge e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe *Attività*, si conviene che:

- 1) La garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i *Prestatori di Lavoro* siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche di proprietà di terzi
- 2) I lavoratori di altre aziende dei quali l'*Assicurato* si avvale sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

Resta inteso che il *Contraente* deve dichiarare, nel numero di *Prestatori di Lavoro* indicati nel modulo di *Accettazione della Proposta*, anche i lavoratori di altre aziende utilizzati dall'*Assicurato*.

26.15 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE

La garanzia R.C.T. e R.C.O. comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'*Assicurato* per lo svolgimento dell'*Attività*.

26.16 LAVORI PRESSO TERZI - DANNI A PERSONE

La garanzia R.C.T. e R.C.O. comprende i danni per morte e lesioni personali verificatisi durante lo svolgimento di lavori o

Attività al di fuori dell'Ubicazione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, installazione, rimozione, manutenzione e riparazione.

26.17 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

La Polizza vale anche per responsabilità civile derivante all'Assicurato ed ai suoi Prestatori di Lavoro incaricati di svolgere il ruolo di Responsabile del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) per le Perdite Pecuniarie cagionate a terzi in relazione alla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia posto in essere adeguate misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del trattamento.

26.18 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

In parziale deroga dell'articolo 27.1 - Rischi esclusi, la Polizza comprende i danni arrecati alle Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di movimentazione, Carico e Scarico. Sono comunque esclusi i danni a:

- a) Cose trasportate o rimorchiate da autoveicoli e motoveicoli su aree pubbliche o a queste equiparate
- b) Cose trasportate a bordo di veicoli ferroviari, aeromobili, natanti, imbarcazioni e navi
- c) Preziosi e Valori
- d) Immobili
- e) Cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria
- f) Cose movimentate, caricate o scaricate qualora il rischio assicurato riguardi l'attività di trasloco o di facchinaggio

26.19 LAVORI PRESSO TERZI - DANNI A COSE

In parziale deroga dell'articolo 27.1 - Rischi esclusi, la Polizza comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o Attività al di fuori dell'ambito dell'azienda, quali installazione, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori ed ai relativi Fissi e Infissi.

26.20 CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

In parziale deroga dell'articolo 27.1 - Rischi esclusi, la Polizza comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

26.21 GARANZIA POSTUMA

La Polizza comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori, in conseguenza di difettosa esecuzione delle attività di:

Installazione, manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature o Cose in genere
Gommista, riparazione o manutenzione di Veicoli, natanti, imbarcazioni o navi

La presente Condizione vale a condizione che il danno avvenga e sia denunciato durante il periodo di validità della Polizza e comunque non oltre:

- Ventiquattro mesi dall'ultimazione dei lavori per le attività di cui al punto 1)
- Dodici mesi dall'ultimazione dei lavori per le attività di cui al punto 2)

Il limite di due anni è elevato a cinque anni per le attività di cui al punto 1 di installazione e manutenzione degli impianti previsti all'articolo 1 del D.M. 22/01/08 n° 37.

Se il presente contratto sostituisce senza interruzioni un precedente contratto stipulato con Credemassicurazioni avente già questa garanzia, essa è valida anche per i danni verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della/e Polizza/e sostituita/e e denunciati nel corso di validità della presente Polizza, fermi comunque i termini di Prescrizione previsti dalla legge. Sono esclusi dalla Polizza i danni alle opere e Cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori, i danni agli impianti, apparecchiature e Cose installati, mantenuti, riparati, rimossi nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi.

26.22 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti non assicurati con la presente Polizza, Credemassicurazioni risarcisce:

- La quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato, entro i limiti del Massimale R.C.T.
- La quota di responsabilità derivante all'Assicurato in virtù del mero vincolo di solidarietà, con il Limite di Indennizzo di € 100.000 per Sinistro e per Annualità Assicurativa

Credemassicurazioni si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei coresponsabili. Nel caso in cui sia applicabile al Sinistro un Limite di Indennizzo inferiore al Massimale, Credemassicurazioni risarcirà la quota di responsabilità direttamente imputabile

all'Assicurato e la quota di responsabilità derivante all'Assicurato in virtù del mero vincolo di solidarietà complessivamente entro il medesimo *Limite di Indennizzo*.

26.23 TOLLERANZA SUL NUMERO DI PRESTATORI DI LAVORO

Il *Premio* della presente sezione è determinato in base al numero di *Prestatori di Lavoro* nell'*Attività* al momento della stipula, del contratto, come dichiarato dal *Contraente* ed indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

Il *Premio* rimane immutato e le garanzie attivate nella presente sezione mantengono invariata la loro efficacia anche se il numero di *Prestatori di Lavoro* dell'Azienda aumenta, nell'annualità in corso, di una unità (2 se il numero di *Prestatori di Lavoro* dichiarato dal *Contraente* ed indicato in *Polizza* è superiore a 5).

Ad ogni scadenza anniversaria della *Polizza* il *Contraente* deve comunicare qualsiasi variazione a *Credemassicurazioni* che provvederà a rideterminare il *Premio* per l'annualità seguente. Fermo restando quanto sopra, se per inesatte o incomplete dichiarazioni del *Contraente* il numero di *Prestatori di Lavoro* dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i *Sinistri* verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati con l'applicazione di quanto indicato all'articolo 29.4 - *Regola Proporzionale*.

26.24 MASSIMALE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde ai danneggiati un importo che prevede un *Limite di Indennizzo*, cioè la somma indicata nel modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce "Massimale", e l'applicazione di uno *Scoperto e/o Franchigia* indicati all'articolo 28.1 - Limiti d'Indennizzo, *Franchigie* e *Scoperti*.



27 CHE COSA NON È ASSICURATO

27.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia di responsabilità civile verso terzi non comprende i danni:

- 1) Da *Furto*
- 2) Derivanti a infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto è nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- 3) Derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dall'articolo 26.1 - Rischio assicurato, lettera A punto b)
- 4) Da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- 5) Da inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento, nonché il danno all'ambiente o la sua minaccia imminente per come tutti definiti dalla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni
- 6) Causati da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età
- 7) Ad opere e/o Cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'Assicurato; ad opere e/o Cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle Cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori
- 8) A natanti e aeromobili sotto *Carico* o *Scarico* ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle Cose ed alle persone a bordo degli stessi
- 9) Verificatisi su aree aeroportuali
- 10) Derivanti da errori, omissioni o ritardi nell'elaborazione di atti e documenti; da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge
- 11) Da detenzione e/o impiego di esplosivi
- 12) A Cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno
- 13) Cagionati dagli *Appaltatori*, *Subappaltatori* e *Lavoratori Autonomi* del cui fatto l'Assicurato debba rispondere
- 14) Cagionati da *Merci* o prodotti in genere dopo la consegna a terzi
- 15) Derivanti da malattie professionali

Le garanzie di responsabilità civile verso terzi (R.C.T) e responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) non comprendono in ogni caso i danni:

- a) Diretti o indiretti da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte
- b) Derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio

di amianto e/o di prodotti contenenti amianto

- c) Derivanti da guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale, *Guerra Informatica* (Cyber Crime)
- d) Derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF)
- e) Di carattere punitivo (limitatamente ai *Sinistri* verificatisi in Usa, Canada e Messico), le sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio
- f) verificatisi su impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva (piattaforme "off shore")
- g) da *Perdite Pecuniarie*

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di un malfunzionamento dell'impianto dedicato, vengono scaricati dei liquidi altamente inquinati nel terreno vicino al Fabbricato Assicurato.

27.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):

- a) Il coniuge, i genitori, i figli l'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a)
- c) I *Prestatori di Lavoro* in servizio e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività descritta nel modulo di *Accettazione della Proposta* salvo quanto previsto agli articoli 26.6 - Cose di proprietà dei *Prestatori di Lavoro* e 26.10 - Cessione di lavori in appalto e subappalto - R.C. della committenza
- d) Gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), e c) a seguito di decesso di questi ultimi
- e) Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:
- f) Al socio a responsabilità illimitata e agli amministratori che non siano legali rappresentanti
- g) Ai clienti e ai fornitori che in via occasionale partecipino a operazioni di *Carico e Scarico*
- h) Ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi professionisti e consulenti d'opera dei quali l'Assicurato si avvale

Agli *Appaltatori*, i *Subappaltatori*, i *Lavoratori Autonomi* ed ai loro *Prestatori di Lavoro* viene riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'articolo 583 del codice penale.



28 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

28.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

In caso di *Sinistro* verranno applicate le *Franchigie*, gli *Scoperti* e i limiti d'*Indennizzo* sotto elencati.

ARTICOLO 26.1 - RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO / FRANCHIGIA /	LIMITI DI INDENNIZZO
29.1 A)	Responsabilità Civile verso Terzi - danno a Cose nell'ambito di esecuzione lavori	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 50.000	Massimale indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
29.6	Cose di proprietà dei <i>Prestatori di Lavoro</i>	€ 250	€ 75.000 per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
29.7	Danni cagionati a <i>Veicoli</i> ed a Cose sugli stessi	€ 250 per ogni veicolo	€ 100.000 per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
29.8	Danni cagionati a Cose da <i>Incendio</i>	---	€ 300.000 per <i>Sinistro</i>
29.9	Spese di salvataggio (Limitatamente ai danni a Cose)	250 €	€ 10.000 per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>

29.17	Errato trattamento dei dati personali (privacy)	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000	10% del <i>Massimale</i> entro il limite di 150.000 € per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
29.18	Danni a Cose in consegna e custodia	10% con il minimo di € 250	10% del <i>Massimale</i> entro il limite di 50.000 € per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
29.19	Lavori presso terzi – Danni a Cose Limitatamente ai danni a cosa cagionati da <i>Incendio</i>	500 €	€ 150.000 per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
29.20	Condutture e impianti sotterranei	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000	50.000 € per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>
20.21	Postuma - limitatamente ai danni a Cose	Scoperto del 10% con il minimo di € 250	<i>Massimale</i> per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i> .
29.22	Responsabilità solidale	---	100.000 € per <i>Sinistro</i> e per <i>Annualità Assicurativa</i>



29 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

29.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* deve consegnare tutta la documentazione necessaria e compilare correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro*, disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it, entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza del fatto.

Questo modulo può essere inviato all'*Intermediario* oppure direttamente a *Credemassicurazioni*.

Puoi inviare la richiesta di apertura del *Sinistro* anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Ti ricordiamo che, per gestire correttamente il *Sinistro*, *Credemassicurazioni* può richiederti ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

29.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Credemassicurazioni assume, finché ne ha interesse, la gestione delle *Vertenze* tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, *Credemassicurazioni*, a richiesta dell'*Assicurato*, e ferma ogni altra condizione di *Polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della *Vertenza* fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *Transazione*.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'*Assicurato* sono a carico di *Credemassicurazioni* entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito nel modulo di *Accettazione della Proposta* per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi il *Massimale*, le spese verranno ripartite tra *Credemassicurazioni* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Credemassicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *Spese di Giustizia* penale.

29.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso *Credemassicurazioni* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'articolo 33.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*.

Ove risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

29.4 REGOLA PROPORZIONALE

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.3 – Rischi non Assicurabili, se per inesatte o incomplete dichiarazioni del *Contraente* il numero di *Prestatori di Lavoro* dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i *Sinistri* verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il *Premio* pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei *Massimali* ridotti in egual misura.

RC PRODOTTI



30 CHE COSA POSSO ASSICURARE

30.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni nei limiti del *Massimale* tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, da difetto dei prodotti indicati sul modulo di *Accettazione della Proposta* e per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di *Produttore* ai sensi di legge, verificatisi dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose diverse dai prodotti anzidetti.

La *Polizza* vale altresì per *Danni Materiali e Diretti* derivanti da:

- 1) Errata concezione e/o progettazione
- 2) Errato imballaggio e/o conservazione
- 3) Errata predisposizione di istruzioni per l'uso
- 4) Prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da terzi all'Assicurato
- 5) Prodotti in prova o in visione

La presente garanzia opera per i danni:

- a) Materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente, al *Prodotto Finito* o al prodotto trattato
- b) Derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *Sinistro* risarcibile a termini di *Polizza*
- c) Conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto è nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento

30.2 EFFICACIA TEMPORALE

La *Polizza* vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da questi a Credemassicurazioni, durante il periodo di efficacia della *Polizza* stessa, indipendentemente dalla data di consegna a terzi dei prodotti indicati sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

30.3 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELLA POLIZZA

Le seguenti norme sono automaticamente operanti qualora la *Polizza* sia riferita ai prodotti sotto indicati. Operano le esclusioni, le *Franchigie*, gli *Scoperti*, i *Massimali*, i *Limiti di Indennizzo* e tutte le altre norme indicate se non espressamente derogate.

30.4 APPARECCHI ELETTROMEDICALI

La *Polizza* comprende i danni causati da raggi X e da radiazioni ionizzanti in genere.

30.5 BOMBOLE, CISTERNE, SERBATOI, CONTAINER, CONTENITORI E IMBALLAGGI IN GENERE

La *Polizza* comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.

30.6 ESTINTORI, APPARECCHIATURE ANTINCENDIO

La *Polizza* comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da *Incendio* conseguenti a difetto del prodotto e sempreché il difetto stesso non sia imputabile a vizio di manutenzione.

30.7 VETRINE TERMICHE, BANCHI REFRIGERANTI, CELLE FRIGORIFERE

La *Polizza* comprende i danni da mancato freddo.

30.8 TURACCIOLI E TAPPI

La *Polizza* comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.

30.9 VERNICI, PITTURE, INCHIOSTRI, SMALTI, STUCCHI, COLORANTI, DETERGENTI, LUBRIFICANTI ANTICONGELANTI E PRODOTTI CHIMICI IN GENERE

Fermo quanto disposto dall'articolo 33.1 - Rischio assicurato, la garanzia è prestata relativamente alle Cose trattate o ai prodotti complessi di cui i prodotti indicati nel modulo di *Accettazione della Proposta* entrino a far parte.



31 CHE COSA NON È ASSICURATO

31.1 RISCHI ESCLUSI

La presente garanzia non comprende la responsabilità per i danni:

- 1) Riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti
- 2) Relativi a fatti o circostanze già noti all'Assicurato al momento della stipula della *Polizza*
- 3) Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge
- 4) Causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte
- 5) Derivanti da prodotti fabbricati per veicoli a motore in genere destinati alla circolazione su strade pubbliche nonché quelli destinati all'industria aeronautica e/o spaziale
- 6) Derivanti da prodotti geneticamente modificati
- 7) Derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
- 8) Derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici
- 9) Derivati dalla cattiva conservazione, mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali (temperatura, umidità, composizione dei gas ambientali)

Da *Furto* e/o da mancata/errata segnalazione di allarme quando il prodotto oggetto del contratto è una apparecchiatura e/ un impianto di allarme/antifurto, casseforti, serrature, porte blindate e simili

La presente garanzia non vale per:

- Le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso
- Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da *Credemassicurazioni*
- Le spese per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge
- Il rimborso delle spese sostenute per pubblicità, vendite promozionali, campagne di relazione pubbliche volte a riottenere la fiducia del pubblico
- Il rimborso, nei casi di riparazione in alternativa al ritiro del prodotto, delle spese per eventuali migliorie
- Il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages)
- I danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore e manutentore
- Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultanti difettosi o presunti tali
- Le spese da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano
- Le spese di fornitura e/o mancata rispondenza del prodotto all'uso a cui è destinato
- I danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi
- I danni derivanti da prototipi
- Relativamente alle attività che prevedono servizi ai *Veicoli*, la *Polizza* non comprende i danni:
 - Alle parti dei *Veicoli* interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le loro sostituzioni o riparazioni
 - Causati da *Furto* e *Incendio*
 - Da mancato uso o disponibilità dei *Veicoli*
 - Alle Cose che si trovano sui *Veicoli*

Per i prodotti destinati al settore dell'edilizia, i danni provocati o derivanti, in qualunque modo, da muffe, funghi, spore, fermenti o biocontaminati in genere

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di un difetto di produzione, l'Attività deve ritirare dal mercato un lotto di prodotti.

31.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a)
- c) Le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile
- d) I successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a) e b) a seguito di decesso di questi ultimi.



32 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

32.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di Indennizzo*, le *Franchigie* e gli *Scoperti* per la garanzia RC prodotti:

ARTICOLO 30.1 - RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO/ FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
	RC Prodotti	---	Massimale indicato nel modulo di Accettazione della Proposta
A)	Danni Materiali e Diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato	---	50% del Massimale per Sinistro, per Sinistro in Serie e per Annualità Assicurativa
B)	Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	---	10% del Massimale indicato nel modulo di Accettazione della Proposta
C)	Conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto è nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento	---	€ 300.000 per Annualità Assicurativa e per Sinistro in Serie
33.4	Bombole, cisterne, serbatoi, container, contenitori e imballaggi in genere	---	20% del Massimale per Sinistro, per Annualità Assicurativa e per Sinistro in Serie
33.5	Estintori, apparecchiature antincendio Relativamente ai danni a Cose	20%	€ 300.000 per Annualità Assicurativa e per Sinistro in Serie
33.6	Vetrine termiche, banchi refrigeranti, celle frigorifere	---	20% del Massimale per Sinistro, per Annualità Assicurativa e per Sinistro in Serie
33.7	Turaccioli e tappi	---	20% del Massimale per Sinistro, per Annualità Assicurativa e per Sinistro in Serie
33.8	Vernici, pitture, inchiostri, smalti, stucchi, coloranti, detergenti, lubrificanti anticongelanti e prodotti chimici in genere	---	€ 30.000 per Sinistro, per Annualità Assicurativa e per Sinistro in Serie



33 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

33.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* deve consegnare tutta la documentazione necessaria e compilare correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro*, disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it, entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del fatto.

Questo modulo può essere inviato all'*Intermediario* oppure direttamente a *Credemassicurazioni*.

Puoi inviare la richiesta di apertura del *Sinistro* anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Ti ricordiamo che, per gestire correttamente il *Sinistro*, *Credemassicurazioni* può richiederti ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

33.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Credemassicurazioni assume, finché ne ha interesse, la gestione delle *Vertenze* tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, *Credemassicurazioni*, a richiesta dell'*Assicurato*, e ferma ogni altra condizione di *Polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della *Vertenza* fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *Transazione*.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'*Assicurato* sono a carico di *Credemassicurazioni* entro il limite di un importo pari al quarto della *Somma Assicurata* stabilita nel modulo di *Accettazione della Proposta* per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi la *Somma Assicurata*, le spese verranno ripartite tra *Credemassicurazioni* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Credemassicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle *Spese di Giustizia* penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle *Vertenze* alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *Polizza*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a *Credemassicurazioni*, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *Sinistro* ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato *Credemassicurazioni* ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui *Credemassicurazioni* non abbia prestato il proprio specifico assenso, *Credemassicurazioni* non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

33.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso *Credemassicurazioni* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'articolo 33.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*.

Ove risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

SEZIONE TUTELA LEGALE

TUTELA LEGALE PENALE (sempre operante)



34 CHE COSA POSSO ASSICURARE

Le garanzie sotto indicate operano per i *Sinistri* connessi all'esercizio dell'*Attività* assicurata e descritta nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

Sono coperti anche i *Sinistri* relativi all'immobile adibito a sede legale e se indicati nel modulo di *Accettazione della Proposta* agli altri immobili strumentali all'esercizio dell'*Attività*.

34.1 RISCHIO ASSICURATO

Se l'Assicurato è coinvolto in una *Vertenza*, *Credemassicurazioni*, nei limiti stabiliti dalla *Polizza*, copre le seguenti spese:

- Compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della *Vertenza*
- Compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- Compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio insede penale
- Compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- *Spese di Soccombenza* poste a carico dell'Assicurato
- *Spese di Esecuzione Forzata*, fino a due tentativi per *Sinistro*
- Spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
- Spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- Compensi dei *Periti*
- *Spese di Giustizia*
- Spese di investigazione difensiva nel *Procedimento Penale*

Le *Spese Legali* sono coperte per l'intervento di **1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio**.

34.2 DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per *Contravvenzioni*, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'*Attività* assicurata. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli *Assicurati*.

34.3 DELITTI DOLOSI

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'*Attività* assicurata.

La garanzia opera se:

- L'Assicurato è assolto con *Decisione Passata in Giudicato*
- Il *Reato* è derubricato da doloso a colposo
- Il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *Reato*
- Il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle *Parti* (patteggiamento) o il *Reato* si estingue per prescrizione

La garanzia non opera nei casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli *Assicurati* nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli *Assicurati*.

34.4 PACCHETTO SICUREZZA

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, sono coperte le spese sostenute:

- In procedimenti penali per delitti colposi o per *Contravvenzioni*
- Per l'impugnazione di provvedimenti o *Sanzioni Amministrative* non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- In procedimenti penali per delitti colposi o per *Contravvenzioni*
- In procedimenti penali per delitti dolosi, se l'Assicurato è assolto con *Decisione Passata in Giudicato*, il *Reato* è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *Reato*, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle *Parti* (patteggiamento) o il *Reato* si estingue per prescrizione; la garanzia non opera nei casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa
- Per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del *Massimale* dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra

contrattuali causati dall'Assicurato

- Per l'impugnazione di provvedimenti o *Sanzioni Amministrative* non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)
- Per i reclami all'autorità competente

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli *Assicurati* e dai soggetti diversi da quelli assicurati solo per le attività svolte su incarico dell'azienda *Contraente*.

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i *Sinistri* avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso l'azienda *Contraente*.

34.5 SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Per le società di persone:
- L'azienda *Contraente*
- I soci
- I soci lavoratori
- I soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- I soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- I familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'*Attività*

Per le società di capitali:

- L'azienda *Contraente*
- Il legale rappresentante anche in qualità di Amministratore
- I soci
- I soci lavoratori
- I soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- I soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- L'azienda *Contraente*
- Il titolare
- I soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- I soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- I familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'*Attività*

Nel caso di *Vertenze* fra *Assicurati* le garanzie operano unicamente a favore dell'azienda *Contraente*.

34.6 MASSIMALE

Il *Massimale* della copertura è indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*

TUTELA LEGALE CIVILE (opzionale)

34.7 DANNI SUBITI

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per *Fatti Illeciti* di terzi, compresa la *Costituzione di Parte Civile* nel *Procedimento Penale*. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli *Assicurati*.

34.8 VERTENZE CON FORNITORI

Sono coperte le spese sostenute per le *Vertenze* contrattuali con i fornitori, se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento). La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda *Contraente*.

34.9 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Sono coperte le spese sostenute per le *Vertenze* contrattuali con i fornitori relative alla ristrutturazione edilizia della sede

legale e degli eventuali altri immobili strumentali all'esercizio dell'*Attività*. La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda *Contraente*.

34.10 APPALTO O SUBAPPALTO

Sono coperte le spese sostenute per le *Vertenze* contrattuali relative ad appalto o subappalto commissionati dall'azienda *Contraente*. Per l'individuazione della data di avvenimento, queste *Vertenze* hanno natura esclusivamente contrattuale. La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda *Contraente*.

34.11 LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETÀ E ALTRI DIRITTI REALI

Sono coperte le spese sostenute per le *Vertenze* in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative alla sede legale e agli eventuali altri immobili strumentali all'esercizio dell'*Attività*.

In materia di usucapione, l'avvenimento della *Vertenza* coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto. La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda *Contraente*.

34.12 RAPPORTI DI LAVORO

Sono coperte le spese sostenute per le *Vertenze* individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro dell'azienda *Contraente*. La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda *Contraente*.

34.13 IMPUGNAZIONE DI DELIBERE ASSEMBLEARI CONDOMINIALI

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali. Sono escluse le *Vertenze* relative alle spese condominiali e le *Vertenze* tra condòmini. La garanzia opera con il limite di *Massimale* di € 5.000 (cinquemila) per *Sinistro*. La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda *Contraente*.

34.14 ISTITUTI O ENTI PUBBLICI DI ASSICURAZIONI

Sono coperte le spese sostenute per le *Vertenze* con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale. La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda *Contraente*.

34.15 SICUREZZA ALIMENTARE, TUTELA DELL'AMBIENTE E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

In materia di sicurezza alimentare e tutela ambientale, sono coperte le spese sostenute:

- In procedimenti penali per delitti colposi o per *Contravvenzioni*
- Per l'impugnazione di provvedimenti o *Sanzioni Amministrative* non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)

La garanzia copre le spese sostenute dagli *Assicurati* e dai soggetti diversi da quelli assicurati solo per le attività svolte su incarico dell'azienda *Contraente*.

In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese sostenute:

- Dall'azienda *Contraente* in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da *Reato* e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)
- Dai soggetti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del *Contraente*, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, *Contravvenzioni* e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001.

Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l'*Assicurato* è assolto con *Decisione Passata in Giudicato*, il *Reato* è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *Reato*, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle *Parti* (patteggiamento) o il *Reato* si estingue per prescrizione; non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i *Sinistri* avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso l'azienda *Contraente*.

34.16 SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

Per le società di persone:

- L'azienda *Contraente*
- I soci
- I soci lavoratori
- I soggetti iscritti nel libro unico del lavoro

- I soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- I familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'*Attività*

Per le società di capitali:

- L'azienda *Contraente*
- Il legale rappresentante anche in qualità di Amministratore
- I soci
- I soci lavoratori
- I soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- I soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- L'azienda *Contraente*
- Il titolare
- I soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- I soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- I familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'*Attività*

Nel caso di *Vertenze fra Assicurati* le garanzie operano unicamente a favore dell'azienda *Contraente*.

34.17 MASSIMALE

Il *Massimale* della copertura è indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*



35 CHE COSA NON È ASSICURATO

35.1 SPESE NON COPERTE DALLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Se l'*Assicurato* è coinvolto in una *Vertenza*, *Credemassicurazioni* non copre le seguenti spese:

- Compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- Compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- Compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG
- Spese per l'indennità di trasferta
- Spese di *Esecuzione Forzata* oltre il secondo tentativo per *Sinistro*
- Spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria
- Imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle *Spese di Giustizia*
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
- Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali
- Spese non concordate con ARAG
- Ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione
- spese recuperate dalla controparte.

Credemassicurazioni inoltre non copre:

- Nella garanzia delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del *Reato* diversi da assoluzione con *Decisione Passata in Giudicato*, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle *Parti* (patteggiamento) o prescrizione
- nella garanzia *Pacchetto Sicurezza*:
 - a) Le spese sostenute nei delitti dolosi nei casi di estinzione del *Reato* diversi da assoluzione, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle *Parti* (patteggiamento) o prescrizione
 - b) Le spese sostenute a primo rischio per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali
- Nella garanzia *Vertenze* con i fornitori: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda *Contraente*
- Nella garanzia ristrutturazione edilizia: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda *Contraente*
- Nella garanzia appalto o subappalto: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda *Contraente*
- Nella garanzia locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda *Contraente*

- Nella garanzia rapporti di lavoro: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda *Contraente*
- Nella garanzia impugnazione di delibere assembleari condominiali:
- Le spese sostenute per le *Vertenze* relative alle spese condominiali e per le *Vertenze* tra condòmini
- Le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda *Contraente*
- Nella garanzia istituti o enti pubblici di assicurazioni: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda *Contraente*

35.2 RISCHI ESCLUSI

Se nella *Polizza* non è previsto diversamente, le garanzie della sezione Tutela Legale non operano per *Sinistri* relativi a:

- a) Diritto di famiglia, successioni o donazioni
- b) Materia fiscale o amministrativa
- c) Fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di *Terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
- d) Danni nucleari o genetici causati dall'*Assicurato*, salvo il caso di *Sinistri* conseguenti a trattamenti medici
- e) Fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- f) Diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust
- g) Fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie
- h) Compravendita di quote societarie, *Vertenze* tra amministratori e/o soci o tra questi e l'azienda *Contraente*
- i) Affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda
- j) Proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o *Veicoli* che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- k) Fatti dolosi degli *Assicurati*
- l) Fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- m) Prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'azienda *Contraente* nell'esercizio della sua *Attività*
- n) Compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare
- o) Interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti
- p) Fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare
- q) Attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti
- r) Attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori
- s) *Vertenze* tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi
- t) Contratti di agenzia, rappresentanza o mandato
- u) Esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario
- v) *Vertenze* con la banca
- w) Adesione ad azioni di classe (class action)
- x) Difesa penale per abuso di minori
- y) Controversie con *Credemassicurazioni*



36 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

36.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano nella seguente tabella i limiti relativi alle prestazioni della sezione Tutela Legale.

Garanzia	Limite di Indennizzo
Tutela Legale Penale	10.000 € per <i>Sinistro</i> e con un massimo di 50.000 € per <i>Annualità Assicurativa</i>
Tutela Legale Civile	10.000 € per <i>Sinistro</i> e con un massimo di 50.000 € per <i>Annualità Assicurativa</i>



37 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

37.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La gestione dei *Sinistri* delle garanzie di Tutela Legale è stata affidata da *Credemassicurazioni* ad **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direttore Generale** - con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi

direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045/8290411
- Mail per invio nuove denunce di *Sinistro*: denunce@arag.it

L'Assicurato ha l'obbligo di informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative nonché fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *Sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

La denuncia del *Sinistro* deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della *Polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

Nella fase di gestione del *Sinistro*, per valutare la copertura assicurativa della *Fase Giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.

L'Assicurato ha l'obbligo di:

- Restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG se ha diritto di recuperarle dalla controparte e, nei delitti dolosi, se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *Reato* da doloso a colposo
- Comunicare a *Credemassicurazioni* e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei *Sinistri* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
- Nei delitti dolosi, trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva

37.2 GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del *Sinistro* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La *Fase stragiudiziale* è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la *Vertenza* con l'accordo delle *Parti* e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della *Fase Giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.

Per la *Fase Giudiziale* l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; Dell'ufficio giudiziario competente per la *Vertenza* o del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliatazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario. L'incarico all'avvocato o al *Perito*, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la *Transazione* della *Vertenza* e per l'intervento del *Perito* o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla *Polizza* avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

37.3 RESTITUZIONE DELLE SPESE

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- Se ha diritto di recuperarle dalla controparte
- Nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del *Reato* da doloso a colposo

37.4 DISACCORDO CON ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del *Sinistro*, la decisione può essere affidata ad

un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

37.5 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del *Sinistro* è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la *Vertenza*. L'evento dannoso, in base alla natura della *Vertenza*, è inteso come:

- Il Danno o presunto Danno extra contrattuale subito o causato dall'Assicurato
- La violazione o presunta violazione del contratto
- La violazione o la presunta violazione della norma di legge
- Il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nel *Pacchetto Sicurezza*; ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge

In materia di usucapione, la data di avvenimento del *Sinistro* coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le *Vertenze* relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *Sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *Sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso *Sinistro*, la *Polizza* opera con un unico *Massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *Sinistro* il *Massimale* per *Sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

37.6 QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i *Sinistri* che sono avvenuti:

- Dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il Danno o presunto Danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- Trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se la *Polizza* è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente *Polizza*, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente *Polizza*. In questo caso l'Assicurato ha l'obbligo in sede di denuncia del *Sinistro* di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *Polizza* precedente di tutela legale.

37.7 LIMITI DI COPERTURA

- Le *Spese Legali* sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio
- Nel caso di *Vertenze* fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del *Contraente*
- La garanzia *Vertenze* con i fornitori copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200
- La garanzia *Pacchetto Sicurezza* copre le spese sostenute per l'impugnazione di *Sanzioni Amministrative* pecuniarie se pari o superiori a € 250.
- La garanzia impugnazione di delibere assembleari condominiali copre le spese sostenute fino al limite di € 5.000 per *Sinistro* e fino al limite di *Massimale* per anno indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*
- Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie previste in *Polizza* operano a secondo rischio

37.8 OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie previste in *Polizza* operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del *Massimale* dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi la presente *Polizza*, nei limiti del *Massimale*, delle garanzie e delle eventuali garanzie opzionali acquistate, opera a primo rischio.

SEZIONE ASSISTENZA

ASSISTENZA



38 CHE COSA POSSO ASSICURARE

38.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni eroga le prestazioni di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito elencati avvenuti presso i locali dell'*Attività* assicurata.

38.2 INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'*Attività* assicurata per:

- Allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico
- Infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture fisse dell'impianto idraulico

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza fino alla concorrenza di € 500 per *Sinistro*. L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti a:

- Interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore
- Mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune
- Rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio
- Infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari

38.3 INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'*Azienda* per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione interni o prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza fino alla concorrenza di € 500 per *Sinistro*.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti a:

- Interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore
- Guasti o malfunzionamenti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'*Ubicazione*
- Guasti o malfunzionamenti del contatore

38.4 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'*Azienda* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- *Furto*, consumato o tentato
- Smarrimento, scippo, *Rapina*, rottura delle chiavi
- Guasto o scasso di serrature o serrande

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza fino alla concorrenza di € 500 per *Sinistro*.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno dell'*Ubicazione* e/o al *Fabbricato* ma non alle porte interne.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- Su porte e cancelli che non sono di pertinenza
- Di proprietà o possesso del titolare dell'Azienda
- Su impianti di sicurezza e allarme

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

38.5 INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato, necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso l'Azienda per la rottura di vetri esterni, provocata da:

- *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio*
- Allagamento
- *Furto* tentato o consumato, regolarmente denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza fino alla concorrenza di € 500 per *Sinistro*.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

La prestazione è operante qualora la sicurezza del *Fabbricato* assicurato non sia garantita.

Sono esclusi:

- Il costo del materiale impiegato
- Il costo dei pezzi sostituiti
- Le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza

38.6 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora l'*Ubicazione* venga colpita da un evento di tale gravità che, a giudizio dell'Autorità o del tecnico intervenuto, renda necessaria la presenza del titolare dell'*Attività* il quale si trova a oltre 50 Km dal comune in cui ha sede l'*Ubicazione*, la *Centrale Operativa* mette a sua disposizione, tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni*:

- Un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto
- Un'autovettura a noleggio, di cilindrata compresa tra 1100 e 1300 cc, a chilometraggio illimitato e per un massimo di tre giorni. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la *Centrale Operativa*. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio, dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida.)

Restano a carico dell'Assicurato i costi per eventuali pedaggi e/o attraversamento di trafori, per i traghetti e le assicurazioni non obbligatorie a termini di legge. Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.

La *Centrale Operativa* ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.

38.7 INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI

Qualora, al verificarsi di un evento dannoso quale *Incendio*, fulmine, implosione, *Esplosione* e *Scoppio* occorso ai locali del *Fabbricato*, si renda necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei beni dell'azienda in essi contenuti, su richiesta dell'Assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati.

La prestazione opera per il recupero tempestivo dei beni coinvolti dal *Sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del *Contenuto* durante il periodo di inagibilità dei locali fino ad un massimo di 30 giorni.

La prestazione deve essere richiesta alla *Centrale Operativa* entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso.

È compresa la riconsegna presso l'*Ubicazione* dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio al termine dei lavori di ripristino dei locali.

38.8 INTERVENTO DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

Qualora, al verificarsi di un allagamento nei locali del *Fabbricato*, si renda necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio dei *Beni Assicurati* in essi contenuti, su richiesta dell'Assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati in tecniche di asciugatura. La prestazione opera per il recupero tempestivo dei beni coinvolti dal *Sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del *Contenuto* durante il periodo di inagibilità dei locali fino ad un massimo di 30 giorni.

La prestazione deve essere richiesta alla *Centrale Operativa* entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso. È compresa la riconsegna presso l'*Ubicazione* dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio al termine dei lavori di ripristino dei locali.



39 CHE COSA NON È ASSICURATO

39.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non eroga le prestazioni della presente sezione qualora il *Sinistro* sia conseguenza diretta di:

- Guerre, insurrezioni, occupazioni militari
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane e altri sconvolgimenti della natura
- Emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte
- Atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*



40 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

40.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano di seguito i *Limiti di Indennizzo* relativi alla garanzia Assistenza:

PRESTAZIONE ASSICURATA		LIMITE DI INDENNIZZO
38.2	Invio di un idraulico	€ 1.000 per <i>Sinistro</i> e fino a 3 volte per <i>Annualità Assicurativa</i> .
	costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza	€ 500 per <i>Sinistro</i>
38.3	Invio di un elettricista	€ 1.000 per <i>Sinistro</i> e fino a 3 volte per <i>Annualità Assicurativa</i> .
	costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza	€ 500 per <i>Sinistro</i>
38.4	Invio di un fabbro o di un falegname	€ 1.000 per <i>Sinistro</i> e fino a 3 volte per <i>Annualità Assicurativa</i> .
	costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza	€ 500 per <i>Sinistro</i>
38.5	Invio di un vetraio	€ 1.000 per <i>Sinistro</i> e fino a 3 volte per <i>Annualità Assicurativa</i> .
	per <i>Sinistro</i> costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza	€ 500 per <i>Sinistro</i>
38.6	Rientro anticipato dell' <i>Assicurato</i>	€ 1.000 per <i>Sinistro</i> e fino a 3 volte per <i>Annualità Assicurativa</i> .
	Autovettura a noleggio	Massimo di tre giorni
38.7	Intervento di emergenza per salvataggio beni	€ 1.000 per <i>Sinistro</i> e fino a 3 volte per <i>Annualità Assicurativa</i> .
	Deposito temporaneo del <i>Contenuto</i>	massimo di 30 giorni

38.8	Intervento di emergenza per danni da acqua	€ 1.000 per <i>Sinistro</i> e fino a 3 volte per <i>Annualità Assicurativa</i> .
	Deposito temporaneo del <i>Contenuto</i>	Massimo di 30 giorni



41 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

41.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per poter usufruire delle prestazioni della presente garanzia l'Assicurato deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800-896991	0039 011-7425566

Comunicando:

- Le proprie generalità
- Il numero di *Polizza*
- Il tipo di assistenza richiesta
- Il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo

Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *Polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa*, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- Giustificativi di spesa, in originale
- Descrizione dell'evento occorso
- Documentazione attestante l'evento, in originale

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i *Massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

41.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

Credemassicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

41.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Credemassicurazioni si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle *Condizioni di Assicurazione*.

AREA NON ASSICURATIVA



42 SERVIZIO DI PRONTO RIPRISTINO

Con l'acquisto della *Polizza* e finché la stessa è in vigore, *Credemassicurazioni* offre all'Assicurato la possibilità di usufruire dei servizi di ripristino dell'immobile danneggiato a tariffe agevolate tramite il Gruppo *PER*.

Indipendentemente dall'esito del *Sinistro* e anche per danni causati da eventi non coperti con la presente *Polizza*, il *Contraente* può contattare il numero verde sotto indicato per ricevere un preventivo personalizzato per il ripristino dell'immobile, in cui viene svolta l'*Attività*, a prezzi agevolati.

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800-896991	0039 011-7425566

L'Assicurato è tenuto a comunicare:

- Le proprie generalità
- Il numero di *Polizza*

42.1 DIRITTI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato ha diritto di usufruire gratuitamente delle tariffe agevolate per le prestazioni rese dal Gruppo PER.

Resta inteso che:

- Le prestazioni saranno fornite direttamente dai predetti soggetti che saranno gli unici responsabili dell'erogazione di tali prestazioni
- I corrispettivi relativi alle prestazioni saranno a carico dell'Assicurato che vi provvederà secondo gli accordi presi direttamente con gli stessi
- Le informazioni relative ai costi delle singole prestazioni saranno fornite direttamente dagli stessi soggetti cui l'Assicurato si è rivolto.

APPENDICE 1

Non sono assicurabili con la polizza Impresa Protetta by Credemassicurazioni le *Attività* classificate con i seguenti codici ATECO.

Tutte le attività dei gruppi:

Codice	Titolo
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
L	ATTIVITÀ IMMOBILIARI
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
P	ISTRUZIONE
Q	SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
U	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Relativamente al gruppo

A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
----------	--

Non sono assicurabili:

Codice	Titolo
Gruppo 01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
Gruppo 02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

Relativamente al gruppo

C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
----------	--------------------------------

Non sono assicurabili:

Codice	Titolo
10.51.10	Trattamento igienico del latte
12.00.00	Industria del tabacco
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
16.23.22	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
18.11.00	Stampa di giornali
18.13.00	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
Gruppo 19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20.11.00	Fabbricazione di gas industriali
20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.41.20	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.51.01	Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.59.10	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.50	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.
21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01	Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.
24.10.00	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.33.03	Presagomatura dell'acciaio per cemento armato

24.34.00	Trafilatura a freddo
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.46.00	Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.40.00	Fabbricazione di armi e munizioni
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.02	Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carrie
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) n.c.a.
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori)
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02	Fabbricazione di missili balistici

30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi n.c.a.
30.40.00	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
31.03.00	Fabbricazione di materassi
32.11.00	Coniazione di monete
32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.30	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.99.12	Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13	Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
32.99.14	Fabbricazione di maschere antigas
32.99.19	Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
33.11.01	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02	Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03	Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.11.04	Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.06	Riparazione e manutenzione di container
33.11.07	Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.12.51	Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91	Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.92	Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse le macchine utensili)
33.13.04	Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.19.01	Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
33.19.02	Riparazione di prodotti in gomma
33.19.03	Riparazione di articoli in vetro
33.19.04	Riparazioni di altri prodotti in legno n.c.a.
33.19.09	Riparazione di altre apparecchiature n.c.a.

33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmissivi radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05	Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
33.20.06	Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
33.20.07	Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08	Installazione di apparecchi elettromedicali
33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali

Relativamente al gruppo

D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
----------	--

Non sono assicurabili:

Codice	Titolo
36.00.00	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
38.11.00	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.12.00	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.22.00	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
38.31.10	Demolizione di carcasse
38.31.20	Cantieri di demolizione navali
38.32.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
Gruppo 39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Relativamente al gruppo

F	COSTRUZIONI
----------	--------------------

Non sono assicurabili:

Codice	Titolo
Gruppo 41	Costruzione di edifici
Gruppo 42	Ingegneria civile
43.11.00	Demolizione
43.12.00	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.00	Trivellazioni e perforazioni
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
43.99.01	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02	Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione

Relativamente al gruppo

G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
----------	--

Non sono assicurabili:

Codice	Titolo
45.11.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.11.02	Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)
45.19.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
45.19.02	Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)
45.20.30	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.91	Lavaggio autoveicoli
45.20.99	Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
45.31.01	Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.31.02	Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
45.32.00	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.11	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
45.40.12	Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
45.40.21	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
45.40.22	Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
45.40.30	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
Gruppo 46	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
Gruppo 47	Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

Relativamente al gruppo

I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
----------	---

Non sono assicurabili:

Codice	Titolo
Gruppo 55	Alloggio
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.13	Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.29.10	Mense
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina

Relativamente al gruppo

J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
----------	--

Non sono assicurabili:

Codice	Titolo
Gruppo 58	Attività editoriali
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
Gruppo 60	Attività di programmazione e trasmissione
Gruppo 61	Telecomunicazioni
Gruppo 62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
Gruppo 63	Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici

Relativamente al gruppo

M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
----------	--

Non sono assicurabili:

Codice	Titolo
Gruppo 69	Attività legali e contabilità
Gruppo 70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri
71.12.40	Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata
71.20.23	Revisione periodica a norma di legge dell'idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli
Gruppo 72	Ricerca scientifica e sviluppo
Gruppo 73	Pubblicità e ricerche di mercato
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29	Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design
74.30.00	Traduzione e interpretariato
74.90.11	Consulenza agraria fornita da agronomi
74.90.12	Consulenza agraria fornita da agrotecnici
74.90.13	Consulenza agraria fornita da periti agrari
74.90.14	Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.29	Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
74.90.31	Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti
74.90.32	Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica
74.90.33	Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica
74.90.9	Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica n.c.a.
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.92	Attività riguardanti le previsioni meteorologiche

74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
74.90.99	Altre attività professionali n.c.a.
75.00.00	Servizi veterinari

Relativamente al gruppo

N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
----------	---

Non sono assicurabili:

Codice	Titolo
Gruppo 77	Attività di noleggio e leasing operativo
Gruppo 78	Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
Gruppo 79	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
Gruppo 80	Servizi di vigilanza e investigazione
81.10.00	Servizi integrati di gestione agli edifici
81.22.01	Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.29.91	Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
81.29.99	Altre attività di pulizia n.c.a.
Gruppo 82	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

Relativamente al gruppo

S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
----------	----------------------------------

Non sono assicurabili:

Codice	Titolo
Gruppo 94	Attività di organizzazioni associative
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.29.03	Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04	Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09	Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a.
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	Stabilimenti termali
96.09.01	Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona n.c.a.

GLOSSARIO

Trovi i significati dei principali termini utilizzati in *Polizza* che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Documento firmato da parte di *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario* che conferma la *Conclusione del Contratto*

ALLAGAMENTO

Afflusso di acqua piovana e quanto da essa trasportato in un luogo normalmente asciutto

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto della *Polizza* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della *Polizza*.

ANTIFURTO

Allarme antifurto installato sul *Fabbricato* assicurato, a norme CEI, munito di registratore di funzione di controllo e collegato alle Forze dell'Ordine o a Istituto di Polizia Privata.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE E LAVORATORE AUTONOMO

La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nel modulo di *Accettazione della Proposta* o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro anche interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'*Attività* svolta dall'*Assicurato*, *Conduttori Esterni*, fax, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme, videosorveglianza e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, personal computer e mini elaboratori. Rientrano nella presente definizione le apparecchiature elettroniche con caratteristiche di impiego mobile utilizzate esclusivamente nell'*Ubicazione*. Sono esclusi telefoni cellulari, palmari, smartphone e tablet, nonché le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE

Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'*Ubicazione*.

ARAG

ARAG SE, sede in Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona, società alla quale *Credemassicurazioni* ha affidato la gestione delle prestazioni delle garanzie relative alla sezione Tutela Legale.

AREA RISERVATA

Spazio personale sul sito di *Credemassicurazioni* a tua disposizione.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dalla *Polizza*.

ATTIVITÀ

L'attività di impresa dichiarata dal *Contraente* e riportata sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

ATTREZZATURE

Strumenti con uso manuale necessari per il funzionamento o lo svolgimento dell'*Attività* o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa); attrezzatura legata al processo produttivo dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e *Macchinario*, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende anche gli utensili.

BENI ASSICURATI

I beni oggetto della presente *Polizza* e che sono indicati sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

CAMBIO DI PRODOTTO

Possibilità del *Contraente* titolare di una polizza Protezione Artigiano di *Credemassicurazioni* di richiedere, alla scadenza contrattuale, il cambio di prodotto a Impresa Protetta by Credemassicurazioni. In tal caso, vale quanto previsto all'art. 3.6 della presente *Polizza*.

CARICO E SCARICO

Il sollevamento delle *Merci* da terra in prossimità del veicolo designato, per deporle sullo stesso e l'operazione inversa.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *Polizza*.

COLLABENTE

Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il momento in cui ricevi l'*Accettazione della Proposta* firmata da parte di *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario* (quando la firma del contratto avviene tramite il Servizio di "firma elettronica").

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le clausole che regolano la *Polizza*.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le *Apparecchiature Elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle *Apparecchiature Elettroniche*.

CONSUMATORE FINALE

Il consumatore del *Prodotto Finito*.

CONTENUTO

Per contenuto s'intende genericamente l'insieme delle *Cose* inerenti all'*Attività* oggetto della *Polizza* e risulteranno assicurate solo quelle esplicitamente indicate nel modulo di *Accettazione della Proposta*: come, ad esempio, *Macchinari*, *Attrezzature*, *Merci*, merci in refrigerazione. I beni a condizioni speciali fanno parte dei *Macchinari*.

CONTRAENTE

Soggetto con sede legale o residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano che stipula il contratto con *Credemassicurazioni*.

CONTRAVVENZIONE

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

COSE

Gli oggetti materiali.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un *Reato*.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

DANNI INDIRETTI

Danni direttamente derivanti all'*Assicurato*:

- Dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni materiali colpiti da un *Sinistro*
- Da esborsi o spese impreviste in conseguenza di un *Sinistro*

DANNO LIQUIDABILE

Danno determinato in base alle condizioni tutte di *Polizza*, senza tener conto di eventuali *Franchigie*, *Scoperti* e *Limiti di Indennizzo*.

DANNO MATERIALE E DIRETTO

La morte, le lesioni personali, l'alterazione fisica che pregiudica il valore economico o l'utilizzabilità di un bene materiale, riconducibili causalmente e in via immediata all'*Attività* indicata nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO

Sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere.

DECORRENZA

Momento in cui la *Polizza* diventa valida se il Premio pattuito è stato pagato.

DIARIA-

Somma giornaliera di indennizzo indicata nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

DIPENDENZE

Gli uffici, i centri elaborazione dati, le attività di carattere sociale e aziendale, le rimesse ed officine di manutenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale compressori e i reparti trattamento acque.

ESECUZIONE FORZATA

L'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- A contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *Esplosione*
- Per azione meccanica o termica esplodono

e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni e *Valori* mediante violenza o minaccia diretta verso l'*Assicurato*, i *Prestatori di Lavoro* e altre persone, per costringere l'*Assicurato* e i *Prestatori di Lavoro* a consegnare i beni e *Valori* assicurati. Tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna dei beni e *Valori* assicurati, devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

EUROPA

Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito e Svizzera.

FABBRICATO

La costruzione edile o il complesso di costruzioni edili o la porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'*Attività*. Il fabbricato comprende tutte le opere murarie e di finitura compresi *Fissi e Infissi*, *Lastre* ancorate al fabbricato ed opere di fondazione o interrate, compresa la rete fognaria, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, celle frigorifere, ove parti integranti e/o costituenti il fabbricato, eventuali *Dipendenze*, *Tendostrutture*, *Tensostrutture*, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, antincendio, di allarme e segnalazione, videosorveglianza, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, antenne. In caso di *Polizza* riguardante una porzione di fabbricato si intende

compresa la quota spettante delle parti comuni. Gli *Impianti per la produzione di Energie Rinnovabili* sono assicurati solo se acquistata la relativa garanzia. **È esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di *Contenuto*.**

FASE GIUDIZIALE

La fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE

La fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le *Parti* senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

FATTO ILLECITO

Azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

FATTURATO

I ricavi di vendita dei prodotti e delle *Merci* o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa indicati per competenza al netto di resi, sconti e abbuoni commerciali, nonché delle imposte connesse con la vendita (articolo 2425 bis Codice Civile), come da voce A1) del bilancio secondo IV direttiva CEE.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali. Non rientrano in questa definizione il guasto meccanico e l'azione meccanica del fulmine ("martello" cioè il colpo che procura il fenomeno elettrico al bene assicurato)"

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani, gronde e pluviali e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura e/o protezione.

FRANCHIGIA

La franchigia è la parte del danno indennizzabile sul danno totale che rimane a tuo carico e che quindi non viene pagata da *Credemassicurazioni*.

FURTO

L'impossessarsi di beni e *Valori* altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di beni e *Valori* con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su *Valori* che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

GRUPPO PER

Società di servizi per il pronto ripristino con sede legale in via Giovanni Antonio Amadeo, 59 - 20134 Milano

GUERRA INFORMATICA

Il reato informatico consiste in una attività criminosa, analoga a quella tradizionale, ma caratterizzata dall'abuso di componenti della tecnologia dell'informazione (sia hardware sia software).

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI

Qualora indicati nel modulo di *Accettazione della Proposta*, sono assicurati anche gli impianti per la produzione di energie rinnovabili quali:

- Impianto fotovoltaico: Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia e relativi sistemi di allarme
- Impianto solare termico: Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *Fabbricato*

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCIDENTE

Il *Sinistro* dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione

stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INCOMBUSTIBILI

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INDENNIZZO

La somma dovuta da *Credemassicurazioni* a seguito del verificarsi di un *Sinistro*.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili *Esplosivi* - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- Gas combustibili
- Liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C
- Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno
- Sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

È tollerata la presenza di Infiammabili sino ad un massimo di 250 Kg.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INTERMEDIARIO

Il soggetto che esercita a titolo oneroso l'attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione.

In caso di necessità, ti fornisce assistenza e consulenza tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del Registro Unico Intermediari (ossia per gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario).

LASTRA

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche). Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. Non rientrano nella presente definizione lastre oggetto di commercializzazione (anche se componenti di altri prodotti) e gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet e di apparecchiature elettroniche.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che *Credemassicurazioni* si impegna a corrispondere in caso di *Sinistro*.

MACCHINARIO

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale e civile dei depositi coesistenti e delle *Dipendenze*; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di *Fabbricato* - serbatoi, silos metallici e relative tubazioni.

Sono compresi:

- effetti personali, dei *Prestatori di Lavoro*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda
- *Preziosi* non costituenti *Merci* o parti di macchinario o attrezzatura
- *Valori*
- le miglioni apportate dall'*Assicurato* al *Fabbricato* qualora non di proprietà
- le insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido

Non rientrano nella presente definizione: *beni a condizioni speciali*, apparecchiature elettroniche, e quanto indicato nella definizione di *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* nonché ogni altro tipo di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

MAGAZZINO

Locale destinato in modo esclusivo a magazzino dell'*Attività* assicurata.

Il magazzino è assicurabile qualora sia:

- In possesso degli stessi requisiti previsti all'articolo 2.1 - Caratteristiche del *Fabbricato*
- Indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*

MASSIMALE

La somma, indicata nel modulo di *Accettazione della Proposta*, fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* presta la garanzia.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, *Esplosivi*, *Inflammabili* e *Merci Speciali* nei quantitativi tollerati.

Si considerano merci:

- Il *Macchinario* solo se costituisce oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione
- I *Preziosi* solo se costituiscono oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione e metalli preziosi utilizzati per l'*Attività*
- Le *Apparecchiature Elettroniche* solo se costituiscono oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione
- I *Veicoli*

MERCI SPECIALI

- Celluloide (grezza ed oggetti di)
- Espansite Di Sughero
- Schiuma di lattice
- Gomma spugna e microporosa
- Materie plastiche espanse o alveolari
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle *Merci*) e scarti di imballaggi combustibili

Non si considerano merci speciali quelle entrate nella composizione del *Prodotto Finito*, confezionato e/o imballato.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

PACCHETTO SICUREZZA

Normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, protezione dei dati personali, responsabilità amministrativa da *Reato* delle società e degli enti.

PARTI

Il Contraente e Credemassicurazioni.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a Cose.

PERIODO DI INDENNIZZO

Periodo:

- Necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei *Beni Assicurati*, danneggiati o distrutti
 - Durante il quale i risultati dell'*Attività* risentono delle conseguenze del *Sinistro* stesso
- Ha inizio al momento del *Sinistro* e ha come durata massima 180 (centottanta) giorni e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione della *Polizza* avvenute posteriormente alla data del *Sinistro*.

PERITO

Esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle *Parti* della *Vertenza* nella *Fase Stragiudiziale* o *Fase Giudiziale* (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d'ufficio).

PORTAVALORI

Persona incaricata del trasporto di *Valori* (*Assicurato*, suoi familiari coadiuvanti o *Prestatori di Lavoro*) che non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di portavalori e sia in età compresa fra i 18 e i 75 anni.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* per l'acquisto della *Polizza*.

POLIZZA

Il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

POLIZZA SOSTITUITA

Polizza oggetto di Sostituzione di Polizza

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PRESTATORI DI LAVORO

Rivestono tale qualifica tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'Attività e delle quali debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 Codice Civile. A titolo esemplificativo rientrano nella definizione di prestatori di lavoro: il titolare dell'azienda, i familiari, i dipendenti, gli apprendisti, i lavoratori temporanei, i tirocinanti, gli stagisti, i lavoratori con contratto di somministrazione ed i lavoratori parasubordinati, i collaboratori a progetto. **Non rientrano in questa definizione gli Appaltatori, i Subappaltatori e i Lavoratori Autonomi non parasubordinati.**

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale *Credemassicurazioni*, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *Regola Proporzionale*.

PROCEDIMENTO PENALE

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un Reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione digaranzia.

PRODOTTO FINITO

Prodotti, nei quali i prodotti descritti in *Polizza* sono entrati a far parte quali componenti, destinati al *Consumatore Finale* o al distributore, non suscettibili di ulteriore immissione nel ciclo produttivo o non utilizzati nella produzione di altri beni

PRODUTTORE

Il soggetto così definito all'Articolo 3 del D.P.R. 24/05/88 n. 224 e successive modificazioni

PROPOSTA - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Documento firmato dal *Contraente* che conferma la volontà di acquistare la *Polizza* in base alle caratteristiche e alle condizioni concordate

RAPINA

Sottrazione di beni e *Valori* mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. Alla rapina è equiparato lo scippo.

RECESSO

Diritto del *Contraente* di recedere dalla *Polizza* e farne cessare gli effetti.

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in *Contravvenzioni* (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a Valore Intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la Somma Assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel modulo di Accettazione della Proposta deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del

valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del Sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e Somma Assicurata, l'Indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

SCOPERTO

Parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul *Danno Liquidabile*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *Esplosione*.
Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SERVIZIO DI "FIRMA ELETTRONICA"

Servizio attivabile da parte del *Contraente* presso l'*Intermediario* per ricevere e/o sottoscrivere, in modalità digitale, la documentazione relativa alla *Polizza*. Per i dettagli relativi alle modalità di attivazione e di utilizzo del Servizio di "Firma Elettronica", puoi richiedere le condizioni contrattuali all'*Intermediario*.

SINISTRO

Evento per cui è prestata la garanzia.

SINISTRO IN SERIE

Una pluralità di richieste di risarcimento originate dal medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni. La data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione della *Polizza*.

SOLAI

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATA

La somma massima che Credemassicurazioni paga in caso di Sinistro indennizzabile.

SOSTITUZIONE DI POLIZZA

Possibilità del *Contraente* di richiedere, in qualsiasi momento, di aggiornare le garanzie, i *Massimali* e le *Somme assicurate* della *Polizza*. In tal caso, vale quanto previsto all'art. 3.5 – Sostituzione di Polizza.

TENDOSTRUTTURE

Strutture aventi uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al *Fabbricato*, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.

TENSOSTRUTTURE

Sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.

TERRORISMO

Per atto di terrorismo si intende ogni atto violento o comunque ogni atto pericoloso per la vita umana o per beni materiali o immateriali, compiuto con l'intenzione di influenzare un qualsiasi governo o istituzione o per creare stati di tensione, di timore o di panico nella collettività in genere o in parti di essa.

TRANSAZIONE

Accordo col quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

SPESE DI GIUSTIZIA

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002

SPESE DI SOCCOMBENZA

Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

SPESE LEGALI

Eventuali costi, spese, compensi, per esperti, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell'Assicurato nelle opportune sedi.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano i Beni Assicurati individuata sul modulo di Accettazione delle Proposte, comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

VALORE A NUOVO

Il valore a nuovo prevede l'*Indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del degrado, rendimento economico ed uso, escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili

VALORE ALLO STATO D'USO

Il valore allo stato d'uso è il *Valore a Nuovo* depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione o rivalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *Beni Assicurati*, tale forma è soggetta all'applicazione della *Regola Proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *Valori*.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, nonché preziosi. Sono compresi gli effetti personali dei *Portavalori*.

VEICOLI

Autovetture, motocicli, ciclomotori, ed altri mezzi a motore in genere oggetto dell'*Attività* ricoverati presso l'azienda in vendita e/o per lavori di riparazione, manutenzione e/o trasformazione, sia iscritti al P.R.A sia ancora da immatricolare, sia nuovi sia usati.

VEICOLI ALL'APERTO

Veicoli posti all'aperto e/o sotto *Fabbricato* aperto ai lati o tettoia nell'area recintata dell'*Ubicazione*.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato anticrimine e/o anti vandalismo e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento e/o rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186) e successive modificazioni e/o integrazioni.

VERTENZA

Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportati i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ARTICOLO 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ARTICOLO 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

Cosa vuol dire: è importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare il *Contraente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, *Credemassicurazioni* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

Trattenere i *Premi* versati

Chiedere l'annullamento del contratto

Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni

Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

ARTICOLO 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

“Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”

ARTICOLO 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i Premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del

rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

Cosa vuol dire: è importante che il *Contraente* informi *Credemassicurazioni* di ogni variazione legata ai *Beni Assicurati* e ai dati indicati nel modulo di *Accettazione della Proposta* durante tutta la durata contrattuale, affinché *Credemassicurazioni* possa verificare il *Premio* dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso. Ad esempio, per questo prodotto, se il *Contraente*, successivamente alla stipula del contratto, cambia l'*Attività* assicurata, lo deve comunicare a *Credemassicurazioni*. In caso di mancata comunicazione, *Credemassicurazioni* ha diritto di recedere dal contratto o, in caso di *Sinistro*, di non pagare alcun *Indennizzo*.

ARTICOLO 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.”

Cosa vuol dire: se il pagamento del *Premio* non va a buon fine entro 15 giorni, la *Polizza* non potrà essere considerata valida e, in caso di *Sinistro*, *Credemassicurazioni* non potrà effettuare alcun *Indennizzo* per i *Sinistri* occorsi dopo la scadenza.

ARTICOLO 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

Cosa vuol dire: l'*Assicurato* può ricevere l'*Indennizzo*, a seguito di un *Sinistro*, da parte di *Credemassicurazioni* o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.

ARTICOLO 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

Cosa vuol dire: per il prodotto “Impresa Protetta by Credemassicurazioni” l'*Assicurato* può chiedere l'*Indennizzo* a *Credemassicurazioni* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.



CREDEMASSICURAZIONI

IMPRESA PROTETTA

By Credemassicurazioni

Proposta di Assicurazione

Il sottoscritto Contraente propone a Credemassicurazioni la conclusione del contratto assicurativo alle condizioni riportate e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Contraente

indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA/Codice Fiscale

e-mail

Estremi della proposta

numero proposta	frazionamento	convenzione	
polizza sostituita	data emissione	decorrenza (gg, ora)	scadenza (gg, ora)
vincolataria	data scadenza vincolo		

Dati relativi all'azienda assicurata

codice e descrizione ATECO

ubicazione del fabbricato assicurato (indirizzo, CAP, comune e provincia)

ubicazione del magazzino assicurato (indirizzo, CAP, comune e provincia)

fatturato annuo dichiarato (riferito all'anno solare precedente la stipula)

numero di prestatori di lavoro

mq totali

presenza di antifurto

AVVERTENZA

Credemassicurazioni ricorda che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti relative alle informazioni necessarie per attivare il contratto possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Altre dichiarazioni

firma Contraente

Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art. 120 quater D. Lgs. 209/2005

Il Contraente:

☐ Dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto IMPRESA PROTETTA By Credemassicurazioni in formato digitale anche attraverso i canali telematici presenti sul sito internet di Credemassicurazioni o dell'Intermediario. Dichiara di aver ricevuto la documentazione precontrattuale prima della sottoscrizione di questa proposta. Resta ferma la possibilità di chiedere la documentazione cartacea gratuitamente.

☐ Non dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto IMPRESA PROTETTA By Credemassicurazioni in formato digitale. Dichiara di aver ricevuto gratuitamente, prima della sottoscrizione, copia cartacea della documentazione precontrattuale.

firma Contraente



CREDEMASSICURAZIONI

IMPRESA PROTETTA

By Credemassicurazioni

Proposta di Assicurazione

Contraente

indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA/Codice Fiscale

Estremi della proposta

numero proposta	data emissione	decorrenza (gg, ora)	scadenza (gg, ora)
-----------------	----------------	----------------------	--------------------

LA TUA PROTEZIONE

		prescelto	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
INCENDIO FABBRICATO E COMPLEMENTARI	somma assicurata				
INCENDIO CONTENUTO E COMPLEMENTARI	somma assicurata attrezzature				
	somma assicurata macchinari				
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI	somma assicurata				
FURTO E RAPINA	somma assicurata				
MERCI IN REFRIGERAZIONE	somma assicurata				
ALL RISK ELETTRONICA	somma assicurata				
CRISTALLI	somma assicurata				
RCT E RCO	massimale				
RC PRODOTTI	massimale				
DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ	somma assicurata giornaliera				
TUTELA LEGALE CIVILE	massimale 10.000 €				
TUTELA LEGALE PENALE	massimale 10.000 €	SI			
ASSISTENZA		SI			

Elenco prodotti per cui è attiva la garanzia RC PRODOTTI (se acquistata)

note

Premio totale

(Le garanzie di responsabilità civile hanno un'imposta maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)

	imponibile	imposte	totale
Premio alla firma			
Premio rate successive			
Premio annuo			

di cui costi a carico del Contraente

parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (in valore assoluto e in percentuale)

-

firma Contraente

**Contraente**

Indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA/Codice Fiscale

Estremi della proposta

numero proposta	data emissione	decorrenza (gg, ora)	scadenza (gg, ora)
-----------------	----------------	----------------------	--------------------

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara di:

- Di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati "Allegato 3 - Informativa sul distributore", "Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo", "Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore" (quest'ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza)
- Di aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSMO08959TUE0724), composto da: DIP Danni e DIP Aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac-Simile del modulo di Proposta di Assicurazione**
- che il fabbricato e/o magazzino assicurato hanno le caratteristiche strutturali di cui all'art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione**
- Di accettare interamente le condizioni della presente proposta e le altre condizioni che formano il Contratto
- Di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro, fatto salvo diverse disposizioni, saranno accreditate sul conto corrente utilizzato per il pagamento del premio

Il Contraente:

- Conferma che le informazioni che servono a valutare le richieste ed esigenze assicurative per la conclusione del Contratto e l'adeguatezza del Contratto offerto, sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta**
- Prende atto che la polizza decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui Credemassicurazioni abbia la certezza del pagamento e termina alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.5 delle Condizioni di Assicurazione)

Il Contratto è concluso al momento della ricezione, da parte del Contraente, dell'accettazione della presente Proposta, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

firma Contraente

Condizioni espressamente accettate

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente gli articoli sotto indicati presenti nelle "Condizioni di Assicurazione", che sono parte integrante del presente contratto:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni del Contraente; art. 1.2 - Ispezione dei beni assicurati; art. 1.3 - Aggravamento del rischio; art. 2.1 - Caratteristiche del fabbricato; art. 2.3 - Rischi non assicurabili; art. 3.3 - Tacito rinnovo della polizza; art. 3.4 - Comunicazioni al rinnovo annuo della polizza; art. 4.2 - Recesso in caso di sinistro; art. 4.5 - Cessazione della polizza; art. 5.1 - Pagamento del premio; art. 5.2 - Indicizzazione contrattuale; art. 6.1 - Dove vale la copertura; art. 8.1 - Controversie; art. 8.4 - Cessione, alienazione, fusione e scissione; art. 8.5 - Altri impedimenti alla operatività della polizza; art. 10.2 - Clausola di universalità; **SEZIONE DANNI AI BENI ->** art. 11.1 - Rischi esclusi; art. 11.2 - Beni esclusi; art. 12.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti; art. 12.2 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale; **SEZIONE FURTO ->** art. 13.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura; art. 14.1 - Rischi esclusi; art. 15.1 - Limiti di indennizzo e scoperti; **SEZIONE CRISTALLI ->** art. 17.1 - Rischi esclusi; art. 18.1 - Limiti di indennizzo e franchigie; **SEZIONE ALL RISK ELETTRONICA ->** art. 20.1 - Rischi esclusi; art. 21.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti; **SEZIONE DANNI INDIRETTI ->** art. 22.4 - Cessazione del rischio e risoluzione della garanzia; art. 23.1 - Rischi esclusi; art. 24.1 - Limiti di indennizzo e franchigie; **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ->** art. 25.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 25.4 - Procedura per la valutazione del danno; art. 25.5 - Mandato dei periti; art. 25.12 - Determinazione del danno per la sezione incendio; art. 25.13 - Determinazione del danno per la sezione danni indiretti; art. 25.14 - Titoli di Credito; **SEZIONE DANNI AI TERZI ->** art. 27.1 - Rischi esclusi; art. 27.2 - Soggetti non considerati terzi; art. 28.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti; art. 29.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 29.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri; art. 29.4 - Regola proporzionale; **SEZIONE RC PRODOTTI ->** art. 30.2 Efficacia temporale; art. 31.1 - Rischi esclusi; art. 31.2 - Soggetti non considerati terzi; art. 32.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti; art. 33.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 33.2 - Gestione delle vertenze del danno - Spese legali; art. 33.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri; **SEZIONE TUTELA LEGALE ->** art. 35.1 - Spese non coperte dalla sezione tutela legale; art. 35.2 - Rischi esclusi; art. 36.1 - Limiti di indennizzo; art. 37.1 Obblighi in caso di sinistro **SEZIONE ASSISTENZA->** art. 39.1 - Rischi esclusi; art. 40.1 - Limiti di indennizzo; art. 41.1 - Obblighi in caso di sinistro.

firma Contraente

Periodicità del premio e mezzi di pagamento

Il pagamento del premio è previsto all'atto della firma di questo modulo di Proposta ed è corrisposto a Credemassicurazioni in un'unica soluzione o mensilmente così come indicato nell'art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione. La modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto su conto corrente bancario.

luogo e data	intermediario
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri	



Spett.le Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Impresa Protetta by Credemassicurazioni - Denuncia di sinistro

Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di **spedire tutta la documentazione richiesta**. Se preferisci, **puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata** disponibile su www.credemassicurazioni.it oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario da cui hai acquistato la tua polizza.

Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36

Dati del contraente

indicare denominazione/ragione sociale		
indirizzo completo		partita iva/codice fiscale
indirizzo mail	numero di telefono	

Dati della polizza assicurativa

numero di polizza	filiale	nome del tuo gestore
-------------------	---------	----------------------

Denuncia di sinistro

data e ora di accadimento	luogo di accadimento
breve descrizione di cosa è accaduto	

GARANZIE CHE VUOI ATTIVARE (ti ricordiamo che sono attive solamente le garanzie che hai acquistato e che sono indicate nel modulo di accettazione della proposta)

☐ INCENDIO E COMPLEMENTARI (evidenzia la garanzia che vuoi attivare) • Incendio • Ricorso Terzi • Eventi socio-politici • Terrorismo • Eventi atmosferici • Sovraccarico Neve • Spargimenti d'acqua • Acqua piovana • Ricerca del guasto • Gelo • Fenomeno Elettrico	PER QUALI BENI? ☐ FABBRICATO ☐ CONTENUTO ☐ IMPIANTI PER LA PRODUZIONI DI ENERGIE RINNOVABILI
☐ MERCI IN REFRIGERAZIONE	☐ CRISTALLI
☐ FURTO (evidenzia la garanzia che vuoi attivare) • Furto • Furto commesso da prestatori di lavoro • Furto e rapina dei beni presso terzi • Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre	
☐ ALL RISK ELETTRONICA	



Spett.le Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Impresa Protetta by Credemassicurazioni - Denuncia di sinistro

☐

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

☐

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

☐

RC PRODOTTI

Per quali prodotti?

(I prodotti per cui vuoi attivare la garanzia devono essere indicati nel modulo di accettazione della proposta)

data

firma leggibile del contraente



TUTELA LEGALE (PENALE e CIVILE)

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, i alla quale puoi rivolgerti direttamente comunicando il numero di polizza.

- Telefono centralino: 045.8290411
- Mail: denunce@ARAG.it

ASSISTENZA

Contatta le Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL' ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800-896991	PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA 011-7425566

comunicando:

- Generalità
- Numero di polizza
- Tipo di assistenza richiesta